



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra in diritto tributario corso progredito

*EXIT TAX:
EVOLUZIONE
NORMATIVA ALLA
LUCE DEL DECRETO
RECANTE MISURE PER
LA CRESCITA E
L'INTERNAZIONALIZZA
ZIONE DELLE IMPRESE*

Relatore:

Prof. Fabio Marchetti

Candidata: Giulia Caggese

Matricola: 661 631

Correlatore:

Prof. Marco Sepe

Anno accademico 2014 – 2015

Indice

Introduzione.....	pag. 4
CAPITOLO 1 - EXIT TAX: L'ARTICOLO 166 DEL T.U.I.R. ED IL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO.....	pag. 8
Premessa: Considerazioni generali sul concetto di residenza fiscale e sul trasferimento transnazionale di sede societaria	pag.8
1. L'articolo 166 del T.U.I.R.	pag.16
2. La sentenza <i>Lasteyrie</i> e l'incompatibilità con il Diritto dell'Unione.....	pag.26
3. Le sentenze <i>National Grid Indus</i> , <i>Cartesio</i> e <i>Vale</i> : le linee guida dei decreti italiani	pag.33
CAPITOLO 2 - LA NORMATIVA NAZIONALE: LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E LE PROBLEMATICHE RIMASTE IRRISOLTE.....	pag.46
Premessa.....	pag.46
1. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2013.....	pag.47
1.1. le linee guida adottate.....	pag.47
1.2. Analisi delle singole disposizioni normative.....	pag.57

2. Il trasferimento di residenza e la disciplina dello split year: problemi di doppia imposizione e doppia esenzione.....pag.65

3. Il Decreto del 2 luglio 2014 ed il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.....pag.72

4. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, aspetti applicativi della normativa.....pag. 82

CAPITOLO 3 - ANALISI DEL DECRETO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, CON APPROFONDIMENTO IN MERITO AGLI ARTICOLI 11 E 12.....pag. 89

Premessa.....pag. 89

1. Panoramica generale sul Decreto Legislativo: breve analisi delle disposizioni.....pag. 90

2. L’articolo 11 e 12 del Decreto Legislativo: le riforme all’articolo 166 e l’introduzione del 166 – bis nel TUIR.....pag. 108

2.1 Le modifiche all’ articolo 166 TUIR.....pag. 109

2.2 Il novello articolo 166 bis TUIR.....pag. 113

Conclusioni.....pag. 121

Bibliografia.....pag.126

Introduzione

Nell'ultimo quinquennio il tema della tassazione "in uscita" delle plusvalenze, nell'ipotesi di trasferimento all'estero di residenza rilevante ai fini fiscali, è stato oggetto di numerose riforme normative le quali hanno cercato di far luce su una tematica che ha presentato, nel corso della sua evoluzione, sempre più aspetti da rivedere e armonizzare nel contesto fiscale internazionale in cui il nostro ordinamento si trova.

Questo lavoro intende ripercorrere l'evoluzione normativa di questa materia, approdando sino al novello Decreto Legislativo recante misure per la crescita ed internazionalizzazione delle imprese (approvato in via definitiva il 6 agosto 2015).

Si evidenzieranno punti cardine della disciplina dell'*Exit Tax*, le problematiche emerse sia a livello nazionale che a livello comunitario derivanti dalla sua applicazione e come l'ordinamento ha posto rimedio a tali problematiche mediante interventi legislativi, mettendo in risalto infine le questioni che ad oggi ancora attendono di trovare collocamento all'interno di questa fattispecie.

A questo scopo, si esaminerà l'evoluzione normativa dell'articolo 166 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) dal titolo "Trasferimento di sede all'estero", protagonista della disciplina in esame, mediante il quale viene introdotta nel nostro ordinamento la norma regolatrice dell'ipotesi di trasferimento all'estero di residenza rilevante ai fini dell'applicazione delle

imposte sui redditi, nel quale è previsto il realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non sia confluito in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

A tal fine nel primo capitolo, a seguito di una breve premessa concernente la definizione di residenza fiscale nel nostro ordinamento, posta a confronto di quanto è disposto dal modello OCSE nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, si intende innanzitutto esaminare l'articolo 166 T.U.I.R., ripercorrendo le varie modifiche che la norma ha subito a seguito della procedura d'infrazione che la Commissione Europea ha avviato nei confronti di diversi Paesi dell'unione i cui regimi di Exit Tax risultavano, a parere della Commissione, eccessivamente penalizzanti nei confronti del contribuente. Al fine di proporre una più completa ed esaustiva trattazione, si analizzeranno le principali sentenze della Corte di Giustizia Europea relative alla tematica in esame, osservando come queste hanno influito sull'evoluzione a livello comunitario della disciplina, in particolare soffermandosi sul recepimento di queste all'interno del nostro ordinamento.

Nel secondo capitolo si passerà ad un esame dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel nostro ordinamento, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea.

Mediante il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2013, demandato proprio dall'ultimo comma dell'articolo 166 T.U.I.R., al successivo Decreto del 2 luglio 2014 unito al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014, si è intervenuti nell'ordinamento interno emanando una serie di disposizioni attuative della norma, dalle quali però sono emerse diverse criticità

che hanno richiesto più volte l'intervento del legislatore. In questo capitolo si intende altresì ripercorrere queste criticità, soffermandosi in particolare sul momento in cui per il nostro ordinamento si verifica la perdita di residenza fiscale, e come questo in realtà collida con quanto previsto dai diversi Stati membri, generando fenomeni di doppia imposizione e doppia esenzione fiscale; nonostante quanto previsto dalle convenzioni internazionali, in particolare all'articolo 4 del modello OCSE, con la definizione del c.d. *place of effective management*, criterio il quale permette di dirimere questioni di doppia imposizione fiscale relativamente a soggetti diversi dalle persone fisiche, ad oggi questo rimane un punto cruciale della normativa, in quanto tale principio risulta, come si avrà modo di osservare, non sempre applicabile.

Infine il terzo capitolo sarà dedicato all'analisi del novello Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internalizzazione delle imprese, approvato il 6 agosto 2015, sul quale gravava, tra i tanti obiettivi, quello di porre rimedio ad una serie di incertezze legate alla fiscalità internazionale, tra le quali rientra la tematica oggetto di questo elaborato. Tale intervento può dirsi essere stato accolto positivamente nello scenario italiano; quest'ultimo reca importanti modifiche alla normativa fiscale fortemente richiesta dal contesto imprenditoriale, cercando parallelamente di adeguarsi con quanto disposto a livello internazionale in sede OCSE e più in generale a quanto espresso dalla giurisprudenza comunitaria.

Dopo quindi un'analisi quanto più possibile dettagliata delle novità introdotte dal decreto si passerà all'esame più peculiare delle nuove norme introdotte sulla tematica della tassazione "in uscita" ed "in entrata", mediante

modifiche operate all'articolo 166 T.U.I.R. e all'introduzione del novello articolo 166 bis; si osserverà come, pur effettivamente operando delle significative modifiche all'interno della disciplina mediante l'inserimento della nuova norma ed apportando modifiche alle norme preesistenti, la disciplina in esame, data la sua ampia portata ed il contesto internazionale in cui essa si trova ad operare, in continuo cambiamento evoluzione, necessita tutt'ora di interventi che la rendano maggiormente esaustiva, di modo che possa essere applicata ad una molteplicità di contesti senza sollevare incertezze in merito alla sua corretta applicazione.

CAPITOLO 1

EXIT TAX: L'ARTICOLO 166 DEL T.U.I.R. ED IL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Sommario: Premessa: Considerazioni generali sul concetto di residenza fiscale e sul trasferimento transnazionale di sede societaria - 1. L'articolo 166 del T.U.I.R. - 2. La sentenza *Lasteyrie* e l'incompatibilità con il Diritto dell'Unione - 3. Le sentenze *National Grid Indus*, *Cartesio* e *Vale*: le linee guida dei decreti italiani

Premessa: Considerazioni generali sul concetto di residenza fiscale e sul trasferimento transnazionale di sede societaria

La residenza fiscale costituisce l'elemento di collegamento personale di un soggetto passivo d'imposta con un determinato territorio. L'opinione prevalente in dottrina afferma che le norme concernenti l'individuazione della residenza fiscale siano norme di natura "formale", poiché si limitano a stabilire un criterio di collegamento della fattispecie impositiva con lo Stato di residenza, senza incidere su altri aspetti "sostanziali" come l'imponibilità dei redditi.

Nel nostro ordinamento, il concetto di residenza fiscale¹ previsto attualmente per le persone fisiche è disciplinato all'art. 2 del T.U.I.R., d.p.r. n. 917/1986 (anche conosciuto come Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale afferma al secondo comma che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” ed al comma 2 – bis aggiunge che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.

Individuiamo quindi, secondo le seguenti disposizioni, tre requisiti alternativi fra loro per considerare un soggetto residente nello Stato:

- Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;
- Domicilio nel territorio dello Stato;
- Residenza nel territorio dello stato.

I tre requisiti sopra elencati devono perdurare per la maggior parte del periodo d'imposta, nonché per 183 o 184 giorni corrispondenti a più della metà

¹ Al fine di operare una ricostruzione normativa storica della tematica, è importante riportare la pronuncia del legislatore all' art. 2 comma 2, d.p.r. n. 597/1973, il quale considera fiscalmente residenti “le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per più di sei mesi dell'anno, nonché i cittadini residenti all' estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici”; tale nozione permetteva di delineare i criteri di appartenenza all'ordinamento tributario, lasciando però numerose incertezze dal punto di vista dei criteri di definizione temporale; tali circostanze portarono il legislatore a riformulare nel Nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Si veda per tale approfondimento **G. Melis, “Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi”**, 2009, Giuffrè, cap. 1 par. 4

dell'anno solare, non necessariamente consecutivi, al fine di indicare la residenza nello Stato. Per quanto attiene le definizioni di domicilio e residenza, il legislatore stesso rimanda a quanto disposto all'art. 43 del Codice civile il quale definisce il domicilio quale luogo in cui un soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, e la residenza come il luogo in cui il soggetto ha dimora abituale².

Per quanto attiene invece la definizione di residenza per società ed enti, necessaria al fine da poter essere considerati residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato, si rimanda all' art. 73 comma 3 del T.U.I.R. il quale individua tre requisiti, alternativi fra loro, secondo i quali sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato:

- La sede legale;
- La sede dell'amministrazione³;
- L'oggetto esclusivo o principale dell'ente, il quale è determinato, sulla base di quanto disposto al comma 4 dello stesso articolo, considerando quanto definito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; per oggetto principale si fa riferimento all'attività essenziale per realizzare

² Per ulteriori approfondimenti si veda **E. Volpicella**, “**Il Trasferimento della sede della società tra diritto nazionale e giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea**”, il fisco, 2012, par. 1

³ Il legislatore interviene modificando la precedente locuzione “sede amministrativa”, utilizzata nell' art. 2 d.p.r. n. 598/1973 con “sede di amministrazione” allineandola così con l'espressione utilizzata dall' art. 2505 c.c., successivamente abrogato, ma sostituito con perfetta continuità sul piano terminologico, dall' art. 25, l. 218/1995. Si veda **G. Melis**, “**Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi**”, 2009, Giuffrè, pag. 27

direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Vediamo che anche per le società e gli enti, come criterio temporale, si riprende l'espressione "per la maggior parte del periodo d'imposta" già prevista per le persone fisiche; si noti che nel nostro ordinamento non è prevista una peculiare definizione di soggetto "non residente"; esso verrà individuato come quel soggetto, persona fisica, società od ente, che non presenta alcuno requisiti indicati dai sopracitati articoli del T.U.I.R. .

La distinzione tra soggetti residenti e non residenti risulta essere di una importanza determinante al fine di stabilire l'estensione della potestà impositiva dello Stato⁴, infatti:

- Lo *status* di residente determina l'assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza relativamente ai redditi ovunque prodotti (c.d. principio del *worldwide taxation*);
- Lo *status* di non residente comporta la tassazione esclusivamente per i redditi prodotti all'interno del territorio dello Stato.

La definizione dei criteri per stabilire la residenza ai fini fiscali inoltre è necessaria al fine di individuare le ipotesi di "esterovestizione", nonché ipotesi nelle quali un soggetto fittiziamente si qualifica come formalmente non residente, mentre sostanzialmente presenta le qualità per essere definito tale. Tale finzione, la quale non è ammessa dall'ordinamento nazionale, ha come

⁴ Cfr. E. Volpicella, "il trasferimento della sede della società tra diritto nazionale e giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea", Il Fisco, 2012, pag. 7

possibile finalità l'elusione della normativa fiscale dello Stato in cui si ha la residenza effettiva⁵. Con l'obiettivo di contrastare tale fenomeno, si è scelto di introdurre il comma 5 – bis all' art. 73 del T.U.I.R. mediante il D.L. 223 del 2006; con l'introduzione di quest'ultimo nel nostro ordinamento si sancisce una presunzione legale relativa in base alla quale la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo nei soggetti indicati al primo comma lettere a) e b), si considera residente nel territorio dello Stato al verificarsi di determinate condizioni, salvo prova contraria. Per poter vincere tale presunzione, è necessario dimostrare che la sede amministrativa è comunque situata nel Paese estero in cui si trova la sede legale, o che comunque non è possibile considerarla radicata nel territorio nazionale.

Nonostante il concetto di residenza fiscale sia stato ampiamente trattato nel corso degli anni dal legislatore, ed inoltre sia stato oggetto di numerose riforme e rivisitazioni finalizzate alla formulazione di una definizione il più possibile esaustiva e completa, la tematica relativa al trasferimento all'estero di residenza fiscale e gli effetti che questo implicitamente comporta è stato oggetto di analisi solamente in un secondo momento.

La questione che ha richiamato l'attenzione del legislatore è relativa alla fattispecie in cui, in ipotesi di trasferimento di residenza, le plusvalenze latenti relative ai beni appartenenti al soggetto trasferitosi non siano più soggette all'imposizione tributaria dello Stato di provenienza, in virtù della perdita dei criteri di collegamento rilevanti ai fini fiscali con quest'ultimo.

⁵ Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si veda, **P. Valente, D. M. Cardone “Il concetto di Estervestizione”**, Wolters Kluwer Italia

Seppure il quadro normativo italiano offriva già qualche possibile spunto normativo per dirimere la questione⁶, il legislatore si pronunciò definitivamente sull'argomento inserendo nel T.U.I.R. l'articolo 20 – bis con il d.l. 23 febbraio 1995, denominato “Trasferimento di sede all'estero”.

Ad oggi tale articolo risulta essere confluito nell' art. 166 T.U.I.R. mediante la riforma IRES; all'epoca della sua introduzione, tale disposizione normativa statuiva che, nell'ipotesi in cui un soggetto trasferiva la propria residenza rilevante ai fini dell'applicazioni delle imposte sui redditi all' estero, questa costituiva ipotesi di realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, a meno che non fossero stati trasferiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, collegando in questo modo la perdita della residenza rilevante ai fini fiscali all'effetto realizzativo del patrimonio aziendale, “indipendentemente dall'eventuale continuazione sia del soggetto sul piano giuridico, sia dell'impresa altrove articolata”⁷.

E' con questa previsione normativa che si inserisce nel nostro ordinamento la fattispecie dell'*Exit Tax*, oggetto dell'analisi di questo elaborato, la quale come avremo modo di osservare ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, anche di recentissima emanazione, dovute alle grandi incertezze interpretative che la formulazione della norma presentava e che, in parte, tutt'ora presenta.

⁶ A tal proposito si ha riguardo alla normativa relativa agli effetti tributari della liquidazione, o ai principi sanciti dalla direttiva n. 90 /434/CEE, recepita in Italia con il d.lgs.n. 544/1992 citati da **G. Melis**, “**Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi**”, 2009, Giuffrè, cap. 1 par. 4

⁷ Cit. **G. Melis**, “**Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi**”, 2009, Giuffrè, cap. 1 par. 4

Nel quadro normativo nazionale fin' ora esaminato, si inserisce a livello comunitario ed internazionale l'Organismo per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (anche denominato OCSE), il quale mediante la redazione del modello di convenzione contro le doppie imposizioni, si prefigge come obiettivo quello di dirimere le questioni di doppia imposizione fiscale che possono verificarsi tra gli Stati membri in ipotesi di doppia residenza rilevate ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi; lo scopo è quello di limitare e coordinare la potestà impositiva tra gli Stati. A tal proposito all'art. 4 comma 1, 2 e 3 vengono sanciti dei criteri per individuare la residenza fiscale di un soggetto e per dirimere le controversie relative a fenomeni di doppia imposizione; tale regola assume rilevanza esclusivamente nelle relazioni tra Stati che abbiano concluso una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni sulla base del modello OCSE e qualora essa sia applicabile alla fattispecie concreta.

Passando ad un'analisi dettagliata di quanto previsto dalla norma, si osservi che al comma 1 si dà una definizione di "Residente in uno stato contraente" quale qualsiasi persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, sia assoggettato ad un'imposta in ragione del suo domicilio, della sua residenza, sede di direzione, o qualsiasi altro criterio di natura analogo. Questa disposizione rimane appositamente di ampio respiro, al fine di rinviare alle legislazioni nazionali degli Stati contraenti e lasciando quindi al singolo paese la scelta di rinviare a criteri ai quali lo Stato stesso decide di attribuire valore. Al

comma 2 invece vengono elencate le c.d. *tie – breaker rules*⁸, necessarie a dirimere questioni che potrebbero sorgere dal momento in cui un soggetto si trovi in una situazione di doppia residenza, nonché di doppia imposizione fiscale⁹.

Per quanto concerne la residenza di soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento al comma 3 del suddetto articolo, il quale prevede che qualora il soggetto sia residente in entrambi gli stati contraenti, esso sarà considerato “residente nello stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva”; al fine di definire la sede di direzione effettiva, si fa riferimento al par. 24 del Commentario OCSE relativamente all’ art. 4 il quale lo definisce come il “luogo in cui si assumono le decisioni chiave a livello manageriale e commerciale necessarie alla conduzione dell’ impresa nel suo complesso”¹⁰.

Tali considerazioni sono di primaria importanza dal momento in cui ci si trova ad analizzare la fattispecie del trasferimento della residenza fiscale e la conseguente perdita di uno o più criteri di collegamento sanciti dal nostro

⁸ Si elencano qui le *tie – breaker rules* previste al co. 2 dell’ art. 4, modello OCSE: “ Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a. he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); 2. If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only if the State in which he has an habitual abode; c. if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d – if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

⁹ Per una trattazione più approfondita del concetto di residenza per le persone fisiche nell’ambito delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, si veda **G. Melis**, “**Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi**”, 2009, Giuffrè

¹⁰ Si noti il commento a riguardo di **G. Melis** in “**Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi**”, 2009, pag. 251, nel quale l’autore sostiene che la definizione del luogo di direzione effettiva elaborata dal Commentario OCSE presenti margini di incertezza tali che si sarebbe preferito adottare, anche per le persone giuridiche, un modello fondato su un criterio gerarchico.

ordinamento, e volendo altresì procedere ad un'analisi congiunta delle disposizioni previste dai diversi ordinamenti degli Stati appartenenti alla Comunità Europea, atte ad evitare che tale trasferimento comporti una definitiva sottrazione ad imposizione delle plusvalenze latenti sui beni appartenenti al soggetto trasferitosi.

Nel nostro ordinamento tributario infatti, il trasferimento all'estero di residenza non costituisce un'operazione fiscalmente neutra, qualora si verificano determinate condizioni. L' articolo 166 del T.U.I.R. infatti disciplina proprio l'ipotesi in cui, in base alle disposizioni previste agli articoli 2, 5 e 73 del T.U.I.R., il contribuente perde la residenza fiscale nello Stato d'origine a seguito del trasferimento di questa all'estero. Nel corso dei seguenti paragrafi, si procederà all'analisi dell'iter evolutivo che ha reso protagonista l'articolo 166 del T.U.I.R., e le relative influenze che quest'ultimo ha subito in virtù degli sviluppi comunitari in merito all'argomento.

1. L'articolo 166 del T.U.I.R.

Mediante l'espressione *Exit Tax*, si fa riferimento a quelle forme di tassazione che hanno come presupposto la perdita, da parte del contribuente, di un elemento di collegamento con il proprio Stato d'origine, come ad es. la residenza, il quale comporta il venir meno della potestà impositiva dello Stato stesso nei confronti del cittadino non più residente.

La *ratio* dell'*Exit Tax* intesa dal legislatore, è quella di evitare che gli eventuali redditi maturati sino all'evento della perdita di residenza, vengano sottratti alla tassazione dello Stato di provenienza, poiché non più rientranti nella sua potestà impositiva.

L'*Exit Tax* è prevista nel nostro ordinamento all'art. 166 del D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); il suddetto articolo, come si è detto in precedenza, disciplina il trattamento fiscale del maggior valore emergente dal trasferimento della residenza fiscale di un soggetto che esercita imprese commerciali, in virtù del fatto che si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale oggetto del trasferimento, salvo che essi non confluiscono in stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Dalla data della sua introduzione, si sono susseguite una serie di riformulazioni dell'articolo, sino ad arrivare alla stesura odierna, la quale prevede che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, il quale comporti la perdita di residenza ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi nello Stato d'origine, costituisce realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che essi non siano stati confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato¹¹, ed aggiunge al comma 2 – quater, che i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in stati aderenti all' Accordo sullo Spazio economico europeo,

¹¹ Cfr. art. 166, comma 1 del D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo previsto al comma 1, in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C – 371/10, National Grid Indus¹².

Prima di arrivare alla formulazione attuale, va osservato che, come si è già brevemente anticipato nel precedente paragrafo, l'istituto del trasferimento di residenza e la conseguente ipotesi di realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda, è stata inserita per la prima volta nel nostro ordinamento mediante l'articolo 20-bis del T.U.I.R.¹³ – il quale venne poi sostituito dall'art. 166 T.U.I.R. con la riforma IRES di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2003, n. 334 - previsto dal D.L n. 41 del 23 febbraio 1995.

Tale disposizione prevista dal nostro legislatore si pone come norma di chiusura e tutela della potestà impositiva dello Stato¹⁴; la norma infatti prevede che l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze latenti si verifichi dal

¹² Cfr. art. 166, comma 2 quater del D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 91, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27. Per un'analisi più dettagliata della sentenza citata si rimanda al terzo paragrafo del seguente capitolo.

¹³ Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; "Art. 20-bis. 1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'art. 16, comma 1, lettera g). 2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione"

¹⁴ Interessanti sono le considerazioni operate da **G. Melis in "Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi", 2009, Giuffrè**, nel paragrafo 9.3 pag. 610, se ne riporta un estratto: "Ora, per quanto attiene alla loro possibile giustificazione in chiave di "ragioni interpretative di interesse generale", sembra che strade diverse possano percorrersi a seconda che si qualificano le exit taxes come misure strutturali oppure antielusive. Se infatti le si qualifica come strutturali, è l'argomento della coerenza dei regimi fiscali interni a venire in rilievo quale possibile giustificazione della restrizione, potendo gli Stati sostenere che la exit tax trovi una propria giustificazione nel fatto che la tassazione di un reddito comunque maturato consente di assicurare la coerenza del sistema, garantendo l'eguaglianza tra contribuenti e la personalità dell'imposizione [...]"

momento in cui viene a mancare la potestà impositiva dello Stato d'origine a causa del trasferimento all'estero della residenza, rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi dell'impresa commerciale; pertanto si deve completare, nell'ottica dell'ordinamento interno, il ciclo impositivo dei beni dell'impresa assoggettando così a tassazione i redditi maturati prima della perdita del collegamento con il territorio dello Stato; “In sostanza l'Exit Tax – come recita la Circolare Assonime n. 5 del 2014 - integra le altre ipotesi fiscalmente rilevanti, di estromissione dei beni dal complesso aziendale, a seguito di dismissione, auto consumo, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee o liquidazione dell'impresa, nonché le ipotesi di trasformazione da società di capitali in altro soggetto non commerciale, che parimenti comportano –ai sensi dell'art. 171, comma 1 del T.U.I.R., l'imponibilità dei maggiori valori dei beni presso l'ente trasformato [...].”

La tematica dell' *Exit Tax* fu oltretutto ampiamente trattata dalla Corte di Giustizia Europea, la quale da un certo momento in poi, momento ben definito da diversi accadimenti nell'ambito della giurisdizione comunitaria, iniziò ad interrogarsi sui vari regimi di tassazione in uscita vigenti nei vari Stati Membri, valutando quanto le disposizioni dei vari ordinamenti potessero collidere con alcuni fondamentali principi comunitari quali la libertà di stabilimento¹⁵, il divieto di doppia imposizione, e la principale necessità di

¹⁵ Si riporta il testo dell'art. 49 TUE, relativo alla libertà di stabilimento: “Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di un altro stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.”

garantire un equiparata ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati membri, allo scopo di evidenziare un'eventuale incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Con la sentenza *Daily Mail* del 27 settembre 1988, la Corte affrontò per la prima volta tematiche relative all'*Exit Tax*, analizzando la fattispecie del trasferimento di sede sociale all'estero.

Più specificatamente, nella sentenza *Daily Mail*, la Corte analizzò il caso di una società di diritto britannico che intendeva trasferire la sede dell'amministrazione centrale, corrispondente alla residenza fiscale secondo la legislazione del Regno Unito, nei Paesi Bassi, ma lasciando la sede legale nel Regno Unito; in tal modo avrebbe mantenuto lo status giuridico di società di diritto britannico, sottraendosi però al pagamento in entrambi gli Stati, delle imposte sui maggior valori già maturati. Questa particolare possibilità prevista dall'ordinamento britannico, era subordinata però all'ottenimento di una specifica autorizzazione del Ministero del Tesoro britannico: autorizzazione che la società *Daily Mail* riteneva fosse incompatibile con la libertà comunitaria di stabilimento. La Corte, a tal proposito, ritenne che la legislazione britannica non fosse censurabile alla luce del diritto comunitario, né che ponesse alcuna restrizione all'esercizio del diritto di stabilimento; resta infatti di competenza degli ordinamenti nazionali decidere le modalità con le quali una società di diritto nazionale cessa di essere regolata dal proprio diritto¹⁶.

¹⁶ Interessante è il commento relativamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea relativamente al caso *Daily Mail*, che G. Melis opera ne **“Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi”**, 2009, Giuffrè, a pag. 603 nel quale afferma che la Corte “sembra arrendersi dinanzi alle difformità esistenti relativamente alle norme in conflitto, affermando che “talune legislazioni esigono che non solo la sede legale, ma anche la sede reale,

In questo contesto quindi, la Corte si pronunciò sostenendo che, poiché l'individuazione dei criteri di collegamento non è soggetta a vincoli di diritto europeo, lo Stato che vede la Società, residente nazionale, trasferire la propria sede all'estero, gode in virtù del cd. Principio di territorialità¹⁷, del diritto di poter imporre la tassazione sulle plusvalenze latenti emerse.

Tali principi sono poi stati ripresi nella sentenza dell'11 marzo 2004 *De Lasteyrie du Saillant*¹⁸, la quale analizza la fattispecie dell'*Exit Tax* applicata al trasferimento di residenza delle persone fisiche; mediante questa sentenza, viene individuato l'ulteriore principio secondo cui la tassazione delle plusvalenze, maturate al momento della perdita della residenza fiscale anziché al momento del realizzo, determina la violazione del principio di libertà di stabilimento.

Proprio in virtù di questa conclusione, la Corte iniziò ad avviare procedure di infrazione contro vari ordinamenti, tra cui l'Italia, ritenendo i vigenti regimi di *Exit Tax* eccessivamente penalizzanti per il contribuente; la Procedura d'Infrazione contro il nostro ordinamento fu avviata nel 2010 (Prot. 2010/4141).

cioè l'amministrazione centrale della società, siano ubicate sul loro territorio, ragion per cui lo spostamento dell'amministrazione centrale da tale territorio presuppone lo scioglimento della società con tutte le conseguenze che ne discendono sotto il profilo del diritto delle società e del diritto fiscale" [...] . Viene dunque rimessa la questione agli ordinamenti interessati dal trasferimento, con una soluzione analoga a quella accolta dall' art. 25, co. 3 l. n. 218/1995. [...]. Nel caso della legislazione inglese, nulla ostava dal punto di vista societario al trasferimento della sede effettiva, sicché l'autorizzazione si risolveva in una restrizione avente la sua causa esclusiva nel sistema tributario. Così stando le cose, l'affermazione sull'esistenza di divergenze tra i sistemi nazionali di diritto societario, si rivela inconsistente, se non per giustificare in modo vago, una presunta volontà dei redattori del trattato di non tutelare la libertà di stabilimento primario, con gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono sul piano extra-fiscale.

¹⁷ Cfr. art. 3 T.U.I.R.

¹⁸ Per l'analisi accurata della sentenza citata si rimanda al secondo paragrafo del seguente capitolo.

La Commissione infatti riteneva che l'Italia “fosse venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell' articolo 49 del TFUE e dell'articolo 31 dell'Accordo SEE in quanto le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell' UE o dello SEE o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro Stato Membro dell'UE o dello SEE, mentre le plusvalenze risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse in detta base imponibile”¹⁹.

La risposta del Governo Italiano a tale procedura, fu presentata il 3 maggio 2010; questa sosteneva la natura sistematica e non antielusiva della tassazione delle plusvalenze in uscita, coerentemente con tutti gli altri casi di espulsione di *assets* dall'impresa ai quali viene riconosciuta rilevanza fiscale dall'ordinamento interno, e richiamava peraltro la direttiva “*fusioni e scissioni*” 90/434/CEE, la quale prevede il diritto per lo Stato d'origine di tassare i plusvalori dei beni che non siano stati attribuiti ad una stabile organizzazione nell'ambito di un'operazione straordinaria, affermando che il regime previsto dall' art. 166 si uniformava alle stesse disposizioni e al principio di territorialità.

La norma infatti prevede l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze latenti solo dal momento in cui viene meno il collegamento territoriale con lo Stato, e di conseguenza con la perdita della potestà impositiva dello Stato d'origine. La difesa del Governo Italiano non fu comunque ritenuta

¹⁹ Cfr. Circolare Assonime n. 5 del 2014.

accettabile dalla Commissione, la quale emise la lettera di costituzione in mora in data 24 novembre 2010.

Da ultimo intervenne la Sentenza *National Grid Indus*²⁰, del 29 novembre 2011, che rappresenta il c.d. *leading case* in tema di *Exit Taxation* delle persone giuridiche soggette all'imposta sulle società²¹; tramite questa pronuncia infatti, la Corte di Giustizia chiarì i principi in materia di imposizione delle plusvalenze latenti all'atto del trasferimento all'estero stabilendo che la libertà comunitaria di stabilimento si applica anche quando si ha un trasferimento della residenza dell'impresa poiché si configura un esempio di trasformazione internazionale della società, alla quale si applicheranno consecutivamente due differenti diritti nazionali, quello dello stato d'origine e quello dello stato di destinazione. Ora, seppure i regimi di *Exit Tax* possono vincolare la libertà di stabilimento, si tratta di una previsione normativa che può essere giustificata dalla volontà di ripartire correttamente i diritti impositivi tra i due Stati; conformemente al principio di territorialità infatti, si comprende la ripartizione della tassazione in virtù della componente temporale, e cioè la residenza fiscale sul territorio durante il periodo in cui gli utili sono maturati²².

Ci si focalizzò quindi sulla definizione del momento in cui la plusvalenza si considera realizzata ed il momento in cui bisogna adempiere alla pendenza tributaria; a tal proposito, secondo la Corte, la previsione secondo cui bisogna procedere al pagamento dell' *Exit Tax* al momento del trasferimento della

²⁰ Per l'analisi accurata della sentenza citata si rimanda al terzo paragrafo del seguente capitolo.

²¹ Cfr. **“Exit Tax analisi fiscale e giurisprudenziale”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova**

²² Per ulteriori approfondimenti si veda la Circolare Assonime n. 5 del 2014

residenza e non al momento dell' effettivo realizzo del plusvalore, eccede la necessità di tutela della potestà impositiva dello stato di partenza, ma poiché tale disposizione dal punto di vista applicativo potrebbe generare non poche problematiche, la Corte dispose che i vari ordinamenti degli Stati membri possano prevedere una disposizione normativa che consenta al contribuente di optare liberamente per il pagamento immediato dell'imposta; questo perché seppure genera un maggiore ed immediato onere al contribuente, quest'ultimo risulta comunque dispensato dal pagamento degli oneri dovuti al pagamento differito dell'imposta.

Quanto espresso dalla Corte spinse l'Italia, al fine di uscire dalla procedura di infrazione, ad introdurre nell'art. 166 il regime di sospensione per la riscossione dell'*Exit Tax* relative ad operazioni di trasferimento della residenza in un altro stato dell'Unione europea o in determinati Stati aderenti all' Accordo sullo Spazio economico europeo²³; la modifica del testo del suddetto articolo fu realizzata con l'introduzione dell'articolo 91, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserendo nell'articolo i nuovi comma 2 – quater e 2 – quinquies²⁴.

²³ Lo Spazio economico europeo (SEE) nasce il 01/01/1994, con l'accordo firmato il 2 maggio 1992 tra l'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) e l'Unione Europea, con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato Europeo Comune pur non essendo membri dell'Unione. I membri attuali sono 31: tre dei quattro paesi aderenti all'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), senza la Svizzera (legata comunque all'Unione europea con l'accordo bilaterale Svizzera UE, e i 28 paesi membri dell'Unione europea.

²⁴ Art. 91 "Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141" 1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: «2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, ((comma 1,)) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella

Con l'introduzione di queste modifiche si è giunti alla finale formulazione dell'articolo 166 T.U.I.R.²⁵, ad oggi vigente.

Mediante l'ultimo comma il legislatore ha rimandato l'esplicazione delle modalità applicative della norma all' emissione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze²⁶, entrato in vigore il 3 agosto 2013, in notevole

assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

²⁵ Art. 166 Trasferimento all'estero della residenza “1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l). 2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione. 2-bis. Le perdite generate fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell'articolo 181.2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita. 2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.⁽¹⁾ 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento.⁽¹⁾”

²⁶ Per la trattazione completa del decreto si rimanda al secondo capitolo

ritardo rispetto quanto era stato previsto dall'articolo 91 del DL 1/12 (nel quale era previsto un termine di 60 giorni).

A questo decreto si sono susseguite una serie di ulteriori integrazioni, aventi l'obiettivo di formare un quadro di regole più complete in virtù delle problematiche che mano e mano sono emerse nell'applicazione della norma, e che nel corso di questo elaborato saranno analizzate al fine di cogliere gli aspetti maggiormente esplicativi di tali decreti, e le fattispecie che invece ancora aspettano di trovare una disciplina nell'ambito normativo.

2. La sentenza Lasteyrie e l'incompatibilità con il Diritto dell'Unione

Come menzionato nel primo paragrafo, la commissione Europea iniziò a sollevare il problema di incompatibilità dei vari regimi di *Exit Tax* previsti nei vari ordinamenti degli Stati Membri subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia, *De Lasteyrie du Saillant*, Causa C-9/02 dell'11 marzo 2004. Il caso esaminato era relativo ad una norma dell'ordinamento francese applicabile alle sole persone fisiche titolari di partecipazioni azionarie, non esercenti attività d'impresa, che trasferivano propria la residenza all'estero.

Infatti secondo il codice delle imposte francese, le plusvalenze latenti dei titoli mobiliari detenuti dai contribuenti i quali trasferivano la propria residenza in un altro Stato, erano soggette a tassazione immediata, ma potevano in via

residuale ottenere il differimento del pagamento dell'imposta sino all'effettivo realizzo, previa prestazione di adeguate garanzie.

In ogni caso l'Amministrazione finanziaria, al momento dell'effettivo realizzo delle plusvalenze, anche nell'ipotesi in cui il contribuente avesse optato per il pagamento immediato, doveva procedere al ricalcolo dell'imposta liquidata per verificare che essa non fosse superiore all'imposta corrispondente alle plusvalenze effettivamente conseguite; pertanto doveva essere computata al netto delle imposte sui redditi, eventualmente versate dal contribuente nello Stato di destinazione, computate in relazione a quelle plusvalenze. Nel caso in cui le plusvalenze non fossero state realizzate entro 5 anni dal trasferimento, o non fossero state ancora cedute, l'imposta precedentemente versata diventava rimborsabile, e qualora non fosse stata versata sarebbe decaduta la pendenza tributaria.

La norma francese descritta aveva una valenza chiaramente antielusiva, in quanto cercava di contrastare il fenomeno dei trasferimenti di comodo in paesi che concedevano regimi di esenzione dei *capital gains*; i residenti francesi infatti, all'alba di importanti cessioni di pacchetti azionari, trasferivano la loro residenza all'estero con l'intento di eludere la norma. In realtà quindi la normativa francese aveva solamente l'intento di contrastare un fenomeno di elusione fiscale, e non di esercitare la propria potestà impositiva, richiamando l'applicazione del principio di territorialità, sulle plusvalenze generate durante la permanenza del contribuente nel suo territorio nazionale.

La Corte di Giustizia Europea si espresse, in merito alla questione, affermando che, nonostante la legittimità della pretesa avanzata dallo Stato

francese di tassare le plusvalenze maturate sino al momento del trasferimento²⁷, la suddetta pretesa non poteva essere esercitata a prescindere dall'effettivo realizzo delle partecipazioni, ed il differimento non doveva essere sottoposto a condizioni o oneri. Infatti, coerentemente con l'obiettivo di prevenire l'elusione fiscale, la disposizione normativa doveva essere strutturata in modo da identificare e contrastare le sole operazioni puramente artificiali; una norma basata su una presunzione assoluta di frode in virtù del trasferimento all'estero della propria residenza fiscale violava, secondo la Corte, il principio di proporzionalità.

Di seguito si riporta parte della risposta della Corte: “Nella fattispecie, anche se l'art. 167 bis del CGI non vieta ad un contribuente francese di esercitare il suo diritto di stabilimento, questa disposizione non è tuttavia idonea a limitare l'esercizio di tale diritto avendo, perlomeno, un effetto dissuasivo nei confronti dei contribuenti che desiderano andare a stabilirsi in un altro Stato membro. [...] Per quanto riguarda la giustificazione relativa allo scopo di prevenire l'evasione fiscale, menzionata dal giudice del rinvio nella questione pregiudiziale, occorre rilevare che l'art. 167 bis del CFI non ha l'oggetto specifico di escludere da un vantaggio fiscale le operazioni puramente artificiali il cui scopo sarebbe di aggirare la normativa fiscale francese, ma riguarda in maniera generale ogni situazione in cui un contribuente detentore di partecipazioni

²⁷ Anche con lo specifico riferimento al caso Hughes de Lasteryrie su Saillant – afferma **G. Melis in “Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi”, 2009, Giuffrè** – è stato invocato l'argomento della coerenza, affermando che la contropartita risiederebbe nel fatto che la exit tax compenserebbe l'esonero temporaneo da imposta “dell' accrescimento del patrimonio costituito dalle plusvalenze” (Conclusioni dell' Avvocato Generale, pt. 72). Ragionamento che si tradurrebbe, traslato nel sistema di impresa, nella chiusura del ciclo fiscale dell'impresa stessa laddove il bene plusvalente abbia concorso alla produzione di componenti negative di reddito o, in una prospettiva più ampia, sia partecipe della variazione del patrimonio di impresa cui esso è destinato [...].

sostanziali in una società soggetta all'imposta sulle società trasferisca per una qualunque ragione il proprio domicilio fiscale al di fuori della Francia [...]. Orbene, il trasferimento del domicilio di una persona fisica fuori dal territorio di uno Stato membro non implica, di per sé, l'evasione fiscale. Una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può fondarsi sul fatto che il domicilio di una persona fisica sia stato trasferito in un altro Stato membro, né giustificare una misura fiscale che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato [...]”.²⁸

Da questo tratto di sentenza si evince chiaramente come la Corte sostenesse che quanto esposto dall'art. 167 bis del CGI²⁹ eccedesse ampiamente lo scopo di limitare i casi di evasione fiscale mediante il trasferimento della residenza all'estero; ulteriore opposizione venne presentata dall'art. 52 (ora 43) del Trattato della Comunità Europea – concernente la libertà di stabilimento – il quale osta a che uno Stato membro introduca un meccanismo di tassazione dei plusvalori latenti in caso di trasferimento di domicilio fiscale.

Tuttavia la Corte elaborò ulteriori considerazioni; riprese la posizione del Governo Danese, il quale sosteneva che l'art. 167 bis del CGI avesse come scopo impedire che i contribuenti traggano un indebito profitto dovuto alle disparità di trattamento fiscale dei vari Stati membri, aggiungendo però che la fattispecie in cui vi è una riduzione di entrate fiscali per uno Stato membro – secondo la Corte, la quale riprende la giurisprudenza consolidata - non era una

²⁸ Tratto dalla Sentenza 11.3.2004 – Causa C 9/02 – De Lasteyrie Du Saillant

²⁹ Code général des Impôts – Testo generale delle imposte francese; all' art. 167 bis del Codice Generale delle Imposte francese è previsto l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze latenti, maturate da un residente fiscale francese il quale muta la residenza fiscale.

motivazione sufficiente per giustificare una restrizione del diritto di stabilimento come quella prevista dall'articolo in esame.

Si pronunciò quindi la Corte in via definitiva – l'11 marzo 2004 – affermando che “*il principio della libertà di stabilimento posto dall'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro introduca, a fini di prevenzione di rischio di evasione fiscale, un meccanismo d'imposizione delle plusvalenze non ancora realizzate come quello previsto dall'art. 167 bis del code gèneral des impôts francese, in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori di questo Stato.*”³⁰

Al fine di compiere una trattazione esaustiva dell'argomento, è importante citare la sentenza *N Causa C – 470/04* del 2006, con la quale la Corte affrontò un altro caso di *Exit Tax* applicata alle plusvalenze latenti che emergono dal trasferimento di residenza di persone fisiche; nel caso specifico, la normativa olandese prevedeva che le imposte relative ai *capital gains* maturate sulle partecipazioni qualificate, venissero determinate al momento del trasferimento della residenza, e che le stesse potessero essere sospese al momento dell'effettivo realizzo mediante la presentazione di garanzie adeguate. La Corte in questo caso condivise la norma in virtù della corretta ripartizione della potestà impositiva tra i vari Stati, ma non ritenne condivisibile altrettanto la richiesta di garanzia e la determinazione del valore dei plusvalori al momento del trasferimento della residenza poiché inevitabilmente in questo modo non si

³⁰ Tratto dalla Sentenza 11.3.2004 – Causa C 9/02 – De Lasteyrie Du Saillant

sarebbe tenuto conto delle eventuali diminuzioni di valore che possono intervenire successivamente al trasferimento di residenza.

Proprio sulla base delle due sentenze sopra esaminate, venne inviata una comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, la quale si occupava delle varie normative relative la tassazione in uscita e della necessità di coordinamento delle politiche di imposizione diretta dei vari Stati membri.

La comunicazione in esame, la COM(2006)825, prese quanto esposto nella sentenza *De Lasteyrie* in merito alle persone fisiche e sviluppò una serie di considerazioni simili per i regimi concernenti le società, analizzando una via di compatibilità relativa alla legislazione comunitaria rispetto a quanto disposto dai vari Stati membri. Citando letteralmente il testo della suddetta comunicazione, si legge che *“La commissione ritiene che l’interpretazione della libertà di stabilimento fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa De Lasteyrie per quanto concerne le norme di imposizione all’uscita applicabili alle persone fisiche abbia anche implicazioni dirette sulle norme in materia di tassazione in uscita che gli Stati membri applicano alle società.”*³¹ Si precisa tra le note della comunicazione, ad ulteriore sostegno di questa interpretazione, che alcuni commentatori avevano osservato che, nella maggior parte del testo della sentenza *De Lasteyrie*, si faceva riferimento al generico “contribuente” e non ad uno specifico riferimento alle persone fisiche.

³¹ Si veda il testo originale della Comunicazione della Commissione n. 825 del 19.12.2006

Sulla base di quanto esposto nella sentenza citata, la Commissione ribadì ulteriormente che lo stato membro può calcolare al momento del trasferimento l'ammontare di reddito sulla base del quale verranno calcolate le imposte dovute in virtù del trasferimento di residenza, ma l'imposizione non può essere immediata; il differimento dell'imposta non può peraltro essere subordinato a condizioni quali la prestazione di adeguate garanzie. Mediante questa comunicazione la Commissione intendeva invitare gli Stati membri a far uso degli strumenti a disposizione per incentivare e migliorare lo scambio di informazione tra loro, anche per sopperire all'ulteriore problema della doppia imposizione e doppia esenzione che si genera in conseguenza a diverse impostazioni teoriche dei regimi di tassazione; al riguardo la Commissione suggerì due diverse impostazioni: la ripartizione dei diritti impositivi dei due Stati coinvolti nel trasferimento, rispetto alle plusvalenze realizzate dal contribuente connesse al periodo temporale di detenzione dei due Stati, alternativamente alla tassazione della quota di plusvalenza maturata sul territorio dell'uno e dell'altro Stato. Le suddette soluzioni si sono rivelate però di difficile applicazione proprio in virtù della disarmonia tra i diversi regimi fiscali dei vari Stati membri.

La Commissione europea iniziò quindi ad indagare sui vari regimi di *Exit Tax* previsti nei vari Stati membri, attivando una serie di procedure di infrazione verso vari paesi tra cui la Spagna, Danimarca, Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo ed Italia, poiché la normativa di questi ultimi risultava in contrasto rispetto all'applicazione del principio della libertà di stabilimento.

3. Le sentenze National Grid Indus, Cartesio e Vale: le linee guida dei decreti italiani

La Corte di Giustizia europea trattò per la prima volta nello specifico la tematica della compatibilità dei diversi regimi fiscali previsti dagli Stati membri con la *National Grid Indus*, con sentenza del 29 novembre 2011; con essa si trovò ad affrontare il caso di un trasferimento di residenza rilevante ai fini fiscali, di una società a responsabilità limitata, tra due Stati membri.

Il caso in giudizio risultava essere speculare a quello trattato nella sentenza *Daily Mail*³²: una società di diritto olandese, la *National Grid Indus*, aveva trasferito la propria sede amministrativa nel Regno Unito, e le plusvalenze latenti di quest'ultima erano state assoggettate al regime di *Exit Tax* previsto dall'ordinamento dei Paesi Bassi³³.

Dalla lettura della sentenza emergeva che il giudice del rinvio, a sostegno della posizione della società, affermava che la *National Grid Indus*, al fine di opporsi agli effetti fiscali che l'ordinamento dei Paesi Bassi ricollegava alla fattispecie di trasferimento della sede di amministrazione effettiva, poteva appellarsi al principio della libertà di stabilimento previsto all'art. 49 del TUE, e sosteneva che la tassazione, così come formulata dalla normativa, costituisse un ostacolo all'esplicazione della suddetta libertà. Seppure infatti in un primo momento si potesse considerare giustificata la tassazione dei plusvalori latenti

³² A tal proposito si richiama la nota n. 7 per la spiegazione del caso Daily Mail

³³ Si rimanda per una completa trattazione della sentenza a quanto esposto da **C. Alagna e P. Valente ne**, “**La sentenza National Grid Indus BV: l'Exit Tax nel caso di trasferimento all'estero**”, il fisco, 2012

allo scopo di garantire l'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli stati membri, afferma il giudice di rinvio, ci si chiedeva se tale previsione normativa potesse essere considerata sproporzionata in virtù del fatto che determinava un debito fiscale immediatamente esigibile, non tenendo oltretutto conto delle minusvalenze che potevano incorrere in un momento successivo rispetto al trasferimento di residenza³⁴.

A riguardo, secondo la Corte, l'art. 49 del TUE fungeva da limite e restrizione ai possibili impedimenti della libertà di stabilimento. Citando quanto venne affermato dalla Corte “ne risulta che la disparità di trattamento a cui sono soggette, nell'ambito delle disposizioni nazionali di cui alla causa principale, le società di diritto olandese che trasferiscono la propria sede amministrativa effettiva in un altro stato membro rispetto alle società di diritto olandese che trasferiscono la propria sede amministrativa effettiva all'interno del territorio olandese, costituisce una restrizione in linea di massima vietata dalle disposizioni del trattato relative alla libertà di stabilimento³⁵”. Per quanto attiene invece le minusvalenze incorrenti in un momento successivo al trasferimento, secondo la Commissione europea, lo Stato di provenienza avrebbe dovuto tenerne conto qualora lo Stato membro ospitante non le avesse considerate in un secondo momento. La Corte affermava che, sebbene potesse risultare una minusvalenza post trasferimento, per esempio dovuta a perdite di cambio che si erano prodotte dopo il trasferimento della *National Grid Indus* nel Regno Unito, lo Stato membro di provenienza, in questo caso i Paesi Bassi,

³⁴ Con tale affermazione il giudice di rinvio richiama espressamente quanto era stato in precedenza discusso dalla sentenza 11/3/2004 de Lasteyrie du Saillant.

³⁵ Si veda par. 41 della Sentenza *National Grid Indus*, causa C – 371/10 del 29.11.2011

non era tenuto a considerarle, contrariamente quanto suggerito dalla Commissione. L'imposta dovuta sulle plusvalenze latenti era determinata nel momento in cui cessa il diritto impositivo dello Stato di provenienza, e cioè quando si verifica il trasferimento di residenza. L'eventuale considerazione da parte dello Stato membro di provenienza o dello Stato di destinazione delle perdite su cambi, potrebbe portare a fenomeni di doppie deduzioni o doppie imposizioni di perdite o profitti; da ciò si deduce quindi, secondo l'espressione della Corte, che l'art. 49 TUE non funge da ostacolo ad una normativa secondo la quale l'importo della tassazione sulle plusvalenze latenti venga fissato in via definitiva, senza considerare eventuali plusvalenze o minusvalenze che possono incorrere successivamente, nel momento in cui la Società cessa di percepire utili tassabili nello Stato d'origine, in virtù del trasferimento della propria sede effettiva.

Secondo il giudice del rinvio, la restrizione alla libertà di stabilimento trova giustificazione quando è funzionale alla garanzia di una equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, anche in conformità al principio di territorialità connesso ad una componente temporale; in altre parole gli Stati membri esercitano il loro diritto impositivo su quelle plusvalenze realizzate sul territorio in relazione al periodo in cui la società aveva nello Stato in questione la residenza fiscale. Seppure, per la *National Grid Indus*, la restrizione in questione non potesse giustificare lo scopo di cui sopra, la Corte respinse le considerazioni siffatte dalla società ed affermò che uno Stato membro ha il diritto di tassare il valore economico generato da una plusvalenza latente sul

proprio territorio anche qualora non si sia effettivamente verificato l'evento del realizzo.

Per quanto concerne invece la riscossione immediata dell'imposta al momento del trasferimento, la previsione secondo cui la riscossione avviene al momento dell'effettivo realizzo del plusvalore, avrebbe costituito senza dubbio una misura meno coercitiva rispetto a quella prevista dalla normativa attuale; peraltro, secondo la Corte, il differimento della riscossione non avrebbe comportato eccessivi ulteriori oneri. Come evidenziato dalla sentenza però, secondo il governo tedesco, portoghese, spagnolo, finlandese, svedese e del regno unito, questa disposizione avrebbe potuto far emergere un rischio di evasione fiscale.

L'art. 49 TUE concernente la libertà di stabilimento non è di ostacolo alle normative degli Stati membri, le quali prevedono l'ipotesi della tassazione relativamente a plusvalenze latenti relative ad elementi patrimoniali, nel momento in cui la società effettua il trasferimento e quindi cessa di percepire utili tassabili nello Stato originario di residenza; la stessa norma risulta di ostacolo alla possibile previsione di uno Stato membro che impone alla Società che trasferisce la sua sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, l'immediata riscossione dell'imposta relativa ai plusvalori latenti³⁶.

Concludeva quindi la Corte, affermando che:

³⁶ Si vedano a tal riguardo per ulteriori approfondimenti, le considerazioni operate da **C. De Pietro**, "Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: una questione rimessa agli stati membri", *Rassegna Tributaria*, 2012, par. 5

“1) Una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo status di società del primo Stato membro, può invocare l’art. 49 TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità di un’imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede.

2) l’art. 49 TFUE dev’ essere interpretato nel senso che:

- non osta ad una normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale l’importo del prelievo sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di una società è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere evidenziati nello stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente;
- osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell’imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.”³⁷

³⁷ Si vedano le Conclusioni della Sentenza della Corte di giustizia, Causa C – 371/10, del 29.11.2011

In sintesi, secondo la Corte di Giustizia seppure era ammissibile il calcolo della plusvalenza nel momento in cui si effettua il trasferimento, senza tener conto delle plus o minusvalenze che potrebbero incorrere in un momento successivo al trasferimento, non sarebbe stato comunque ammissibile la riscossione immediata dell'imposta al momento del trasferimento.

Al fine di compiere una trattazione il più possibile completa, è importante soffermarsi su di un altro aspetto relativo a tale tematica, ripreso inizialmente dalla sentenza *Cartesio* del 16 dicembre 2008 e nella sentenza *Vale* del 12 luglio 2012, le quali indagarono sulle modalità di applicazione della normativa dei vari Stati, coinvolti nell'operazione di trasferimento di residenza.

Con la sentenza *Cartesio* C -210/06, la Corte di giustizia affrontò il caso di una società di diritto ungherese la quale aveva trasferito la sede in Italia, mantenendo però lo status giuridico di società di diritto ungherese. In questo caso la Corte aveva affermato che una società non poteva pretendere di mantenere lo status giuridico e l'assoggettamento alle norme dell'ordinamento dello Stato d'origine qualora si fosse verificato il trasferimento di sede effettiva o amministrativa in un altro Stato membro, sebbene gli Stati membri siano comunque tenuti a garantire la continuità giuridica del soggetto che si trasferisce, poiché il trasferimento non ha di per sé carattere liquidatorio.

Inoltre, con i regolamenti di diritto comunitario n. 2517/2001 e 1435/2003, vennero istituite la società europea e la società cooperativa europea; questi particolari soggetti hanno la possibilità di spostarsi liberamente tra i vari Stati membri, e possono costituirsi mediante la trasformazione di una società nazionale preesistente. Il regime di continuità giuridica che caratterizza questi

due enti ha portato la Corte a riconoscere che anche tutte le società di diritto nazionale possono trasferirsi mantenendo la propria personalità giuridica, e quindi senza dover procedere alla liquidazione della società; fermo restando la continuità giuridica dell'ente, la Corte aggiunse però che necessariamente il trasferimento comporta un mutamento del diritto nazionale applicabile. In conclusione la Corte evidenziava e regolava due diverse fattispecie: la trasformazione transfrontaliera, nella quale la società non è tenuta a sciogliersi, mantiene quindi la personalità giuridica ma è soggetta all'applicazione dei due differenti diritti nazionali; il trasferimento internazionale di sede sociale, nel quale la società rimane regolata dal diritto nazionale d'origine, in forza del principio di costituzione tipico di alcuni ordinamenti; entrambe le ipotesi rimangono tutelate dal diritto di stabilimento³⁸.

³⁸ Sull'argomento si cita anche l'analisi in dottrina operata da **A. Righini** **“Il trasferimento di sede all'estero: il valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione nel registro delle imprese”**, Il fisco, 2008 al par. 3, Profili civilistici del trasferimento transnazionale della sede. In linea di principio, afferma l'autore, gli ordinamenti che, in sede di trasferimento, non riconoscono la continuità giuridica delle società ivi costituite sono quelli che si rifanno alla c.d. teoria della sede reale o effettiva. Questi ordinamenti si fondano sull'idea che le società debbano avere un legame reale con lo Stato di cui adottano il sistema giuridico. Se tale legame viene meno in virtù del trasferimento della sede effettiva, non è più permesso qualificarsi secondo il diritto dell'ordinamento d'origine, ma è necessario un procedimento di riqualificazione nello stato in cui collocano la sede effettiva. Viceversa negli ordinamenti che aderiscono alla c.d. teoria dell'incorporazione il trasferimento della sede della società è ammissibile e si sostanzia in una mera modifica statutaria. Se si considerano i principi del diritto dell'Unione europea, i conflitti tra gli ordinamenti si devono ritenere superati anche e soprattutto in virtù del principio della libertà di stabilimento, sancita dal Trattato ex art. 43 e 48, la quale disciplina esplicitamente il trasferimento della Società Europea in continuità giuridica. Il criterio adottato dal legislatore italiano contempera il criterio dell'incorporazione. Ulteriori analisi in materia vengono promosse dal **G. Melis**, **“Profili sistematici del “trasferimento” della residenza fiscale delle società”**, 2005, al par. 3, le exit taxes “societarie” nella UE: un'ipotesi di classificazione. Occorre, secondo l'autore, distinguere tra ordinamenti che adottano il principio della sede reale e ordinamenti che adottano il principio dell'incorporazione; per quanto concerne i primi, emergono 3 differenti ipotesi: nella prima, gli effetti del trasferimento di residenza vengono assimilati dal punto di vista tributario, per espressa disposizione normativa e come necessaria conseguenza della perdita di “nazionalità”, alla liquidazione di società; ciò accade in particolare in Germania e in Francia. [...] In una seconda ipotesi, pur non determinando – nonostante l'adozione del criterio della “sede reale” – il trasferimento all'estero degli elementi costitutivi della residenza fiscale lo scioglimento della società, ciò nondimeno il legislatore tributario sancisce sic et simpliciter l'applicazione del regime fiscale della liquidazione; questo è ciò che accade in Belgio. [...] In una terza ed ultima ipotesi, nonostante l'adozione del principio della “sede reale”, non si rinvia alla

Con la successiva sentenza *Vale*, Causa C-378/10 del 12 luglio 2012, ci si interrogò in modo speculare, sulla posizione dello Stato di destinazione, e sul diritto di quest'ultimo di impedire l'operazione di ricostituzione transfrontaliera in virtù dell'assenza di una siffatta previsione nel proprio ordinamento, o più semplicemente di uniformare l'operazione nel rispetto delle regole previste nell'ordinamento per operazioni di trasformazioni interne.

Nella sentenza in questione, si analizzò il caso di una società a responsabilità limitata di diritto italiano la quale era intenzionata a cessare l'attività in Italia e trasferire la propria sede in Ungheria, assoggettandosi quindi al diritto Ungherese. Poiché però il diritto ungherese non prevedeva la trasformazione internazionale di società, e la società di diritto ungherese, originariamente italiana, sarebbe stata come costituita ex novo, il tribunale commerciale e la Corte di appello ungheresi respinsero la domanda, seppure la

disciplina della liquidazione, né si prevede una disciplina specifica delle exit taxes. Questo è ciò che accade in Austria. [...] Avendo riguardo ora agli ordinamenti che adottano il principio dell'incorporazione, vediamo che ciascuno di essi prevede una specifica disciplina di tassazione delle plusvalenze latenti diversa da quella propria della liquidazione, quale corollario della normale non determinazione da parte del trasferimento della sede all'estero di effetti qualificabili in termini di scioglimento della società. [...] Per quanto riguarda l'Italia, essa si pone in una posizione intermedia. [...] Si è peraltro visto come il dubbio se il trasferimento di sede comporti o meno la liquidazione della società sia ormai stato risolto in senso negativo, anche in virtù dell'adozione da parte del legislatore fiscale di una disciplina fiscale ad hoc quale è l'art. 20 – bis (ora 166) T.U.I.R. che chiaramente prescinde dalle vicende operanti sul piano internazionale – privatistico. E ancora **E. Volpicella, “Il trasferimento della sede della società tra diritto nazionale e giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”**, Il fisco, 2012, il quale richiama la normativa italiana ed afferma che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione; si applica però la legge italiano qualora la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività si trovano in Italia. Questa viene considerata un'applicazione “temperata” del criterio c.d. dell'incorporazione; si considerano di converso straniere le società costituite all'estero, che non abbiano in Italia nessuno degli elementi sopracitati; la società non può considerarsi nazionale per il fatto di aver stabilito nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che per stabilire la nazionalità di una società occorre condurre l'indagine sulla situazione sostanziale ed effettiva, senza limitarsi a quella formale ed apparente. Da ultimo si veda l'analisi operata da **R. Gabrielli e F. Di Cesare ne, “Il trasferimento della sede e della residenza fiscale in Italia”**, La gestione straordinaria delle imprese, 2014

fattispecie della trasformazione internazionale fosse tutelata dalla libertà di stabilimento, come affermato nella sentenza di Cartesio.

Nello specifico, la società VALE costruzioni S.r.l. si cancellò dal registro delle imprese prima di essersi iscritta in quello ungherese, realizzando così una soluzione di continuità. Al momento in cui la società VALE kft chiese l'iscrizione nel registro delle imprese ungherese, come avente causa della VALE S.r.l., questa venne negata perché non è possibile indicare quale dante causa una società che non sia ungherese³⁹.

Di norma il trasferimento di sede non prevede l'esplicita indicazione che la società nuova è l'avente causa della società preesistente, ma poiché il trasferimento societario in questo caso aveva comportato anche una trasformazione societaria, l'indicazione doveva dimostrare che il trasferimento di sede con mutamento del diritto applicabile avveniva senza soluzione di continuità. Si osserva tuttavia che con la cancellazione dal registro della società, si era verificata una soluzione di continuità che però, come chiarisce il governo italiano, poteva essere revocata riportando in vita la società con effetto *ex tunc*. Se non viene seguita la procedura corretta, la quale prevede la cancellazione dal registro solo dopo la registrazione della società all'estero, la possibilità di mantenere comunque in vita la società trasferenda seppure già cancellata dal registro delle imprese dipende dallo Stato di destinazione: lo Stato ungherese

³⁹ Sull'argomento si richiama quanto esposto in dottrina da **F. Baccaglioni**, "Il trasferimento di sede come esercizio della libertà di stabilimento", Diritto e pratica tributaria internazionale, 2012

però non riconosce alla società lo status di società di fatto o società in formazione.

Di norma il trasferimento di sede di società italiana all'estero, avviene con modifica della sede sociale indicata nello statuto, modifica della forma societaria e conseguente adattamento dello statuto dalle disposizioni del paese di destinazione, richiesta dell'iscrizione delle modifiche con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, che accetta il trasferimento nel momento in cui la procedura di costituzione risulta ultimata nello Stato d'arrivo della società.⁴⁰

In conformità infatti con quanto affermato nella sentenza di Cartesio, la Corte di Giustizia affermò che le disposizioni degli Stati membri che neghino la trasformazione internazionale di società originarie di altri Stati membri, costituivano una restrizione al diritto di stabilimento. Citando infatti quanto affermato dall'Avvocato generale, nelle Conclusioni del 15 dicembre 2011, al paragrafo 73 egli affermò che: "Lo Stato ospitante può indubbiamente imporre alla società di ricostituire tutte le condizioni che in base al diritto nazionale, sono applicabili a situazioni analoghe. Tuttavia non può applicare norme interne che potrebbero impedire la ricostituzione transfrontaliera per il solo motivo che il diritto nazionale delle società non ha previsto una siffatta operazione transfrontaliera".

⁴⁰ F. Baccaglini, "Il trasferimento di sede come esercizio della libertà di stabilimento", *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2012. L'autore analizza nel testo il trasferimento di sede di una società con cambiamento del diritto nazionale – trasformazione transfrontaliera – la quale fattispecie rientra tra le attività economiche per le quali gli Stati membri sono tenuti al rispetto della libertà di stabilimento; da ciò deriva che la discriminazione di una trasformazione transfrontaliera rispetto una trasformazione domestica costituirebbe una restrizione alla libertà di stabilimento.

La procedura del caso Vale presenta delle anomalie oltre che in un'ottica procedurale come analizzato in precedenza, anche dal punto di vista teorico. Si sottolinea infatti che la normativa italiana di diritto privato internazionale che disciplina il trasferimento di sede, nonché il comma 3 dell'art. 25 L. 218/95, afferma che "I trasferimento della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in tessere conformemente alle leggi di detti Stati interessati". Vediamo che in questo caso, poiché non vi è conformità del trasferimento di sede alla legge dello Stato di immigrazione, questa seconda condizione prevista dalla normativa italiana non è soddisfatta.⁴¹

Riassumendo in punti chiave quanto previsto dalla Corte di giustizia, data l'analisi delle sentenze qui esaminate, si può riassumere che:

- La libertà di stabilimento, principio previsto dall'art. 49 TUE, si applica sia nell'ipotesi in cui si verifica un vero e proprio trasferimento internazionale di sede sociale senza mutamento del diritto nazionale applicabile, sia quando si configura un'ipotesi di trasformazione internazionale della società, con la conseguente applicazione consecutiva dei due differenti diritti nazionali alla società trasferita;
- I regimi di *Exit Tax* previsti dai vari ordinamenti nazionali che prevedono la tassazione dei plusvalori non realizzati, i quali sorgono in virtù del trasferimento di residenza, costituiscono in via di principio una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché non è previsto un regime analogo per i

⁴¹ Si veda la massima n. 9, "**Trasferimento sede di società italiana all'estero e di società estera in Italia**", approvata dall'osservatorio sulla riforma del diritto societario del Consiglio Notarile di Milano, in data 16.10.2007

trasferimenti o le trasformazioni che si verificano all'interno del territorio nazionale;

- La restrizione di cui sopra trova giustificazione nella necessità di garantire una corretta ripartizione tra i diritti impositivi tra gli Stati membri nei quali si verifica il trasferimento o la trasformazione, la quale risulta essere connessa ad una componente temporale di residenza fiscale sul territorio dello Stato membro, durante il periodo in cui gli utili sono maturati;
- La Corte distingue inoltre il momento in cui la plusvalenza si considera realizzata ed il momento in cui può essere riscossa.

Secondo la Corte infatti è corretto e rispetta il principio di proporzionalità impositiva tra i vari Stati membri, coinvolti nell'operazione, la disposizione secondo cui la plusvalenza e l'ammontare dell'imposta viene determinato nel momento in cui si verifica il trasferimento di residenza, e quindi viene a mancare la potestà impositiva dello Stato d'origine; eccede questa esigenza la disposizione secondo cui la riscossione delle imposte debba avvenire al momento del trasferimento, prima dell'effettivo realizzo della plusvalenza. In altre parole lo Stato d'origine deve lasciare la possibilità al contribuente di optare per il regime del differimento della tassazione (cd. *Tax deferral*); tuttavia, date le molteplici difficoltà cui si incorre seguendo la suddetta definizione normativa, con particolare riferimento agli aspetti applicativi di quest'ultima, la Corte ritenne comunque conforme al diritto comunitario la fattispecie in cui la disciplina nazionale consenta al contribuente di optare per il pagamento immediato dell'imposta; se in un primo momento infatti questa previsione penalizza in termini finanziari il contribuente, dispensa egli stesso

dagli oneri amministrativi successivi per attuare il pagamento differito dell'imposta.

Come si è potuto osservare nel primo paragrafo del capitolo, con la sentenza *National Grid Indus*, avviene un'importante modifica all'articolo 166 T.U.I.R., con l'inserimento del comma 2 – quater e quinquies, i quali rispettivamente inseriscono nell'ordinamento italiano la possibilità di optare per il differimento dell'imposta, e parallelamente rimandano all'emanazione di un decreto nazionale le modalità attuative di quanto disposto nell'articolo.

Si passa ora al secondo capitolo, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia europea, con l'analisi dell'evoluzione normativa nazionale, la quale è stata direttamente influenzata e modificata in virtù delle considerazioni siffatte a livello comunitario.

CAPITOLO 2

LA NORMATIVA NAZIONALE: LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E LE PROBLEMATICHE RIMASTE IRRISOLTE

Sommario: Premessa - 1. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2013 - 1.1. le linee guida adottate - 1.2. Analisi delle singole disposizioni normative – 2. Il trasferimento di residenza e la disciplina dello split year: problemi di doppia imposizione e doppia esenzione - 3. Il Decreto del 2 luglio 2014 ed il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - 4. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, aspetti applicativi della normativa

Premessa

In questo capitolo, come anticipato, verranno trattati i diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel nostro ordinamento in merito alla disciplina della tassazione in uscita, a seguito delle posizioni espresse dalla Corte di Giustizia Europea, evidenziando nel corso della trattazione le problematiche da potersi considerare risolte mediante tali interventi, e soffermandosi su quelle che ancora necessitano di un intervento legislativo in tal senso.

1. Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2013

1.1. Le linee guida adottate

Il recepimento della normativa comunitaria, nonché delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, all'interno dell'ordinamento nazionale, avvenne con il Decreto attuativo del 2 agosto 2013⁴² (di seguito, decreto 2013), demandato proprio nel comma 2 – quinquies dell'art. 166 T.U.I.R.; il decreto adotta le linee guida stabilite dalle sentenze analizzate nel precedente capitolo, e articola una serie di disposizioni attuative per disciplinare diversi aspetti relativi l'attuazione della tassazione in uscita.

Per quanto attiene l'ipotesi del c.d. *tax deferral* prevista al comma 2 – quater dell'art. 166 T.U.I.R. nonché punto focale del decreto in esame, si osserva che,

⁴² Nella trattazione dell'argomento si cita il contributo di S. Mayr, **“Trasferimento della residenza delle società: i problemi che dovrà affrontare il decreto attuativo”**, secondo il quale *“Il decreto attuativo dovrà affrontare diverse questioni, di non facile soluzione, tra le quali assumono particolare rilievo: la caratterizzazione o meno dell'opzione in termini “all in - all out”; la natura dei beni su cui calcolare il plusvalore maturato fino al momento del trasferimento della residenza. I problemi più delicati sorgono con riferimento ai beni immateriali (iscritti o meno nel bilancio come asset), quali marchi, brevetti, know how, avviamento, ma anche determinate funzioni aziendali alle quali è attribuibile un valore economico al momento del trasferimento della residenza; le modalità di calcolo del plusvalore latente in base al valore normale del bene; in particolare dovrà essere chiarito se il “valore normale” richiamato dall'art. 166, comma 1, debba essere ancora quello definito dall'art. 9, commi 3 e 4, del TUIR, oppure valga il concetto (non del tutto sovrapponibile) del valore “at arm's length” come determinato in base al Rapporto OCSE sui prezzi di trasferimento del 22 luglio 2010; l'individuazione del momento del realizzo (all'estero) del plusvalore, che interrompe la sospensione della tassazione in Italia, e in particolare se tale momento debba essere individuato, come sembrerebbe, in base ai criteri italiani o a quelli dell'ordinamento estero; il destino delle “latenti” variazioni in diminuzione del reddito imponibile e il destino di plusvalori già tassati (con imposta sostitutiva) quando il riconoscimento dei nuovi valori fiscali ai fini dell'ammortamento o ai fini della plusvalenza in caso di cessione è subordinato al decorso di un certo periodo di tempo dall'affrancamento dei valori e il trasferimento della residenza avviene proprio in questo “periodo di osservazione”; l'eventuale pretesa, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di interessi sul pagamento differito dell'imposta e/o di una garanzia del credito per le imposte sospese; la sorte delle perdite pregresse (compresa quella corrente dell'ultimo periodo d'imposta) in assenza di una stabile organizzazione dopo il trasferimento della residenza: tali perdite dovrebbero essere considerate deducibili dal reddito imponibile costituito dalle plusvalenze latenti; la definizione della documentazione che la società dovrà preparare e consegnare all'Amministrazione finanziaria al momento dell'uscita e alla fine di ogni periodo d'imposta successivo.”*

mentre la Commissione Europea raccomandava, nella Comunicazione 825 del 2006, l'assoggettamento della plusvalenza a tassazione in via differita al momento del realizzo e nei limiti del maggior valore effettivamente realizzato nello Stato di destinazione, comportando ipoteticamente una variazione oltre che in aumento, anche in diminuzione dell'imposta in ragione ai possibili minori valori conseguiti all'estero, la Corte perviene nel corso delle sentenze⁴³ ad un diverso orientamento: la previsione secondo cui il calcolo della plusvalenza sia da effettuare al momento del trasferimento del complesso aziendale, e la facoltà di optare per il differimento della riscossione dell'imposta al momento dell'effettivo realizzo.

Tale orientamento fu poi adottato dal decreto 2013 e dall'art. 166, poiché l'espressione della Commissione non risultava compatibile con i criteri di ripartizione dei diritti impositivi tra i vari ordinamenti.

Relativamente al regime di sospensione della *Exit Tax*, si osserva che così come disposto dalla normativa vigente prevista all'art. 166 T.U.I.R. al momento dell'emanazione del decreto, ed anche come ripreso dal decreto stesso, il principio trova applicazione limitatamente alle ipotesi di trasferimento di residenza che si verificano mediante lo spostamento di sede, e non si estende alle fattispecie in cui questo avviene in via indiretta, per effetto di operazioni straordinarie, quali conferimenti, scissioni, fusioni a carattere transfrontaliero, le quali rimangono pertanto escluse dal regime di *tax deferral*; tali operazioni

⁴³ Si veda in particolare quanto detto in precedenza relativamente alla sentenza *National Grid Indus*

sono disciplinate specificatamente dalla direttiva 90/434/CEE⁴⁴, successivamente modificata dalla direttiva 2005/19/CEE richiamate dagli artt. 178 e ss. del T.U.I.R. il quale dispone all'art. 179, comma 6: "Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178⁴⁵, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione

⁴⁴ L'art. 10 Comma 1 della direttiva 90/434/CEE afferma che: "Qualora fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione od i un conferimento di attivo, figurino una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, questo Stato rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione. Lo Stato della società conferente può tuttavia reintegrare nei profitti imponibili di tale società le perdite anteriori dello stabilimento permanente che sono state eventualmente dedotte dall'utile imponibile della società in detto Stato e che non sono state compensate. Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato a cui appartiene la società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se il primo Stato fosse lo Stato della società conferente".

⁴⁵ Si riporta il testo del comma 1 lettera da a) a d) dell'art. 178 del TUIR: "Le disposizioni del presente capo si applicano: a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990 [...]; b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta; b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio; c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse [...]."

situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti”.

La coesistenza di regimi così differenti in materia di *Exit Tax*, i quali prevedono diverse ipotesi di sospensione o meno della corresponsione dell'imposta in relazione all'operazione generativa del trasferimento di residenza, conseguente o ad un'operazione straordinaria, o ad un trasferimento diretto di sede, costituisce un'incongruenza del sistema⁴⁶; tale incongruenza, come vedremo, è stata disciplinata con disposizioni di recentissima emanazione.

Seppure nella sentenza *National Grid Indus* non viene esaminata l'ipotesi del trasferimento all'estero di una stabile organizzazione; si osserva che all'ultimo periodo del comma 1 del decreto 2013, è previsto il regime di sospensione anche per quest'ultima fattispecie, dato che nella procedura di infrazione n. 2010/4141, se ne fa specifico riferimento. Il decreto infatti aderisce all'indirizzo della Corte di Giustizia UE, la quale esamina diffusamente la questione nella sentenza del 6 settembre 2012, causa C-38/10⁴⁷, relativa ad un

⁴⁶ Si osservino le considerazioni operate in dottrina ad opera di **M. Piazza e M. Valsecchi in “Exit Tax: questioni ancora aperte dopo l’emanazione delle norme attuative”**, il Fisco, 2014, i quali sostengono che le modifiche, introdotte nell’art. 166 del Tuir allo scopo di chiudere il procedimento d’infrazione portato avanti dalla Comunità Europea, si sono limitate a regolare il trasferimento di sede e quello di stabile organizzazione anche perché il procedimento era riferito solo a questa casistica. Di conseguenza, il decreto 2013 prima ed il decreto 2014 poi, come vedremo, trascurano le analoghe operazioni di fusione, scissione e conferimento intracomunitarie, regolate dall’ art. 179 del Tuir. Ciò può far ritenere che, a parere del ministero, in caso di fusione scissione o conferimento intracomunitario che non comporti la costituzione di una stabile organizzazione in Italia vi sia integrale e immediato realizzo dei beni appartenuti alla società fusa o scissa e che il regime di sospensione per i beni confluiti in una stabile organizzazione in seguito ad un’operazione straordinaria venga meno nel momento in cui questi beni vengano distolti dalla stabile organizzazione.

⁴⁷ Si veda quanto esposto nell’introduzione delle Conclusioni dell’avvocato generale Paolo Mengozzi relative alla Causa C – 38/10, nelle quali esplica: “[...] La Commissione europea

contrasto tra la Commissione europea e la Repubblica Portoghese; con tale sentenza la Corte afferma l'incompatibilità della normativa portoghese con il diritto dell'unione ed il principio all'art. 49 del TUE, in relazione alle disposizioni con la quale si applica immediata tassazione alle plusvalenze latenti dei beni della stabile organizzazione, nel caso in cui si verifichi il trasferimento degli attivi della stessa, in un altro Stato membro, per continuare in quest'ultimo lo svolgimento della propria attività. Secondo la Corte infatti, la libertà di stabilimento coinvolge sia il trasferimento di sede societaria, sia il trasferimento in un altro Stato Membro di una *branch*, una *subsidiary*.

Sempre nella stessa sentenza la Corte ha parimenti affermato che, qualora la *branch* o stabile organizzazione cessi di esercitare la sua attività e procedesse alla sua liquidazione, in questa circostanza la tassazione immediata delle plusvalenze latenti viene legittimata, sia che gli *assets* vengano dismessi o che vengano trasferiti all'estero⁴⁸.

Come infatti afferma l'Avvocato Generale Paolo Mengozzi, nelle conclusioni presentate il 28 giugno 2012, in merito alla tassazione immediata delle plusvalenze in caso di cessazione dell'attività si nota che: "[...] nella specie, contrariamente alla situazione esaminata supra del trasferimento della sede di

rimprovera alla Repubblica portoghese di aver violato la libertà di stabilimento sancita all'articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE) e all'articolo 32 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo SEE), adottando e mantenendo in vigore le disposizioni nazionali in forza delle quali quest'ultima assoggetta a immediata imposizione le plusvalenze latenti, cioè le plusvalenze accumulate ma non realizzate, relative: - agli elementi attivi del patrimonio di società portoghesi che trasferiscono la loro sede statutaria e la loro sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell'accordo SEE; - agli elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente in caso di cessazione delle attività di tale organizzazione sul territorio portoghese e - agli elementi attivi del patrimonio destinati ad una stabile organizzazione portoghese di una società non residente al di fuori del territorio portoghese."

⁴⁸ Cfr. Circolare Assonime n. 5/2014

una società portoghese in un altro Stato membro per la quale la Repubblica portoghese esercita il suo potere impositivo a titolo di Stato membro di origine, il prelievo di un'imposta sulle plusvalenze latenti al momento della cessazione delle attività di una stabile organizzazione in Portogallo di una società non residente, [...], rientra nell'esercizio della competenza tributaria di tale Stato membro a titolo di paese ospitante di tale organizzazione. Conformemente alla formulazione dell'articolo 43 CE, l'obbligo che grava sullo stato membro ospitante è quello di assicurare il beneficio del trattamento nazionale.”

Aggiunge infatti nel corso della trattazione che indipendentemente dalla natura e dalla portata del patrimonio della stabile organizzazione, qualora quest'ultima concludesse la sua attività in Portogallo, implicherebbe comunque il pagamento immediato dell'imposta connessa ai plusvalori latenti relativi agli attivi della stabile organizzazione.⁴⁹

Il legislatore si uniforma, mediante il decreto 2013, alla posizione della Corte di Giustizia UE, e riconosce la sospensione della riscossione dell'imposta nell'ipotesi di trasferimento all'estero di stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

⁴⁹ Si veda quanto esposto nella Sentenza, nella quale la Corte afferma al par. 34 e 35 che: “[...] Orbene non si può pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, trarre da tale considerazione della Corte la conseguenza che, da un lato, la fine del collegamento degli attivi di una stabile organizzazione ad una qualsiasi attività economica in uno Stato membro e, dall'altro, il trasferimento di tali attivi in un altro Stato membro in occasione della cessazione dell'attività della suddetta stabile organizzazione nel primo Stato membro siano situazioni comparabili. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, si deve constatare che la prima censura della Commissione, laddove deduce una violazione dell'articolo 49 TFUE, è fondata nella misura in cui riguarda il trasferimento, da parte di una società portoghese, della sua sede statutaria e della sua direzione effettiva in un altro stato membro o il trasferimento, da parte di una società non residente in Portogallo, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione portoghese, dal Portogallo verso un altro Stato membro, e respingere per il resto il ricorso.”

Tale orientamento risulta coerente anche con la posizione adottata dal Consiglio Ecofin⁵⁰ del 2 dicembre 2008, il quale precisa che “per trasferimento di attività economiche si intende qualsiasi operazione nel corso della quale un contribuente soggetto all’imposta sulle società [...] cessa di essere assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche o fisiche in uno Stato membro [...] ovvero – traferisce una combinazione di attività e passività da una sede o stabile organizzazione dello Stato di uscita ad una stabile organizzazione o sede nello Stato d’accoglienza”. In base a quest’ultima impostazione è possibile ritenere che il beneficio del c.d. *tax deferral* sia applicabile non solo all’ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione, ma anche nel caso di trasferimento di un ramo aziendale, idoneo a svolgere un’attività nello stato di destinazione, seppure questa possibilità non risulta essere espressamente codificata nella norma al tempo del decreto 2013. Come evidenzia però Assonime⁵¹, la fattispecie in cui vengano trasferiti singoli beni della stabile organizzazione, non risulta essere specificatamente esaminata da nessuna sentenza comunitaria, né tantomeno dal decreto 2013, il quale sembra anzi voler limitare le fattispecie di applicazione del principio della sospensione, alle sole ipotesi di trasferimento di rami d’azienda o complessi produttivi coordinati⁵².

Una tematica di cui il Decreto in esame non si occupa, è la determinazione dei valori fiscali da attribuire ai beni delle imprese estere che trasferiscono la

⁵⁰ Con il termine Consiglio Ecofin si indica il Consiglio Economia e Finanza, una delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio dell’Unione Europea. Il Consiglio è composto dai ministri delle finanze dei vari Stati membri.

⁵¹ Cfr. Circolare Assonime n. 5 del 2014.

⁵² Si vedrà infatti che proprio quest’ultimo orientamento è quello poi stato adottato dal Decreto crescita ed internazionalizzazione, di cui si parlerà nel terzo capitolo

loro sede, nonché residenza fiscale, in Italia: ipotesi “in entrata” e non più “in uscita”, come fin’ ora esaminato. In merito, si segnalano la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 345 del 2008, nella quale l’Agenzia si esprime affermando che i beni in ingresso devono essere valutati ai valori storici ogni volta che il trasferimento avvenga in continuità e senza tassazione delle plusvalenze da parte dell’ordinamento di partenza; il maggior valore corrente potrebbe essere riconosciuto qualora i beni siano stati assoggettati a tassazione in uscita; si segnala anche la risoluzione del Consiglio Ecofin del 2 dicembre 2008, la quale afferma che i due Stati tra i quali avviene il trasferimento, dovrebbero far riferimento ad un valore comune, costituito dal valore di mercato alla data del trasferimento; qualora non si giungesse ad un accordo, gli Stati coinvolti dovrebbero istituire una procedura di composizione delle controversie⁵³. Questa tematica come si può ben osservare necessita da parte del nostro ordinamento una codifica a livello normativo la quale, è stata oggetto del Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, oggetto di analisi nel terzo capitolo di questa trattazione.

Altra considerazione da operare in merito alla tassazione del valore normale dei componenti dell’impresa non confluiti in una stabile organizzazione, va fatta relativamente all’eventuale comprensione o meno tra le componenti aziendali soggette a realizzo, anche dei beni immateriali non considerati nel patrimonio nella società oggetto di trasferimento, ed eventualmente dell’avviamento⁵⁴.

⁵³ Cfr. Circolare Assonime n. 5/2014

⁵⁴ Cfr. **Alberto Righini** “**Alcune problematiche fiscali del trasferimento della sede all’estero: La tassazione dei valori immateriali**”, Il fisco, 2005

Relativamente ai beni immateriali, è stato osservato in dottrina che il loro trattamento può rivelarsi problematico proprio in virtù della natura degli stessi beni, poiché questa fa sì che il loro valore non sia ricompreso ed iscritto nella contabilità societaria; questo potrebbe lasciar spazio a manovre di tipo elusivo non ricomprendendo gli stessi beni nella base imponibile proprio in virtù della loro difficile collocazione ed eventualmente riconoscimento⁵⁵. Se infatti da un lato è corretto ammettere la ricomprensione di questi ultimi in quanto fanno effettivamente parte del complesso aziendale, non è altresì trascurabile il potenziale elusivo insito nel trasferimento stesso.

Altra problematica è quella della considerazione o meno dell'avviamento all'interno della base imponibile; su tale questione la dottrina sostiene diverse tesi. Alcuni autori sostengono la tesi dell'impossibilità di tassare l'avviamento in quanto quest' ipotesi non risulta essere compresa nel testo della normativa; oltretutto non è prevista nel nostro ordinamento una fattispecie di realizzo dell'avviamento⁵⁶. Altri autori invece sostengono l'irrilevanza dell'espresso rinvio della norma all'avviamento in quanto esso è ricompreso

⁵⁵ In dottrina osserviamo a tal proposito la considerazione di **Marino G.**, in **La residenza nel diritto tributario**, Cedam, 1999, p. 236, il quale sostiene che “Grande attenzione dovrebbe essere riservata ai beni immateriali che potrebbero sfuggire alla confluenza nella stabile organizzazione [...] il trasferimento di residenza all'estero senza un'opportuna “connessione” con la stabile organizzazione potrebbe comportare l'automatico trasferimento di tali diritti nello Stato di nuova residenza, da cui potrebbero essere venduti in agevolazione fiscale”.

⁵⁶ Si fa riferimento a quanto sostenuto da **S. Mayr**, “**Effetti del trasferimento della sede all'estero**”, Corriere tributario, 1995, nel quale egli sostiene che “il realizzo a valore normale dovrebbe riguardare però unicamente i beni iscritti nella contabilità dell'impresa individuale con l'esclusione quindi del realizzo di un eventuale avviamento, ciò si ricava non soltanto dal testo letterale della norma, ma anche dall'inesistenza di un'operazione tipicamente connessa al realizzo dell'avviamento”.

automaticamente nel complesso di beni aziendali indicato dalla norma, in quanto parte integrante dello stesso complesso⁵⁷.

Una prima conferma della posizione a favore del realizzo sia dei beni immateriali che dell'avviamento si ha con la risoluzione n. 124/E del 2006 nella quale l'Agenzia delle Entrate analizza la fattispecie in cui si verifica la chiusura di una stabile organizzazione; in tale ipotesi l'Agenzia evidenzia come, nel caso di trasferimento all'estero di attività aziendali, questo "comporterebbe, per la stabile organizzazione presente in Italia, il realizzo – sulla base del valore normale – dei componenti del complesso aziendale composto, tra l'altro, dalla lista clienti e dalle competenze e *know how* propri della struttura esistente"⁵⁸; è corretto quindi, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, ricomprendere tra il complesso di beni aziendale anche i beni immateriali prodotti dall'impresa stessa.

La riconferma di questa impostazione si ricava proprio nel primo comma del decreto in esame il quale aggiunge che "nei suddetti componenti si comprendono il valore dell'avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri dell'impresa, determinati sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento".

⁵⁷ Posizione questa sostenuta da **Alberto Righini** "Alcune problematiche fiscali del trasferimento della sede all'estero: La tassazione dei valori immateriali", Il fisco, 2005

⁵⁸ Ripreso dal testo della risoluzione 124/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2006

1.2. Analisi delle singole disposizioni normative

Il decreto 2013 è composto da un unico articolo suddiviso in 9 commi.⁵⁹

Al comma 1, il legislatore prevede la possibilità, per i soggetti esercenti imprese commerciali i quali trasferiscono la residenza in Stati membri dell'UE o in stati aderenti all' Accordo sullo spazio economico europeo, di optare per la sospensione dell'imposta relativa alla plusvalenza, determinata sulla base del valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non sia confluito in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; nel suddetto comma è prevista altresì l'applicabilità della norma al trasferimento di una stabile organizzazione dal territorio dello Stato in un altro Stato membro.

Relativamente all'esercizio dell'opzione riguardante il regime di sospensione, al comma 5 del decreto è previsto l'esercizio in maniera distinta in relazione a ciascun cespite o componente trasferito all'estero.

Al comma 2 si elencano gli elementi esclusi dal regime di sospensione, quali i maggiori e minori valori i beni elencati all'art. 85 del TUIR⁶⁰, i fondi in sospensione d'imposta e gli altri componenti positivi e negativi, che concorrono

⁵⁹ Cfr. Decreto 2 agosto 2013

⁶⁰ Art. 85 TUIR, comma 1 "Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art.87 [...] e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro [...] h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge."

a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta; questi elementi sono immediatamente tassabili. A tal proposito si evidenzia una problematica sollevata da Assonime⁶¹, relativamente ai componenti positivi e negativi di reddito, provenienti da esercizi precedenti di cui è stata rinviata la rilevanza fiscale e che, data la disposizione normativa al seguente comma, non concorrono alla determinazione della plusvalenza di cui è stata rinviata la rilevanza fiscale; si pensi ad esempio ai costi di manutenzione e riparazione, che non vengono imputati in aumento rispetto ai beni cui si riferiscono in bilancio, i quali sono deducibili in 5 anni. Ci si chiede quale possa essere il loro trattamento in caso di trasferimento all'estero dell'impresa, e a tal proposito Assonime distingue due differenti ipotesi.

- Se con il trasferimento dell'impresa non rimane in Italia una stabile organizzazione, la vicenda risulterebbe analoga alla liquidazione dell'ente; di conseguenza le residue quote deducibili o tassabili degli elementi reddituali dovrebbero comunque andare a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta;
- Se invece rimane nello Stato una stabile organizzazione, vi sono diversi orientamenti: secondo alcuni interpreti, queste posizioni soggettive devono comunque assumere rilievo, seppure il complesso aziendale è confluito in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; secondo altri invece, solamente nel caso di cessazione dell'attività in Italia bisogna tener conto di quest'ultime componenti.

⁶¹ Cfr. Circolare Assonime n. 5/2014

Questo punto sarà quindi oggetto di chiarimento dei futuri interventi normativi.

In conformità con i principi sanciti dalla sentenza *National Grid Indus*⁶², il comma 3 statuisce che il calcolo delle imposte relative alla plusvalenza realizzata al momento del trasferimento, avviene senza tener conto delle plusvalenze o minusvalenze che possono intervenire in un momento successivo al trasferimento.

Le perdite relative ad esercizi precedenti, si prevede al comma 4, compensano in via prioritaria il reddito dell'ultimo periodo d'imposta⁶³. In questo senso il decreto prevede l'utilizzabilità delle perdite le quali si trovano a compensare prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo di residenza fiscale in Italia, di modo che l'eccedenza compensi la plusvalenza; le ulteriori perdite residuali possono essere utilizzate in diminuzione del reddito della stabile organizzazione mantenuta in Italia. Nell'analisi della norma effettuata da Assonime⁶⁴, viene evidenziata una lacuna normativa in merito alla ripartizione delle eventuali perdite nel caso in cui l'impresa che trasferisce la residenza fiscale all'estero, fa parte di un consolidato fiscale o opta per il regime di

⁶² Si veda il Capitolo 1, paragrafo 3

⁶³ Sempre il comma 4 fa riferimento all'art. 166 per la disciplina di eventuali perdite ancora residue, il cui articolo al comma 2-bis afferma che "*le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effettuato il trasferimento all'estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della... stabile organizzazione [...]*". Si noti che le seguenti disposizioni sono da coordinare con quanto previsto dall'art. 84 del TUIR, relativo al regime del riporto delle perdite, modificato dal DL 23 del 2011; il suddetto decreto prevede la possibilità di riportare in avanti per più periodi di imposta le perdite, ed al contempo una riduzione della quota di reddito compensabile, la quale non può essere superiore all' 80%. La ratio della norma è garantire l'utilizzabilità delle perdite senza limiti di tempo per compensare l'intero reddito realizzato complessivamente nei periodi successivi.

⁶⁴ Cfr. Circolare Assonime n. 5/2014

trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 117 e 115 del TUIR⁶⁵. Per quanto invece attiene il calcolo della plusvalenza, la norma rimane aperta individuando come momento di realizzo il “periodo in cui avviene il trasferimento”, previsione normativa poco chiara, oggetto di modifiche nel decreto successivo⁶⁶.

Il versamento delle imposte oggetto di sospensione, secondo il comma 6, avviene nell’esercizio in cui gli elementi del complesso aziendale si ritengono realizzati ai sensi dell’art. 85 del TUIR. E’ bene considerare però che questa disposizione normativa, lascia diverse lacune in merito ad ipotesi di realizzo non espressamente previste nella norma; questa disposizione pertanto sarà oggetto di revisione nei successivi interventi normativi.

Al comma 7 il decreto 2013 prevede, in alternativa al versamento immediato dell’imposta o all’adozione del regime di sospensione, la possibilità di rateizzare le imposte in quote costanti in riferimento all’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento, di un importo maggiorato degli interessi⁶⁷. E’ previsto inoltre l’apposizione di garanzie proporzionali all’imposta sospesa.

Al comma 8 sono previste una serie di ipotesi di decadenza del beneficio della sospensione; questa disposizione è stata ideata per limitare il beneficio ai soli casi in cui occorre tutelare la libertà di stabilimento; le suddette ipotesi sono costituite da:

⁶⁵ All’art. 115 comma 3 del TUIR: “[...] Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.”

⁶⁶ Si veda l’analisi del Decreto 2 luglio 2014 al paragrafo 3 del seguente capitolo.

⁶⁷ Interessi previsti nella misura di cui all’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- Il trasferimento di sede da uno Stato membro o aderente al SEE, ad uno Stato extraeuropeo;
- La liquidazione o l'estinzione del soggetto trasferito;
- Il conferimento, la fusione, la scissione che comportano il trasferimento dei beni ad altro soggetto il quale possiede la residenza fiscale in uno Stato extraeuropeo.

Con il comma 9 si rimanda all'emanazione di uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per individuare le modalità applicative della disciplina esposta.

In conclusione si può osservare che il decreto 2013 offre, alle imprese Italiane che trasferiscono la residenza fiscale in uno Stato membro o appartenente al SEE⁶⁸, tre opzioni relativamente alla tassazione delle plusvalenze:

- La tassazione immediata dei plusvalori latenti e corrisposta in un'unica soluzione;
- Il regime di *tax deferral*, e quindi la posticipazione della tassazione dei plusvalori emersi al momento dell'effettivo realizzo nello Stato di destinazione del complesso di beni trasferito;
- La rateizzazione della plusvalenza in quote costanti.

Al comma 5, è previsto l'esercizio delle opzioni sopraelencate in maniera distinta per i singoli beni oggetto del trasferimento: all'atto pratico da questo ne deriva la possibilità di applicare in via contestuale tutte e 3 le opzioni. Con

⁶⁸ Spazio Economico Europeo

questa disposizione si cerca di agevolare il contribuente in modo da poter scegliere tra le diverse possibilità in base ad una valutazione dei propri interessi economici, e quindi di operare una sorta di *cherry picking* tra le diverse opzioni. In virtù di questa considerazione separata dei cespiti oggetto di trasferimento, si noti che, sempre il suddetto comma, precisa che la plusvalenza da sospendere è *“riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti”*. Quindi il contribuente, nell'individuare la plusvalenza oggetto di tassazione sui beni complessivamente trasferiti, deve altresì tener conto anche delle eventuali minusvalenze emergenti, e deve procedere a ripartirle tra i vari beni. In questo modo si verificherà un'equa ripartizione delle plusvalenze e delle minusvalenze in relazione a tutto il complesso di beni trasferito; questo criterio risulta utile anche per quantificare singolarmente sui cespiti le plusvalenze soggette a tassazione.

Relativamente alle problematiche che possono emergere in relazione alle ipotesi di tassazione previste dal decreto, bisogna soffermarsi su differenti aspetti.

Per quanto attiene alle ipotesi di realizzo del complesso dei beni previste dal T.U.I.R., cui fa riferimento il decreto, vengono trascurate alcune fattispecie, non individuabili tecnicamente come ipotesi di realizzo ma che determinano comunque l'utilizzo del cespite nell'esercizio dell'attività d'impresa e che dovrebbero essere considerate nell'applicazione del regime. Si pensi al caso dei beni ammortizzabili; per questa tipologia di beni il decreto 2013 non si pronuncia, ma sembra improbabile che nel silenzio della norma l'impresa non

possa recuperare le plusvalenze. Sono state previste alcune ipotesi, per colmare la lacuna normativa e tutelare le ragioni del Fisco Italiano, tra le quali vi è la previsione secondo cui è possibile chiedere al contribuente delle garanzie per questi cespiti ammortizzabili, fintanto che non si accerti l'avvenuto realizzo dei beni. Si vedrà più avanti che questa problematica è stata ripresa dai successivi interventi normativi.

Focalizzandosi sul regime di sospensione previsto dal *decreto* in esame, i contribuenti i quali optano per il regime di *tax deferral*, sospendendo quindi il versamento dell'*Exit Tax* al momento dell'effettivo realizzo dei beni, sono assoggettati all'ulteriore onere di controllo, nello Stato di destinazione, dei beni trasferiti al fine di monitorare il loro realizzo. Questo onere, come anche ribadito dalla Corte di Giustizia, non può ritenersi eccessivo così come non possono esserlo gli oneri gravanti sull'Amministrazione finanziaria dello Stato in virtù del monitoraggio effettuato sulle dichiarazioni. Ai fini di una più agevole collaborazione tra gli Stati in cui avviene il trasferimento Assonime nella circolare n. 5 del 2014, in linea con le pronunce della Corte di Giustizia, formula l'ipotesi secondo la quale a carico della società che trasferisce la sede andrà verosimilmente posto l'obbligo di compilazione di un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi per monitorare gli attivi non confluiti in una stabile organizzazione in Italia; dovranno essere stabiliti dei meccanismi di assistenza reciproca tra gli Stati per assicurare un corretto scambio di informazioni necessario alla riscossione delle imposte⁶⁹.

⁶⁹ Cfr. Circolare Assonime n. 5 del 2014 par. 12

Il decreto inoltre prevede espressamente delle garanzie, dovute sia nel caso di sospensione che di rateizzazione dell'Exit Tax, in misura proporzionale all'imposto del quale è stata sospesa la riscossione. Il decreto inoltre rimanda, per una disciplina più puntuale dell'applicazione delle garanzie, a dei provvedimenti dell'Agenzia dell'Entrate le quali, su indicazione del decreto, dovranno tener conto dell'ammontare delle imposte sospese e prevedere soglie di esenzione per imposti di modesta entità.

Per quanto attiene il regime di rateizzazione, si noti che da quanto disposto dal decreto, quest'ultimo può essere applicato contestualmente agli altri regimi, rispetto ai vari cespiti componenti il complesso di beni trasferito. L'opzione della rateizzazione non comporta oneri di monitoraggio poiché la tassazione viene calcolata al momento del trasferimento, seppure viene riscossa in modalità differita; comporta altresì oneri di garanzia, per i quali si rimanda ai successivi decreti attuativi.

2. *Il trasferimento di residenza e la disciplina dello split year: problemi di doppia imposizione e doppia esenzione*

Al primo comma dell'articolo del decreto esaminato nel precedente paragrafo, vengono determinati in maniera puntuale due presupposti impositivi, uno soggettivo ed uno oggettivo, ai fini dell'applicazione del regime di sospensione dell'*Exit Tax*.

Dal punto di vista del profilo soggettivo, il decreto in esame si pronuncia al comma 1 facendo riferimento ai “*soggetti esercenti imprese commerciali*”; questa disposizione normativa sembra far chiaro riferimento a quell'insieme di soggetti che esercitano attività d'impresa senza far riferimento alla qualificazione giuridica, e quindi non solo per le società di capitali od enti commerciali, ma anche le società di persone e le persone fisiche; questo è in perfetta sintonia con le pronunce della Corte di Giustizia UE, poiché sembra emergere da quest'ultime che la ratio della normativa fosse spinta dall'esigenza di realizzare obiettivi di equa ripartizione del potere impositivo tra i vari Stati membri, a prescindere dalla tipologia di soggetto che effettua il trasferimento.⁷⁰

⁷⁰ Si fa riferimento a quanto espresso dalla Corte di Giustizia in merito alla sentenza *National Grid Indus*, la quale afferma al par. 80, richiamando quanto espresso dall'Avvocato generale, l'esigenza di realizzare “obiettivi della coerenza impositiva e della ripartizione equilibrata del potere impositivo”. Lo stesso Avvocato generale, nelle conclusioni, fa riferimento a quanto aveva precedentemente espresso per la sentenza N, nelle conclusioni del 30 marzo 2006, il quale afferma al par. 105 - 106, “[...] La corte ha in quel caso valutato integralmente la giustificazioni per ragioni di coerenza del sistema fiscale, e l'ha respinta solo perché la tassazione immediata non rappresentava il mezzo meno restrittivo. In effetti, nel presente caso non sarebbe più garantita una tassazione coerente qualora il trasferimento all'estero rendesse impossibile l'imposizione fiscale sui redditi intervenuti durante il soggiorno nello Stato di origine. Al riguardo gli obiettivi della coerenza impositiva e della ripartizione della tassazione in base al principio di territorialità coincidono.”

Per quanto concerne invece il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta, si fa riferimento all'evento del trasferimento di residenza all'estero nonché, come precisato all'ultimo capoverso del comma 1, al trasferimento di stabile organizzazione in un altro Stato membro. In relazione all'evento del trasferimento, bisogna soffermarsi su una delle problematiche che tutt'ora rende difficile la corretta applicazione dell'*Exit Tax*, concernente l'individuazione del preciso momento in cui si realizza il trasferimento, nel quale è corretto applicare la disciplina della tassazione sulle plusvalenze emergenti.

E' agevole osservare che il decreto rimane estremamente vago per quanto attiene la determinazione dell'evento puntuale relativo al trasferimento; al comma 3 fa riferimento ad un generico "periodo in cui avviene il trasferimento" o ancora al comma 8 cita un "esercizio in cui ha efficacia l'operazione di trasferimento di sede", ma non dà indicazioni in merito all'individuazione di tale momento.

Il problema sorge in relazione alla possibile non coincidenza temporale dell'evento del "trasferimento di sede all'estero" e alla più generica fattispecie della "perdita di residenza fiscale"; a tal proposito, il nostro ordinamento, ai fini della determinazione della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, prevede, al comma 2 e 2-bis dell'art. 2 T.U.I.R., che: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani

cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.” Per le persone giuridiche si fa altresì riferimento all'art. 73 comma 3 il quale dichiara che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato [...]”.

L'ordinamento italiano quindi mette in atto un meccanismo presuntivo di determinazione della residenza di un soggetto, valutando quindi il superamento o meno della metà dell'anno di imposta. Un soggetto per tanto, viene considerato residente in ragione della permanenza per la parte minore o maggiore del periodo di imposta, e di conseguenza egli perderà o acquisterà la residenza nello Stato in ragione di quest'ultimo elemento.⁷¹

Si osservi però che nell'ordinamento degli altri Stati membri, lo spostamento di residenza è considerato un evento puntuale che determina

⁷¹ Si noti anche l'analisi effettuata da L. Miele, **“Trasferimento oltrefrontiera con effetti differenziati”**, **IlSole24Ore** “Esemplificando, se il trasferimento della residenza è effettuato il 20 febbraio 2014 (prima parte del periodo d'imposta) la società si considera non residente in Italia dal 1° gennaio 2014. Se l'impresa ha beni che non sono collegati alla sede che viene trasferita a febbraio (per esempio, beni all'estero), la plusvalenza relativa a tali beni va determinata alla data del 1° gennaio 2014 e concorrerà alla formazione del reddito della società trasferita relativo al 2013 (ultimo periodo di residenza in Italia). Le plusvalenze relative ai beni che restano attribuiti alla sede in Italia concorreranno alla formazione del reddito nel momento in cui vi è il trasferimento materiale della sede, ad eccezione dei beni che sono lasciati in Italia in una stabile organizzazione “finale”. In sostanza, tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito del periodo in cui avviene il trasferimento giuridico della sede, unitamente ai redditi maturati dalla stabile organizzazione “iniziale” che si configura dal 1° gennaio al 20 febbraio 2014. La distinzione tra stabile organizzazione “finale” non si pone in ipotesi di trasferimento di sede effettuato nella seconda metà del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il trasferimento avviene il 31 luglio 2014, l'impresa è residente fiscale in Italia per tutto il 2014 e diverrà non residente dal 1° gennaio 2015; la plusvalenza da exit dovrà essere determinata in base ai valori spostati oltre confine, come individuati al 1° gennaio 2015, e dovrà concorrere alla formazione del reddito dell'ultimo periodo di residenza chiuso il 31 dicembre 2014.”. Si confronti inoltre con quanto espresso dalla Circolare Assonime n. 5/2014, par 6.1

l'interruzione della residenza in corso del periodo; vi è quindi un disallineamento tra quanto previsto dall'ordinamento italiano e dagli altri Stati membri, il quale può creare fenomeni di doppia imposizione e doppia esenzione. Qualora infatti il trasferimento di residenza sia concepito come evento puntuale, e lo Stato in questione preveda il c.d. *split year* nel proprio ordinamento, e quindi la perdita o l'acquisto di residenza che coincide con l'evento puntuale del trasferimento, l'operazione non fa insorgere alcun tipo di disallineamento; ma secondo quanto disposto dal nostro ordinamento in materia di residenza fiscale, qualora un soggetto trasferisse la propria residenza fiscale in un altro Stato membro nella prima parte del periodo d'imposta, per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e l'evento del trasferimento, il soggetto non risulterebbe residente in alcuno Stato poiché secondo la normativa italiana smetterebbe di essere considerato residente dall'inizio del periodo d'imposta, e nello Stato di destinazione risulterebbe residente solo a partire dall'evento del trasferimento; ecco quindi che si realizza la doppia esenzione. Nel caso speculare in cui un soggetto residente in Italia decida di trasferire nella seconda parte del periodo d'imposta la propria residenza fiscale, si realizza una doppia imposizione poiché il contribuente risulterebbe comunque residente nello Stato per tutto il periodo d'imposta, e parallelamente dal momento in cui si realizza il trasferimento sarebbe altresì residente nello Stato di destinazione, realizzandosi così una sovrapposizione dei diritti impositivi dei due stati che genera per l'appunto la doppia imposizione⁷².

⁷² Questa problematica è stata più volte affrontata in dottrina da diversi autori, sottolineando l'importanza di una revisione interna della disciplina relativa alla determinazione dei criteri per definire la residenza ex art. 73 co. 3 del T.U.I.R., nonché un possibile coordinamento con la

Si osservi che per la risoluzione dei casi di doppia residenza e di conseguenza doppia imposizione si fa riferimento al Modello OCSE⁷³, il quale contiene una disposizione normativa che si occupa di individuare dei criteri chiave per dirimere questioni di conflitto in ipotesi di doppia residenza fiscale; tale previsione assume rilevanza solo nei rapporti tra Stati membri i quali abbiano redatto una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni; l'Italia ha stipulato numerose Convenzioni bilaterali con diversi Stati esteri, i quali prevedono ipotesi di tassazione concorrente o tassazione esclusiva da parte di un singolo Stato. Il Modello OCSE all'articolo 4⁷⁴ afferma che l'espressione "residente in uno Stato contraente" indica ogni persona che, per la legislazione dello Stato, è assoggettata a tassazione nello Stato in virtù del suo domicilio, residenza, sede della direzione ed ogni altro criterio di natura similare; aggiunge poi al comma 3 che, qualora un soggetto diverso da una persona fisica, fosse residente in entrambe gli Stati contraenti, si considera residente solo nello Stato

disciplina prevista negli altri paesi. Si cita **A. Felicioni in "Exit Tax, sospensione a ostacoli"**, ItaliaOggi, 2014.

⁷³ L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE – OEDC in inglese), è un'organizzazione internazionale costituita dagli stessi paesi membri, i quali elementi in comune si riscontrano in un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato, l'organizzazione inoltre svolge un ruolo di assemblea consultiva e di confronto per la risoluzione di problematiche comuni ed il coordinamento delle politiche locali.

⁷⁴ Il testo originale dell'art.4 recita quanto segue in materia di doppie imposizioni: "2. [...] *an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests); b) if the State in which he has his center of vital interest cannot be determined or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both State or of neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.* 3. [...] *a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.*" Al comma due sono elencate le tie-breaker rules, le quali definiscono i criteri per determinare quale paese, in ipotesi di doppia imposizione fiscale, dovrà avere prevalenza per poter assoggettare il contribuente a tassazione; questi criteri sono ordinati nella disposizione normativa secondo un criterio gerarchico.

in cui è presente la sede di direzione effettiva, il c.d. *place of effective management*. Per “Sede di direzione effettiva” si intende, secondo quanto precisato nel commentario del modello OCSE, il posto dove vengono prese le decisioni commerciali e gestionali chiave, necessarie per la conduzione dell’attività d’impresa della persona giuridica.

Le suddette disposizione vengono definite, insieme ad altre disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 4 del modello OCSE, le c.d. *tie-breaker rules*, le quali formano un insieme di disposizioni atte a dirimere le questioni relative la doppia residenza.

L’ordinamento Italiano disconosce il c.d. *split year* per la risoluzione delle problematiche derivanti da doppia imposizione; si osservi infatti che la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 2008, è tale da escludere la suddivisione del periodo d’imposta, questo perché, secondo quanto riportato nel testo della risoluzione “[...] ai fini della normativa italiana [...] non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell’anno d’imposta” ed aggiunge al paragrafo successivo “gli eventuali problemi di doppia residenza che si dovessero creare in caso di espatrio in corso d’anno possono essere risolti solo su base bilaterale, applicando le disposizioni convenzionali [...]”. Pertanto secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’eventualità in cui si verifichi la doppia imposizione bisognerà adottare i rimedi previsti dalle disposizioni convenzionali ed interne disciplinanti il credito d’imposta. In qualsiasi caso però secondo l’Agenzia non è applicabile in questa fattispecie il frazionamento del periodo d’imposta, questo perché l’opzione dello *split year* dev’essere espressamente contemplata nelle Convenzioni tra gli Stati.

L'opzione per il frazionamento dell'imposta è espressamente previsto per le Convenzioni tra Italia e Svizzera ed Italia e Germania; poiché il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate riguardava una persona fisica la quale il 31 luglio 2007 trasferiva la sua residenza fiscale in Svezia, e poiché nella Convenzione tra Italia e Svezia manca qualsiasi riferimento alla possibile applicazione dello *split year*, non è possibile applicare questo principio in via analogico-interpretativa. Questo perché il principio è stato già recepito dalla normativa italiana, ed estenderne l'applicazione anche dove non espressamente previsto, costituirebbe una violazione della sovranità degli Stati membri la quale si trova alla base del sistema delle Convenzioni bilaterali del modello OCSE.⁷⁵

Seppure non inserito nel nostro ordinamento il criterio del frazionamento dell'anno di imposta alla data del decreto 2013, Assonime, nella circolare n. 5 del 2014 cerca di dare, in via interpretativa, definizione all'insieme di regole all'epoca vigenti, concernenti la perdita e l'acquisizione della residenza nell'ipotesi in cui si verifichi un trasferimento di residenza nella prima o nella seconda parte dell'anno:

- Se l'impresa trasferisce all'inizio del periodo d'imposta un complesso di beni, le plusvalenze relative a questi beni dovrebbero essere determinate

⁷⁵ Prosegue l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 2008, *“D'altro lato, quand'anche la convenzione Italia – Svezia avesse previsto il frazionamento del periodo d'imposta, questa regola non avrebbe potuto essere applicata nel senso prospettato dal contribuente. Come già evidenziato, infatti, il Commentario OCSE ammette il frazionamento del periodo d'imposta ai soli fini dell'articolo 4 paragrafo 2, del modello di Convenzione e, dunque, come ulteriore ipotesi di “tie breaker rule”. La regola del frazionamento, al contrario, non è menzionata nella sezione del Commentario che si riferisce all'articolo 4, paragrafo 2, del modello di Convenzione e, pertanto, non incide sulla definizione convenzionale di soggetto residente, né può integrare la definizione domestica cui il medesimo paragrafo 1 fa rinvio. Ne consegue che, contrariamente a quanto ipotizzato dall'istante, l'articolo 2 comma 2 del TUIR, nella versione vigente, non può essere interpretato nel senso di ammettere l'applicazione della regola del frazionamento del periodo d'imposta.”*

sulla base del valore che questi avevano all'inizio dell'anno d'imposta, il quale risulterebbe coincidente dal punto di vista fiscale con l'inizio dell'anno in cui il contribuente viene assoggettato alla potestà impositiva di un altro stato. Ne consegue che il soggetto che trasferisce la residenza nella prima metà dell'anno, seppure perde la residenza fiscale alla fine dell'anno precedente, continua ad operare nello Stato di partenza come soggetto non residente avente una stabile organizzazione nel territorio in cui opera. Siamo in presenza qui di una dissociazione tra il punto di vista civilistico, per la quale l'impresa rimane residente fino all'effettivo trasferimento di sede, ed il punto di vista fiscale, per la quale l'impresa perde la residenza sin dall'inizio del periodo d'imposta; date le disposizioni previste al comma 1 del decreto 2013, il regime di sospensione risulta applicabile.

- Se invece, specularmente, l'impresa trasferisce la sua sede all'estero nel secondo periodo d'imposta, dal punto di vista civilistico rileva l'elemento puntuale del trasferimento, mentre dal punto di vista fiscale, poiché l'impresa risulterà residente fino alla fine del periodo d'imposta, le plusvalenze verranno individuate alla chiusura di tale periodo.

Con questa impostazione, alla data del decreto 2013, il sistema italiano non permette di evitare fenomeni di doppia imposizione o doppia esenzione, mediante il criterio dello *split year*, doppia imposizione dal momento in cui si verifica un accavallamento della potestà impositiva tra i due Stati. Nel caso di trasferimento effettuato nel secondo periodo d'imposta, gli Stati di destinazione, con i quali lo Stato italiano ha stipulato una Convenzione,

potranno invocare la disciplina chiedendo che la potestà impositiva venga riconosciuta solo nello Stato di destinazione, proprio in virtù delle sopracitate *tie breaker rules*. Nel caso in cui si verifica il trasferimento nel primo periodo dell'anno, la società risulterà non soggetta ad alcun ordinamento.

Si passa ora all'esame del decreto del 2 luglio 2014 ed il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 92134 del 10.07.2014, e di come questi due interventi normativi abbiano dato risposta ai quesiti rimasti irrisolti dal precedente decreto.

3. Il Decreto del 2 luglio 2014 ed il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Date le incongruenze e le problematiche applicative del decreto 2013 e data la necessità di effettuare sostanziali modifiche ed integrazioni alla disciplina di quest'ultimo, il legislatore è intervenuto emanando il Decreto Ministeriale del 2 luglio 2014 (di seguito il decreto 2014), il quale sostituisce il decreto 2013 e rimanda, al comma 9 del decreto stesso, ad una più completa esplicazione dei profili attuativi della normativa enunciata, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entrato in vigore il 10 luglio 2014.

Pur non agendo sulle linee guida del decreto 2013, il decreto 2014 ha apportato importanti modifiche su dei profili applicativi della normativa⁷⁶.

⁷⁶ Le principali differenze riscontrabili tra i due decreti sono infatti: 1. La previsione di applicazione degli interessi a tasso legale sulle imposte dovute in sospensione o rateizzate; 2. La determinazione delle plusvalenze imponibili, la quale deve avvenire alla fine dell'ultimo periodo

Il nuovo decreto consta di 3 articoli; il primo relativo ai profili applicativi dell'opzione per la sospensione o la rateizzazione; il secondo relativo all'applicazione delle Convenzioni per dirimere le controversie in materia di doppia imposizione sui redditi; il terzo contenente indicazioni in merito le condizioni di efficacia del decreto.

Passando all'analisi dell'art. 1 del decreto 2014, al comma 1 si precisa che in caso di sospensione e di rateizzazione, sono dovuti gli interessi sull'importo dell'imposta sospesa o realizzata, misurati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁷⁷.

Al comma 3 invece, il decreto 2014 detta un'ulteriore principio concernente il momento in cui bisogna procedere alla determinazione dell'imposta sulle plusvalenze; quest'ultime, completando quanto era previsto al comma 3 del precedente decreto, sono determinate "in via definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento", e ribadisce, come già evidenziato dal comma 3 del decreto 2013, l'irrilevanza delle minusvalenze o plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento⁷⁸.

di imposta in Italia (non era specificato se invece, bisognasse fare riferimento al momento puntuale del trasferimento o ad altro momento); 3. L'esclusione della possibilità di optare per la sospensione e la rateizzazione distintamente per singoli beni; 4. La rateizzazione, ora consentita per un massimo di sei periodi di imposta; 5. Sono chiarite in maniera puntuale le ipotesi che comportano la decadenza automatica dell'opzione della sospensione, **M. Piazza e M. Valsecchi**, "Exit tax: questioni ancora aperte dopo l'emanazione delle norme attuative", Il Fisco, 2014

⁷⁷ Art. 20 co. 2 del D. lgs. 9/7/97 n. 241: "La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale".

⁷⁸ Cfr. **G. Salvi** "Novità e aspetti applicativi dell'Exit Tax", **Bilancio&Imposte**, il quale ribadisce che "un'importante novità introdotta dal citato Decreto attuativo del 2014 è rappresentata dall'individuazione del momento di determinazione della plusvalenza da Exit Tax. Esso infatti, a norma dell'art. 1 terzo comma del Decreto, deve essere individuato alla fine

Alla luce di questo chiarimento, la plusvalenza assoggettata ad *Exit Tax* verrà determinata considerando i valori dei beni nel momento dell'ultimo giorno del periodo di imposta. Non sono però soggetti a sospensione o rateizzazione gli elementi indicati al comma 2, nonché:

- a. I maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR;
- b. I fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- c. Gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

Come esposto nel primo paragrafo, il decreto 2013 aveva previsto tre possibili modalità di riscossione dell'*Exit Tax*, nonché il pagamento immediato, la rateizzazione dell'imposta o la sospensione di questa al momento dell'effettivo realizzo dei beni, e aveva altresì previsto la possibilità di applicare distintamente queste tre modalità in riferimento ai singoli beni all'interno della stessa operazione, consentendo ai contribuenti la possibilità di regolare al

dell'ultimo periodo di residenza dell'impresa che trasferisce la sede. [...] In altri termini, alla luce del citato dettato normativo, la plusvalenza dev'essere determinata – o, per così dire, cristallizzata – avendo riguardo ai valori dei beni esistenti nell'ultimo giorno del periodo d'imposta in cui la stessa concorre alla formazione del reddito.⁷⁸ Cfr. **F. Baccaglioni**, “**Gli effetti del decreto attuativo della exit tax italiana nei trasferimenti di sede verso la Svizzera**”, *Diritto Tributario Italiano*

meglio i propri interessi. Si noti che al comma 5 del decreto 2014, viene soppressa la facoltà per il contribuente di adottare una sorta di c.d. *cherry picking* per quanto concerne le modalità di applicazione dei tre regimi e, come specificato al suddetto comma “le opzioni di cui al comma 1 non possono essere esercitate distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi ivi indicati”. La *ratio* della norma sta nel voler evitare l’eccessiva frammentazione di una vicenda unitaria dal punto di vista sostanziale, unitamente con l’intenzione di semplificare l’attività di controllo degli uffici.

Al comma 6 del decreto 2013 erano state previste differenti modalità di realizzo dei singoli cespiti, rimandando all’art. 85 del TUIR, ma questa disposizione, come già affermato, mostrava ben più di una lacuna. Il Decreto 2014 interviene su questa disposizione normativa cercando di completare e disciplinare le fattispecie rimaste in sospeso con la norma precedente. Si noti infatti che al punto a) il decreto fa espresso riferimento ai beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e l’avviamento, e specifica che le imposte sono versate “con riferimento all’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli di cui alla lettera b), il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi”.

Per quanto concerne le partecipazioni e gli strumenti finanziari diversi da quelli previsti all’ art. 85 del TUIR, le imposte si versano nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale; per tutti gli altri beni,

aggiunge al punto c), il versamento dell'imposta avviene nell'esercizio in cui i cespiti si considerano realizzati, secondo quanto disposto dal TUIR. Conclude poi all'ultimo capoverso che si considerano in ogni caso realizzati i cespiti, decorsi dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza⁷⁹. Quanto disposto dalla norma fa emergere alcune questioni in merito a delle peculiarità.

Avendo riguardo la disposizione la quale prevede che in ogni caso si considerano realizzati i beni decorso un decennio dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta antecedente al trasferimento, possiamo notare che nel caso dell'avviamento, per il quale è previsto un piano di ammortamento fiscale di 18 anni, la relativa plusvalenza verrebbe calcolata per diciottesimi nei primi nove anni, e all'ultimo anno si avrebbe il recupero di tutte le quote residue totali. Inoltre, qualora sul complesso di beni trasferito, durante il processo di ammortamento, si fossero formate delle plusvalenze, i tempi di recupero di quest'ultime dipenderebbero dallo stato in cui si trova il processo di ammortamento del costo storico dei beni, con la conseguenza che qualora l'ammortamento fosse in stato molto avanzato al momento del trasferimento, anche le relative plusvalenze verrebbero recuperate in tempi più brevi, limitando così la libertà di stabilimento e causando uno svantaggio per il contribuente; a tal proposito Assonime fa presente, nella Circolare n. 33 del 17 dicembre 2014, la quale analizza il decreto 2014 ed il Provvedimento, la necessità di un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate.

⁷⁹ Cfr. art. 1 comma 6 del D. M. 2 luglio 2014

Altra particolare novità è prevista la comma 7, riguardante il regime di rateizzazione, il quale passa da dieci a sei anni.

All'articolo 2 si osservi invece che il nuovo decreto fa espresso riferimento all'applicazione delle Convenzioni per dirimere le questioni relative la doppia imposizione; come infatti spiegato nel secondo paragrafo, le differenti disposizioni normative degli Stati membri relativamente a quanto disposto per i criteri di determinazione della residenza fiscale, generavano con lo Stato italiano, problematiche impositive relativamente ad ipotesi di doppia tassazione o doppia esenzione delle plusvalenze; queste si generano dal fatto che nello Stato non vi è la previsione normativa del c.d. *split year*, infatti in base alle disposizioni previste dal nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la perdita della residenza conseguente al trasferimento all'estero dell'azienda, di un ramo d'azienda o di stabile organizzazione, non viene considerata un elemento puntuale a partire da quale cessa la residenza del soggetto nello Stato; questo in base alle disposizioni del T.U.I.R.⁸⁰, genera fenomeni di doppia imposizione, per i soggetti che trasferiscono la residenza nella seconda parte del periodo d'imposta, e doppia esenzione, per coloro che trasferiscono la residenza nella prima parte del periodo. Il decreto 2014 cerca di dare soluzione a questa problematica richiamando nello specifico le Convenzioni che l'Italia ha stipulato con gli Stati appartenenti all'UE, ovvero aderenti al SEE⁸¹.

⁸⁰ Si veda l'art. 73 co. 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

⁸¹ Si tenga presente il commento operato da **Francesco Baccaglini** in **“Gli effetti del decreto attuativo della exit tax italiana nei trasferimenti di sede verso la svizzera”**, 2015, il quale considera la disposizione richiamante quanto esposto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, alquanto sibillina poiché in ogni caso il decreto attuativo non potrebbe porsi in contrasto con le convenzioni contro le doppie imposizioni, posizionandosi ben al di sotto nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano. Proprio la convenzione tra Italia e Svizzera è una di quelle che introduce il principio dello *split year* al fine di dirimere le controversie legate ai

Tenuto conto della gerarchia delle fonti, e quindi la prevalenza della norma convenzionale sulla norma domestica ai sensi dell'articolo 169 del TUIR⁸², qualora quest'ultima impostazione venisse confermata, si procederebbe alla tassazione su base mondiale dello Stato di destinazione nel caso di trasferimento nella seconda parte dell'anno, ai sensi del principio sancito dall'articolo 4 del modello OCSE del c.d. *place of effective management*; per quanto attiene il problema della doppia esenzione nel caso di trasferimento nella prima parte dell'anno, la norma non verrebbe in aiuto all'impostazione normativa del sistema italiano che agisce mediante meccanismi di residenza presuntivi.

Secondo un'altra interpretazione operata in dottrina della norma in esame, a opinione di chi scrive maggiormente coerente con la normativa prevista in tema di residenza fiscale negli altri Stati membri, si ritiene che ai fini dell'applicazione dell' *Exit Tax*, bisognerebbe aver riguardo alla data di trasferimento del *place of effective management*, a prescindere da quanto prescritto dalla normativa nazionale; in tal modo si riuscirebbe a disciplinare sia l'ipotesi del trasferimento della residenza nella prima metà dell'anno; la società infatti sarebbe considerata fiscalmente residente in Italia su base mondiale fino alla data del trasferimento civilistico, sia l'ipotesi di trasferimento nella seconda parte dell'anno, sulla base di quanto espresso in precedenza.

trasferimenti di residenza; tale criterio tuttavia è limitato alle persone fisiche, mentre tace sul trasferimento di residenza delle società.

⁸² Art. 169 TUIR, Accordi internazionali: "Le disposizioni del presente Testo Unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione

Il legislatore nell'art. 2 del decreto, fa espresso riferimento alle Convenzioni stipulate tra gli Stati appartenenti all'UE, nonché aderenti al SEE; autorevole dottrina ritiene che questa previsione abbia specifica valenza con riferimento alla decadenza della riscossione poiché, nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga tra Stati terzi, questo costituisce causa di decadenza del regime di *tax deferral*. Si può concludere quindi che l'intento del legislatore, con l'introduzione dell'articolo 2, fosse quello di stabilire che il trasferimento della residenza fiscale si determina sulla base della disciplina dettata dalle Convenzioni, e quindi presumibilmente avendo riguardo alla data di trasferimento del *place of effective management*⁸³.

Un altro aspetto da considerare è quello già citato all'inizio del presente capitolo, in merito all'applicabilità del suddetto regime anche alle operazioni straordinarie transfrontaliere. Si noti che sia nel decreto 2013 che nel decreto 2014 il legislatore non menziona questa possibilità; si ritiene che la motivazione sia da ricercare nell'assenza di tale principio all'interno della sentenza *National Grid Indus*, la quale infatti tratta esclusivamente la fattispecie del "trasferimento di residenza", seppure rimane plausibile l'applicazione del principio del differimento anche in caso di operazioni straordinarie intracomunitarie, data la similarità delle fattispecie. Nel Decreto Legislativo in esame all'ultimo capitolo, analizzeremo quanto il legislatore ha statuito per questa fattispecie.

⁸³ Cfr. , G. Tombesi e A. Dragonetti "Tassazione all'uscita (Exit Tax): i dubbi interpretativi ancora irrisolti", IL FISCO, 2015, par. 6

In conclusione, bisogna porre adeguata considerazione rispetto a quanto disposto all'articolo 3 del presente decreto, dove vengono esplicitati i criteri attuativi per disciplinare il periodo transitorio; al comma 1 il decreto specifica infatti che le disposizioni del decreto 2014 si applicano a partire dai trasferimenti di residenza che si verificano a partire dall'anno 2015. Per i trasferimenti effettuati prima del suddetto decreto, al comma 2 viene disposto che:

- Nel caso di opzione per la rateizzazione effettuata sulla base di quanto disposto dal decreto 2013, l'imposta che residua al momento di entrata in vigore del nuovo decreto, viene suddivisa in 6 rate annuali;
- In caso di opzione per la sospensione effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 2013, l'imposta viene versata sulla base di quanto disposto nel nuovo decreto dal periodo d'imposta successivo a quello della sua entrata in vigore;
- Qualora il contribuente abbia optato distintamente per ciascun cespite del complesso aziendale trasferito, per l'opzione della sospensione o della rateizzazione alternativamente, per il periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del nuovo decreto, l'ammontare residuo d'imposta verrà corrisposto alternativamente *“ad una delle opzioni previste ai commi 6 e 7 dell'art. 1 del presente decreto”*.

4. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, aspetti applicativi della normativa

Il decreto 2014, all' articolo 1 comma 9, demanda all'Agenzia delle Entrate le modalità attuative di quando previsto nel suddetto articolo, in merito alle “modalità di esercizio dell'opzione, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione, del versamento rateale e del rilascio delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un'apposita comunicazione.

I medesimi provvedimenti possono, altresì, individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle stesse, nonché la disciplina applicabile ai trasferimenti di residenza effettuati antecedentemente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto”, il quale fu emanato il 10 luglio 2014.

Il 10 luglio 2014 venne emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di seguito il Provvedimento), il quale in primo luogo prevede che il contribuente il quale voglia esercitare le opzioni previste dal comma 6 e 7 del decreto 2014, nonché l'opzione per la sospensione o rateizzazione delle imposte da *Exit Tax*, è tenuto a presentare, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia, una comunicazione all'Ufficio territoriale

competente unitamente alla documentazione elencata al secondo paragrafo, nonché:

- I. L'inventario analitico dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale oggetto del trasferimento, non confluiti in una stabile organizzazione;
- II. L'ammontare della plusvalenza complessiva unitariamente determinata, sulla base del valore normale dei componenti del complesso aziendale trasferito;
- III. L'ammontare complessivo della plusvalenza e della relativa imposta sospesa e/o rateizzata;
- IV. L'indicazione per ciascun bene, diritto e passività, del costo fiscale, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza;
- V. L'illustrazione delle modalità di determinazione del valore normale;
- VI. Il piano di ammortamento o la durata residua di beni e diritti;
- VII. Lo stato di destinazione, l'indirizzo della sede legale estera e l'indirizzo per la notifica degli atti;
- VIII. Le informazioni utili per la valutazione della solvibilità attuale e futura del contribuente.⁸⁴

L'Agenzia delle Entrate specifica al secondo capoverso del paragrafo, che la documentazione allegata deve essere aggiornata in modo da poter verificare eventuali fatti realizzativi relativi alle ipotesi previste al comma 6 del decreto 2014, concernenti i beni e diritti ammortizzabili, partecipazioni e strumenti

⁸⁴ Cfr. Par. 2 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014

finanziari. Qualsiasi modifica della documentazione dev'essere comunicata dal contribuente entro 20 giorni dalla variazione.

Nel caso di esercizio dell'opzione di sospensione relativamente la riscossione dell'imposta, il contribuente è tenuto a presentare annualmente, ai sensi di quanto disposto nel paragrafo 3 del Provvedimento, i quadri inerenti l'indicazione della plusvalenza, specificando l'importo della plusvalenza ancora sospesa, l'ammontare dell'imposta dovuta, ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.

Al paragrafo 4 l'Agenzia delle Entrate specifica le modalità di versamento dell'imposta rateizzata, affermando che il pagamento della prima rata va eseguito entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta in Italia, le rate successive sono versate di anno in anno entro il medesimo giorno, maggiorate degli interessi. Per quanto concerne invece il regime di sospensione, i pagamenti dovuti nell'ipotesi in cui i singoli cespiti vengano realizzati, sono effettuati annualmente entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi.

Relativamente alle Garanzie previste dal decreto 2014 al comma 9, ai fini dell'applicazione dell'opzione per la sospensione o per la rateizzazione dell'imposta, il Provvedimento dedica il paragrafo 5 alle modalità di attuazione della garanzia; si noti infatti che quanto disposto dal Direttore dell' Agenzia delle Entrate ai punti 1 e 2, la presentazione di adeguate garanzie è subordinata alla valutazione delle informazioni che il contribuente avrà presentato all'Ufficio; il quale valuterà la natura e l'entità degli eventuali carichi pendenti,

“ nonché la solvibilità attuale e prospettica del contribuente, anche sulla base di indici di natura patrimoniale, economica e finanziaria e tenendo conto, se disponibili, delle categorie di rating attribuiti dalle apposite agenzie di cui al Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 19 settembre 2009 e successive modificazioni”. La garanzia, sempre secondo quanto disposto dal Provvedimento, dev'essere fissata in misura pari all'imposta dovuta, e la stessa può essere prestata mediante diverse modalità:

- La concessione da parte del contribuente o di un terzo, di ipoteca di primo grado su immobili la cui proprietà sia esclusivamente del concedente, che si trovino nel territorio dello Stato, sui quali venga effettuata una perizia giurata di stima che attesti la congruità del valore rispetto al valore dell'imposta da corrispondere: le spese di questi adempimenti sono a carico del contribuente;
- La concessione da parte del contribuente o di un terzo, di ipoteca di primo grado o di altro diritto di prelazione su beni o diritti di esclusiva proprietà del concedente, il cui valore di mercato dev'essere attestato da una perizia giurata di stima, quest'ultima certificata da una società di revisione indipendente;
- Il rilascio da parte del contribuente di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa.

Nel caso in cui la garanzia venga prestata in virtù dell'esercizio dell'opzione concernente la sospensione dell'imposta, questa viene primariamente prestata per un periodo non inferiore a 3 anni, e risulta essere rinnovabile per altri 3 anni qualora gli importi risultino ancora da versare. Qualora invece si optasse per

l'opzione della rateizzazione, la garanzia è dovuta per il periodo nel quale viene concessa la rateizzazione maggiorato di un anno. Il Provvedimento specifica oltretutto i casi, al paragrafo 5.3, in cui la garanzia non è dovuta dal contribuente: ciò si verifica nel caso in cui il soggetto che trasferisce la residenza all'estero non abbia realizzato perdite per i tre esercizi precedenti al trasferimento, e presenti un patrimonio netto pari almeno al 120 per cento dell'imposto dell'imposta sospesa e/o rateizzata.

Al paragrafo 6 vengono invece disposte delle ipotesi di decadenza del beneficio della sospensione o della rateazione, le quali si verificano in caso di:

- Mancata presentazione della garanzia o del mancato rinnovo;
- Mancata garanzia in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio competente;
- In caso di opzione per la sospensione dell'imposta, qualora il contribuente non presenti i quadri della dichiarazione dei redditi richiesti al paragrafo 3.1, nonché relativi alla plusvalenza complessiva, con indicazione della parte ancora sospesa, l'ammontare dell'imposta complessiva ed il valore del patrimonio netto;
- Qualora il contribuente non abbia conservato la documentazione richiesta per l'esercizio dell'opzione;
- La mancata risposta al questionario previsto al paragrafo 2.2 del Provvedimento, richiesto facoltativamente dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- La mancata comunicazione del nuovo indirizzo di residenza nello stato estero;

- Il mancato pagamento di una rata o di una quota dovuta, salvo applicazione di ravvedimento previste dal nostro ordinamento.

Nel caso si verificano i suddetti eventi, l'importo ancora dovuto viene iscritto a ruolo e qualora fosse stata prestata la garanzia, si procede alla riscossione coattiva della stessa.

Il Provvedimento in esame dispone inoltre delle norme per l'esercizio dell'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta, da parte dei soggetti esercenti imprese commerciali ai sensi dell'art. 5 del TUIR; ciascun socio dovrà presentare presso l'Ufficio territorialmente competente, determinato sulla base del domicilio fiscale della società, la comunicazione di cui al primo paragrafo del provvedimento, ed è tenuto a confermarla nella propria dichiarazione dei redditi dove emergerà la plusvalenza a lui spettante; i soci sono tenuti solidalmente all'apposizione di eventuali garanzie, mentre l'obbligo di monitoraggio risulta in capo alla società trasferita, per quanto concerne l'ammontare della plusvalenza sospesa, e l'ammontare per il quale si sono verificati gli eventi realizzativi; il suddetto ammontare verrà suddiviso tra i soci in base a quanto spetta a ciascuno di essi, e dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi.

Come si è potuto osservare nel corso di questa trattazione, l'attuale normativa in materia di *Exit Tax* presenta ancora, nonostante i numerosi interventi legislativi, delle lacune che necessitano di essere colmate. Proprio nella legge 11 marzo 2014 n. 23, c.d. "Legge Delega", il legislatore all'art. 12 invita il Governo ad introdurre norme atte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti

in Italia⁸⁵, ed in particolare al punto b) “revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate [...], al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia [...]”. Il Governo ha provveduto a soddisfare questa esigenza con la redazione dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese n. 161 bis, di recentissima approvazione.

Si cerca nel prossimo capitolo di analizzare gli aspetti salienti del suddetto decreto legislativo, soffermandosi in particolar modo sugli aspetti di nuova introduzione attinenti la disciplina della tassazione in uscita.

⁸⁵ Cfr. art. 12 co. 1 Legge 11 marzo 2014 n. 23

CAPITOLO 3

ANALISI DEL DECRETO RECANTE MISURE PER LA CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, CON APPROFONDIMENTO IN MERITO AGLI ARTICOLI 11 E 12

Sommario: Premessa - 1. Panoramica generale sul Decreto Legislativo: breve analisi delle disposizioni – 2. L'articolo 11 e 12 del Decreto Legislativo: le riforme all'articolo 166 e l'introduzione del 166 – bis nel TUIR – 2.1 Le modifiche all'articolo 166 TUIR – 2.2 Il novello articolo 166 bis TUIR

Premessa

Si è arrivati al terzo ed ultimo capitolo della trattazione; dopo aver analizzato le disposizioni comunitarie in materia di *exit tax*, e dopo aver verificato le modalità con le quali l'ordinamento italiano si è adeguato a tali pronunce, mediante l'emanazione di due decreti ministeriali ed un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si passa in questa sede all'analisi delle più recenti disposizioni normative sull'argomento, mediante l'analisi del novello Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, approvato in via definitiva il 7 agosto 2015.

*1. Panoramica generale sul Decreto Legislativo: breve analisi
delle disposizioni*

Con la Legge 11 marzo 2014 n. 23, (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), all'articolo 12, il Parlamento ha delegato al Governo l'introduzione, mediante decreti legislativi, di una serie di norme atte ad implementare una revisione del sistema fiscale dello Stato. La riforma fiscale, la quale si è concretizzata con l'emanazione da parte del Governo Italiano del "*Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese*" (d'ora in avanti "decreto Legislativo"), corredato da una relazione tecnica dalla quale si evidenziano gli effetti del suddetto decreto sulla finanza pubblica⁸⁶, ha come principali obiettivi quello di incentivare gli investimenti nel territorio Italiano, rendendo lo Stato maggiormente attrattivo e competitivo, mediante la realizzazione di un quadro di norme più certo e trasparente per gli investitori e, parallelamente, quello di risolvere una serie di incertezze in tema di fiscalità internazionale, tra le quali

⁸⁶ Tale decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica poiché, come spiega la Premessa alla Verifica delle quantificazioni relative allo schema di decreto n. 161-bis del 30 luglio 2015 della Camera dei deputati "ai sensi dell'articolo 16 della legge delega i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale. Pertanto, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica che deve evidenziare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano maggiori oneri devono entrare in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria".

rientravano tematiche relative all' *Exit Tax* le quali per l'appunto, alla data di introduzione del decreto legislativo, rimanevano sostanzialmente prive di disciplina.

La prima formulazione (Schema di decreto legislativo n. 161) venne esaminata dalla Commissione Bilancio, la quale espresse parere favorevole il 17 giugno 2015 con un'unica condizione, mediante la quale, in conformità con quanto prescritto all' articolo 18 Cost. , si chiedeva di modificare l'articolo 16 del decreto n. 161 (corrispondente ora all' art. 17 dell' Atto n. 161-bis); tale condizione è stata recepita dal governo il quale predispose un nuovo testo del decreto legislativo (appunto l'Atto n. 161-bis), predisposto in data 21 luglio 2015 ed approvato in via definitiva il 17 agosto 2015.

Come riportato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, vediamo che gli interventi del suddetto decreto sono finalizzati a: “

- a) Creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell'ordinamento domestico;
- a) Ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
- b) Adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia;
- c) Eliminare alcune distorsioni del sistema vigente.”⁸⁷

⁸⁷ Cfr. Relazione illustrativa dello Schema di Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23

Il Decreto legislativo consta di 17 articoli concernenti differenti tematiche: dalla disciplina relativa agli accordi preventivi per imprese che svolgono attività internazionale, alle modifiche sulla disciplina dei costi black list e CFC⁸⁸, nonché relativamente alla tematica dell'Exit Tax, si noti l'art. 11 dal titolo "*Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero*" e l'art. 12 che affronta il caso speculare di "*Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato*".

Il provvedimento può dirsi essere stato accolto positivamente nello scenario italiano⁸⁹; questo reca importanti modifiche alla normativa fiscale fortemente richieste dalle imprese ed al contempo cerca di adeguarsi con le nuove disposizioni a quanto è stato disposto in sede OCSE e più in generale, ai pareri espressi dalla giurisprudenza comunitaria⁹⁰.

Il decreto si inserisce in una serie di passaggi normativi atti a realizzare una più efficace collaborazione tra fisco e contribuente: si parte dalla suddetta legge di delega fiscale del 27 marzo 2014 n. 23, passando per la legge sulla *Voluntary Disclosure*, la Legge di stabilità per il 2015 e da ultimo il decreto legislativo oggetto di analisi, insieme al "*Decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto tra fisco e contribuente*" ed al "*Decreto*

⁸⁸ La disciplina delle *Controlled Foreign Companies* consiste nella imputazione per trasparenza in capo ad un soggetto residente dei redditi prodotti da società partecipate estere localizzate in paesi a bassa fiscalità (Fonte: fondazionenazionalecommercialisti.it)

⁸⁹ Il decreto, secondo quanto esposto da Confindustria, "Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", 28 aprile 2015, merita una valutazione nel complesso positiva, poiché introduce nell'ordinamento interventi fortemente voluti dalle imprese, ed inoltre cerca, in particolare con alcuni interventi, di unificare il nostro ordinamento alle più recenti disposizioni OCSE e agli ordinamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria.

⁹⁰ Cfr. Confindustria, "Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", 28 aprile 2015

legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”; per quanto la disciplina trattata in questi decreti possa sembrare ad un primo impatto disorganica, si può osservare che l’ottica comune a tutte le disposizioni è quella di consentire a contribuente ed Amministrazione finanziaria di accordarsi preventivamente sulle modalità di applicazione delle diverse disposizioni fiscali⁹¹.

Si procede quindi ad un’analisi sommaria delle disposizioni previste negli articoli del decreto recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, oggetto della trattazione⁹².

L’art. 1 del Decreto Legislativo prevede l’introduzione dell’art. 31-ter al D.P.R. del 29 settembre 1973 concernente le Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. La disposizione riguarda la disciplina degli accordi fiscali preventivi per le imprese che svolgono attività a carattere internazionale. La norma definisce dettagliatamente l’ambito operativo, non necessariamente tassativo, dell’istituto, elencando le diverse fattispecie che possono essere oggetto di accordi, tra le quali la determinazione del valore

⁹¹ Si invita a far riferimento per quanto esposto a **M. Leo, “Verso un ordinamento fiscale più moderno, con meno liti e più dialogo”**, il fisco, 2015, il quale afferma nella premessa che “[...] l’ordinamento fiscale è stato interessato da una serie di interventi legislativi compositi e articolati, permeati però, dalla medesima ratio legis, ovvero dall’intento del legislatore di realizzare una modernizzazione del rapporto fisco-contribuente, nell’ottica di una più proficua collaborazione e di un più ampio dialogo. [...] In tale contesto, quindi, l’Amministrazione finanziaria sveste i panni ormai logori e antiquati, di “controllore”, per indossare, invece, quelli di un fidato interlocutore, aperto al dialogo che, consapevole della complessità della realtà economica, entro cui muovono gli operatori, e delle incertezze generate da un sistema normativo pletorio e incoerente, tenta di proporsi alla stregua di un vero e proprio “consulente istituzionale” delle imprese.

⁹² Si premette che, alla data di stesura della Tesi non risulta ancora disponibile in Gazzetta Ufficiale il testo approvato del suddetto decreto; si faccia quindi riferimento per l’analisi effettuata allo Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, n. 161 bis, trasmesso alla Presidenza il 21 luglio 2015.

normale dei prezzi di trasferimento infragruppo (c.d. *transfer pricing*), la determinazione dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento di residenza sia in ingresso che in entrata⁹³, l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, nonché la valutazione preventiva⁹⁴ della sussistenza dei requisiti che permettono di configurare una stabile organizzazione all'interno dello Stato e l'individuazione delle norme anche di origine convenzionale relative alla percezione di dividendi interessi e royalties a soggetti o da soggetti non residenti. Questa norma sostituisce la disciplina del *ruling* internazionale⁹⁵, contenuta ad oggi nell' art. 8 del D. Lgs. 269 del 2003. Tale strumento permette al contribuente di giungere ad un vero e proprio accordo con l'Amministrazione fiscale, lo scopo è quello di incentivare la cooperazione ed il dialogo tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente⁹⁶.

Gli accordi conclusi mediante applicazione del nuovo articolo 31-ter sono validi dal periodo di imposta in corso del quale sono stati stipulati, sino al quarto periodo d'imposta successivo ed è prevista la possibilità, ove ricorrano

⁹³ Strumento che, secondo quanto affermato da Assonime nella "Nota tecnica sugli schemi di D.L.vo di attuazione della legge delega fiscale approvata in via preliminare dal consiglio dei ministri in data 21.04.2015", del 15.05.2015, potrebbe essere ancor più efficace se utilizzato per chiarificare situazioni di fatto già esistenti che avranno effetto in futuro; le risposte inoltre, dovrebbero essere rese pubbliche di modo da favorire la diffusione delle soluzioni

⁹⁴ Misura che secondo quanto esposto dalla relazione illustrativa del Decreto Legislativo, si propone come misura attrattiva per i nuovi investitori esteri ma anche come norma atta a creare un contesto di maggiore certezza per coloro che già operano nel territorio dello Stato.

⁹⁵ Procedura introdotta dall'articolo 8 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, concepita sulla falsariga dei c.d. Advance Pricing Agreement di matrice OCSE in materia di prezzi di trasferimento, finalizzata al raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione finanziaria, che vincola il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per un periodo di tre anni dalla stipula (dal 2013 quattro anni a partire dalla stipula), relativamente alle metodologie di calcolo per la corretta determinazione di quelle componenti di reddito che, in ambito societario, fanno riferimento ai prezzi di trasferimento e alle "*passive income*". È una particolare procedura in quanto può essere attivata soltanto da soggetti che esercitano attività in ambito internazionale. (Cfr. fiscooggi.it/glossary).

⁹⁶ Cfr. Confindustria, Prime Osservazioni riguardanti il Decreto Legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, del 28 aprile 2015

particolari presupposti, di applicare tali accordi anche per i periodi d'imposta precedenti la stipula. Inoltre, coerentemente alle *best practice* dei paesi aderenti all'OCSE, adottate altresì dall'ordinamento Italiano, il legislatore ha reso necessario inserire una specifica previsione relativamente la decorrenza della validità degli accordi conclusi nell'ambito di una procedura amichevole ai sensi di una o più convenzioni. Si attende un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà le modalità di presentazione delle istanze del nuovo istituto⁹⁷.

All'articolo 2 del decreto viene invece introdotto una nuova tipologia di interpello, denominato "*interpello sui nuovi investimenti*", ideato al fine di concedere maggiore stabilità dal punto di vista fiscale nell'ambito delle operazioni societarie, a quelle società italiane od estere che scelgono di effettuare investimenti in Italia i quali presentino determinati requisiti, nonché un valore superiore ai 30 milioni di euro, e un effetto sull'occupazione del territorio che abbia carattere "significativo e duraturo"⁹⁸.

La procedura prevista, applicabile per investimenti che presentino i requisiti previsti dal suddetto articolo e brevemente elencati sopra, prevede la presentazione da parte dell'investitore di un piano di investimento da sottoporre all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, nel quale egli può chiedere chiarimenti in merito al trattamento fiscale del futuro investimento. La risposta dovrà essere resa al contribuente entro massimo 6 mesi (120 giorni con un

⁹⁷ Importante è il commento di Confindustria, nelle Prime Osservazioni

⁹⁸ Commenta Assonime questa disposizione nella Nota Tecnica del 15 maggio 2015, chiedendo chiarificazioni in merito al significato di "significative e durature ricadute sull'occupazione"

eventuale proroga di altri 90 giorni), in mancanza della quale scatta l'istituto del silenzio assenso.

Con l'articolo 3 viene esteso il regime di tassazione integrale in capo al socio dei dividendi provenienti da paesi *black list* in ipotesi di partecipazione diretta, anche in ipotesi di partecipazione indiretta nel caso in cui il socio detenga un partecipazione di controllo nella società intermedia non di *black list*, la quale consegua a sua volta utili da partecipate anche non di controllo, in paesi a fiscalità privilegiata, "soltanto in queste ipotesi infatti – recita la relazione di commento al Decreto Legislativo – il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come dominus dell'investimento partecipativo nella società di *black list*"⁹⁹.

La razionalizzazione del regime di deducibilità degli interessi passivi¹⁰⁰ è oggetto dell'articolo 4. Si prevede quindi, mediante una modifica del comma 2, articolo 96 TUIR, l'inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi proveniente dalle *Controlled Foreign Companies*, di modo da tener conto per la deduzione degli interessi passivi anche dell'impatto positivo degli investimenti effettuati all'estero. In seguito all'abrogazione del comma 8 dell'articolo 96

⁹⁹Come spiega Confindustria nelle Prime Osservazioni al decreto del 28 aprile 2015, secondo l'art. 47 comma 4 del TUIR, in caso di distribuzione di utili da parte di soggetti *black listed*, questi utili concorrono integralmente alla formazione del reddito del socio residente, ad esclusione di due eccezioni: 1) quanto previsto dall' art. 167, co. 1 del TUIR, disciplinante l'imputazione degli utili al socio e 2) presentazione di un interpello che attesti il rispetto delle condizioni previste dall'art. 87, co. 1 del TUIR. L'impostazione della norma lasciava delle difficoltà applicative legate al fatto che, al di fuori delle fattispecie in cui il socio ha partecipazioni dirette in società *black list*, egli non è in condizione di sapere quale parte dell'utile percepito derivi da redditi prodotti in Paesi *black list*. In questo senso si muove il legislatore, limitando le ipotesi di imponibilità integrale solo nei casi in cui il socio italiano è nella sostanza in grado di conoscere la provenienza degli utili.

¹⁰⁰ Regime previsto dal nostro ordinamento all' art. 96 del TUIR, il quale prevede al comma 1 che "gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni [...], sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo [...]."

T.U.I.R., prevista nel decreto, la possibilità di avvalersi del ROL delle controllate estere al fine di una maggior deducibilità degli interessi passivi decade; questo poiché la suddetta disposizione si prestava ad abusi e creava potenziali effetti distorsivi¹⁰¹.

L' articolo 5, il quale secondo Assonime riveste un'importanza fondamentale, contiene disposizioni in materia di costi *black list* e valore normale. Viene riconosciuto, mediante una modifica al comma 10 dell'articolo 110 TUIR, il valore normale di beni e servizi acquistati in base ad operazioni effettivamente realizzate, anche intercorse con paesi aventi regimi fiscali privilegiati; al comma 2 viene precisato invece che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su questi ultimi, l'esistenza di un maggior valore rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte dirette non si può presumere solo sulla base del valore dichiarato o accertato¹⁰².

Mediante poi una modifica operata all'articolo 117 e successivi del T.U.I.R., si modifica all' articolo 6 del presente decreto la disciplina del consolidato fiscale. Si amplia infatti la possibilità di potersi avvalere di questo strumento anche ai gruppi societari i quali abbiano come controllante una

¹⁰¹ In merito alla suddetta norma si riportano alcune delle osservazioni **F. Ghiselli**, il quale in "**Delega fiscale: come cambia la deducibilità degli interessi passivi**", Ipsos Quotidiano, 2015, osserva che "senza considerare i numeri sulla copertura/gettito collegati all' art. 4 in commento, appare difficile valutare la convenienza o meno delle modifiche apportate dallo schema di decreto. [...] in primo luogo, appare evidente che per sfruttare la posizione favorevole della controllata estera, occorrerà per forza disporre la distribuzione di un dividendo: questo significa che il legislatore vuole indurre un rientro dei capitali dall'estero. In secondo luogo, l'ingresso dei dividendi porterà un beneficio per l'erario considerato che dovranno scontare una tassazione in Italia almeno del 1,375% (in regime pex)[...]".

¹⁰² Per questo motivo nella fattispecie in esame Assonime, nelle note a commento del decreto, chiede di estendere la procedura del ruling internazionale per la determinazione del valore normale nella fattispecie in cui si necessita di riconoscere a livello fiscale il maggior costo sostenuto rispetto al valore normale.

società la quale non ha sede nello Stato membro delle controllate, né vi ha una stabile organizzazione, in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2014 n. C 39/13, C 40/13 e C 41/13, dove vengono richiamati gli articoli 49 e 54 TFUE a sostegno di questo orientamento. In tal modo si permette alle società definite dal decreto “sorelle” residenti in Italia, o alle stabili organizzazioni presenti in Italia appartenenti a Società residenti UE, di consolidare le proprie basi imponibili, indicando come soggetto consolidate una controllata che esercita l’opzione e che quindi assume la qualità di consolidante, indicata dalla consolidante non residente¹⁰³. Viene demandata l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, per chiarificare le modalità di applicazione del regime¹⁰⁴.

Il nuovo decreto introduce nella normativa nazionale, mediante l’abrogazione dell’articolo 154 e le modifiche degli articoli 151, 152 e 153 del TUIR, delle norme volte a determinare il reddito della stabile organizzazione, in conformità rispetto a quanto è ad oggi statuito in sede internazionale, e soprattutto in ambito OCSE. Viene inquadrata infatti la stabile organizzazione come *separate entity* rispetto la casa madre: principio del c.d. “*functional separate entity approach*” seguito dall’OCSE. Mediante questo principio il trattamento della stabile organizzazione è separato rispetto a quello della casa

¹⁰³ Si consente quindi, secondo quanto esposto dalla Relazione del Senato di maggio 2015, il consolidamento anche da parte delle controllate: in particolare i soggetti non residenti, che non esercitino in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, e che però risiedano in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni, qualora rivestano una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, purchè controllata e purchè abbia specifici requisiti (fissati dall’ articolo 120 TUIR) [...] Cfr. **E. Ribacchi, Internazionalizzazione imprese: novità per consolidato e soggetti non residenti**, 2015, Ipsoa Quotidiano

¹⁰⁴ Cfr. Relazione illustrativa al decreto

madre; sempre nel modello OCSE infatti è previsto all' articolo 7 paragrafo 2 che, nel determinare il reddito della stabile bisogna tener conto delle "*functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise*"¹⁰⁵.

All'articolo 167 comma 5 ultimo periodo del TUIR, è previsto che ai fini della disapplicazione della disciplina prevista al comma 1 relativamente alle *Controlled Foreign Companies* (in breve CFC) in caso di partecipazioni in imprese estere controllate¹⁰⁶, "il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della L.27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritto del contribuente"¹⁰⁷. Questa disposizione viene abrogata all' articolo 8 del nuovo decreto, ed è sostituita dalla facoltà per il socio di controllo residente nel territorio dello Stato, di presentare interpello¹⁰⁸ per ottenere preventivamente il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione del regime di cui al primo comma. Le stesse disposizioni vengono estese anche al comma 8 bis dello stesso articolo, in

¹⁰⁵ Cfr. **CNDCEC, Osservazioni e proposte del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, Roma, 20 maggio 2015

¹⁰⁶ La suddetta disciplina prevede che "Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168 bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da esse detenute [...]" Art. 167 comma 1 TUIR

¹⁰⁷ "È opportuno aggiungere – secondo **E. Ribacchi, "CFC: disapplicazione del regime senza interpello preventivo"**, *Quotidiano Ipsoa*, 2015 – che l'impostazione del decreto tiene conto, da un punto di vista sostanziale, dell'evoluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto a seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 laddove è stato riconosciuto che l'omessa presentazione di un interpello obbligatorio non preclude al contribuente il diritto di far valere le proprie posizioni nelle successive ed eventuali fasi di accertamento o di dedurre nell'ambito della eventuale controversia la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento – nel caso di specie – della disapplicazione della normativa CFC. [...]"

¹⁰⁸ Ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 413/1991

relazione alle ipotesi di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori non *black list* alle quali risulta applicabile la disciplina delle CFC; con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è demandato la determinazione dei criteri per determinare l’effettivo livello di tassazione da applicare alla società estera.

Come ultima disposizione, l’articolo 8 abroga il regime di tassazione per trasparenza previsto all’ articolo 168; tale disposizione è stata accolta in maniera favorevole sia nella relazione di Confindustria¹⁰⁹ sia nelle osservazioni operate da Assonime¹¹⁰.

L’art. 9 non rileva dal punto di vista fiscale in ottica comunitaria ed internazionale; tale disposizione ridefinisce in maniera più favorevole i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza, prevedendo che il requisito di inerenza sia stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze; norme condivisibili alla luce dell’importanza che oggi assumono tali spese nell’ambito imprenditoriale¹¹¹.

Passando all’analisi dell’ articolo 10, è agevole fare una breve premessa: l’ art. 168 bis del T.U.I.R. al primo comma demanda al Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione, mediante decreto ministeriale, dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (al primo comma) e dei Paesi

¹⁰⁹ “La norma non ha infatti – recita la relazione di Confindustria, “Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, 28 aprile 2015, riferendosi all’ormai abrogato art. 168 – una giustificazione ragionevole, considerando che il soggetto residente in Italia non avendo il controllo del soggetto estero, non può agevolmente porre in essere pratiche elusive attuate mediante partecipazioni nelle predette società.”

¹¹⁰ Cfr. Assonime, “Nota tecnica sugli schemi di D.L.vo di attuazione della legge delega fiscale approvata in via preliminare dal consiglio dei ministri in data 21.04.2015”, del 15.05.2015

¹¹¹ Cfr. Confindustria, “Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, 28 aprile 2015

che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non sia sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia; tale disposizione, poiché di difficile attuazione, non è mai stata di fatto attuata. Per questo motivo mediante l'articolo 10, il nuovo decreto legislativo prevede l'abrogazione del suddetto articolo e prevede l'introduzione, prevista al secondo comma, nell' art. 6 del D. Lgs. 239/1996, dei criteri per la formazione della lista di Stati e territori che "consentono un adeguato scambio di informazioni", meglio conosciuta come *white list*, e nell'articolo 11 le disposizioni che permettono al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di emanare più decreti contenenti la *white list* e le eventuali modifiche a quest'ultima¹¹². Il comma 3, secondo quanto riporta la Relazione illustrativa del decreto, dispone che "tutti i riferimenti alla lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del TUIR, devono intendersi come riferiti ai decreti di cui alla lettera c), comma 4 articolo 11 decreto legislativo numero 239 del 1996". Da ultimo il comma 4 reca una disposizione di coordinamento nel quale si rimanda al decreto ministeriale e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanati ai sensi dell'articolo 164 comma 4 TUIR, e non più ai decreti previsti dalla norma oggetto di abrogazione.

Gli articoli 11 e 12, relativi alle disposizioni in materia di "Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero" e di "Trasferimento di residenza nel territorio dello stato", saranno oggetto di approfondita analisi nel secondo paragrafo di questo capitolo; proprio mediante l'introduzione di questi due articoli il decreto legislativo opera modifiche sulla

¹¹² Cfr. Confindustria, "Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", 28 aprile 2015

disciplina della tassazione in uscita che meritano di essere analizzate in una sede a sé stante rispetto al resto dell'analisi.

L'articolo 13 concerne la disciplina delle perdite su crediti. La disposizione normativa agisce in primo luogo sull' art. 101 comma 5, il quale prevede la deducibilità delle perdite solo relativamente a quelle realizzate nel contesto di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n.267/1942; tale norma manca di riferimenti concernenti procedure estere, mettendo così in dubbio la possibilità per il creditore italiano di dedurre le perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali estere. Il comma 1 di questo articolo, alla lettera c) inserisce nell' art. 101 comma 5 il riferimento alle "procedure estere equivalenti alle procedure concorsuali"; alla lettera d) si danno dei criteri finalizzati all'individuazione del periodo di competenza della deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Si introduce poi il nuovo comma 5 bis, mediante il quale si stabilisce che la mancata deduzione delle svalutazioni contabili dei crediti come perdite fiscali, nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione "non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempre che detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio"¹¹³.

Le novità concernenti la disciplina fiscale delle stabili organizzazioni proseguono con l'introduzione, prevista all'art. 14 del presente decreto,

¹¹³ Cfr. Confindustria, "Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", 28 aprile 2015

dell'articolo 168 ter nel Testo unico delle imposte sui redditi, disciplinante l'ipotesi di c.d. *branch exemption*. Tale ipotesi concerne la possibilità di adottare un regime di piena esenzione del reddito della stabile organizzazione estera, derogando al principio di tassazione dell'utile mondiale, il quale comporta l'imposizione fiscale dell'utile o la perdita conseguiti dalla stabile in Italia, ove è riconosciuto un credito di imposta per le imposte pagate all'estero.

Il reddito della stabile organizzazione viene determinato secondo le disposizioni previste al comma 10 della nuova norma; si seguono pertanto le disposizioni indicate all' articolo 152 TUIR. Al secondo comma viene altresì prevista l'irrevocabilità dell'opzione, la quale dev'essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione (per consentire alle imprese di adeguarsi al nuovo regime, è previsto che per le stabili organizzazioni già esistenti l'opzione per la *branch exemption* sia esercitabile entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, al comma 6 del nuovo articolo 168 ter); a partire dal periodo d'imposta nel quale si si è espressa la volontà di aderire al regime di *branch exemption*, l'opzione diventa efficace. L'irrevocabilità della suddetta norma rendono l'istituto, a parere di chi scrive, il quale parere trova diversi consensi in dottrina, eccessivamente restrittivo per coloro i quali vogliono avvalersene, poiché le imprese sono comprensibilmente restie a vincolarsi per un arco di tempo indefinito del quale non conoscono l'andamento¹¹⁴. La suddetta opzione va altresì esercitata per tutte le stabili organizzazioni dell'impresa, a condizione che

¹¹⁴ Posizione sostenuta altresì da Assonime nella "Nota tecnica sugli schemi di D.L.vo di attuazione della legge delega fiscale approvata in via preliminare dal consiglio dei ministri in data 21.04.2015", del 15.05.2015

non siano localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, nonché inclusi nel provvedimento o decreto emanato ai sensi dell'articolo 167 comma 4, TUIR, o che non si trovino in presenza delle condizioni di cui all' articolo 167 comma 8 bis, TUIR¹⁴⁵. Al comma 6 della nuova disposizione viene disciplinato il regime transitorio relativamente al passaggio dal regime di imputazione dei redditi della stabile al regime di esenzione. Si osserva invece al comma 7 l'introduzione del c.d. *recapture* delle perdite; si prevede infatti il dovere da parte dell'impresa che esercita l'opzione, di indicare in dichiarazione (quella relativa al periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione prevista al comma 1) gli utili e le perdite conseguiti dalla stabile organizzazione negli ultimi 5 periodi d'imposta

¹⁴⁵ Si riporta il testo dell'articolo 167 TUIR comma 4 "Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorchè previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali." E comma 8-bis "La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell' ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora concorrano le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari." Secondo l'esempio riportato nella Relazione Illustrativa al decreto, e ripreso nell' articolo di **SAPSI – Crowe Horwath, "Branch exemption: esenzione di utili e perdite delle stabili organizzazioni all'estero"**, Ipsos Quotidiano, 2015, Si pensi alla fattispecie in cui si ha un'impresa italiana, la quale ha 4 stabili organizzazioni, due delle quali localizzate in uno Stato white list, una nel Paese black list A ed una nel Paese black list B; l'opzione deve essere esercitata per tutte e 4 le stabili organizzazioni, tenendo presente il diverso trattamento a seconda che: - sussistano le esimenti di cui all' art. 167 TUIR, e pertanto tutte e 4 le stabili organizzazioni sono incluse nel perimetro della branch exemption; - non sussistano le esimenti di cui all' art. 167 TUIR e quindi le stabili organizzazioni localizzate nei paesi A e B sono tassate per trasparenza in via separata. Inoltre nel caso in cui l'opzione per la branch exemption sia esercitata con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono disapplicate le disposizioni dell'art. 167, TUIR, si applicano, ricorrendone le disposizioni l'art. 47 comma 4 e l'art. 89 comma 3, TUIR (secondo i quali i redditi vengono tassati integralmente).

precedenti all'esercizio dell'opzione: se dalla somma algebrica di questi utili ne risulta una perdita, in deroga all'opzione esercitata, gli utili realizzati dalla stabile organizzazione nei periodi successivi sono imponibili in Italia fino al totale riassorbimento della perdita. Di converso è prevista al comma 8 una disposizione antielusiva, volta ad evitare che venga aggirato il *recapture* delle perdite dopo il periodo transitorio: per questo motivo si dettano specifiche regole per il trasferimento infragruppo di una stabile¹¹⁶.

All' articolo 15 viene prevista una nuova disciplina riguardante il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, attuata mediante modifica dell'art.

¹¹⁶ A tal proposito si cita l'analisi effettuata dal Prof. **M. Leo** nell'Audizione presso la Commissione Finanza e tesoro del Senato della Repubblica del 21 maggio 2015, intitolata "**I contenuti del Decreto Crescita e Internazionalizzazione**", il quale afferma che "per evitare l'aggiramento anti-elusivo della predetta regola di *recapture* delle perdite sono anche previste specifiche regole per il trasferimento infragruppo di una branch: se l'acquirente ha esercitato l'opzione per la *branch exemption*, il regime di esenzione non trova applicazione fino a quando non sia stata riassorbita la "perdita netta" (somma algebrica di utili e perdite) della branch (dei cinque periodi d'imposta precedenti)". Inoltre da un generale giudizio positivo alla norma in esame in quanto "l'introduzione del regime di *branch exemption* [...] evita il rischio di doppia imposizione (in Italia e all'estero), solo in parte risolto dal meccanismo del credito d'imposta (oggi previsto in via esclusiva). La stabile organizzazione è interamente tassata all'estero, cosicché si favorisce l'internazionalizzazione delle imprese nazionali: esse sono poste nella possibilità di operare in altri Paesi con oneri fiscali analoghi a quelli dei competitor locali, migliorando così la loro competitività." Afferma però inoltre, condividendo la posizione di Assonime, che la disposizione risulta di difficoltosa applicazione in quanto l'esercizio dell'opzione risulta essere irrevocabile a tempo indeterminato; a tal proposito suggerisce una revisione della norma la quale preveda l'irrevocabilità solo a tempo determinato.

165 TUIR.¹¹⁷ Il contenuto dei commi 5 e 6¹¹⁸ del suddetto articolo vengono estesi a tutti i contribuenti, al fine di evitare le disparità di trattamento; i suddetti commi dettano regole per il calcolo della detrazione, il quale avviene per competenza, e la facoltà di riportare indietro o in avanti le eccedenze derivanti da tali crediti d'imposta.

Nella seconda versione, oggetto di analisi in questo paragrafo, del decreto legislativo, è stato introdotto un ulteriore articolo, il numero 16, recante

¹¹⁷ L'articolo 165 prevede il rimedio al fenomeno di doppia imposizione internazionale, fattispecie che si genera dal momento in cui un'impresa genera reddito all'estero. Con una circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 2015, sono stati forniti importanti chiarimenti in merito al calcolo del credito di imposta. Secondo, **G. Costa, "Il credito per le imposte assolte all'estero", Promos, 2015**, in un primo momento sembrava "lo schema di decreto "crescita e internazionalizzazione" interviene sulla disciplina del credito per le imposte estere: - da un lato, estendendo il riporto delle eccedenze di imposta anche ai soggetti non imprenditori; - dall'altro rimuovendo la c.d. per country limitation". Per quest'ultima modifica si riportano le parole di Assonime, il quale nella Nota Tecnica di commento al decreto segnala che "la modifica apportata al comma 6 – forse per un mero errore materiale - cancella anche l'inciso che fa riferimento alla regola della c.d. per country limitation ("nello stesso paese estero"). Poiché tale regola è rimasta invariata (cfr. art. 165 comma 3, TUIR), l'inciso in questione dovrebbe forse essere ripristinato". Viene infatti riformulata la modifica all'articolo 165 comma 6 del TUIR, nella seconda stesura del Decreto del 21 luglio 2015, che reintegra il principio della c.d. per country limitation, lasciandolo invariato ai sensi di quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo. (Si consulti a tal proposito i commenti di **R. De Pirro, "Internazionalizzazione imprese: cosa cambia"**, Ipsoa Quotidiano, 22 luglio 2015)

¹¹⁸ Si riporta il testo integrale dei commi 5 e 6 del suddetto articolo: comma 5: "Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo."; comma 6: "Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall' art. 136 comma 6.

disposizioni le quali prevedono un regime speciale di tassazione per i lavori rimpatriati.

Difatti il suddetto articolo dispone al primo comma che, qualora sussistano determinate condizioni¹¹⁹, il reddito prodotto in Italia da lavoratori dipendenti i quali trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito complessivo solamente per il 70 per cento dell'intero ammontare. Le disposizioni sopracitate si applicano con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

All' articolo 17 è invece prevista la disposizione finanziaria relativa agli oneri emergenti dal decreto in esame, i quali vengono valutati in 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

¹¹⁹ Si elencano le condizioni che determinano la fruibilità del regime vantaggioso, previste al comma 1 dell' articolo 16: "a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento; b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) i lavoratori rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea."

*2. L'articolo 11 e l' 12 del Decreto Legislativo; le riforme
all'articolo 166 e l'introduzione del 166 – bis nel TUIR*

Si giunge ora all' analisi delle disposizioni emanate dal Decreto Legislativo in materia di *Exit Tax*, disposizioni che ampliano e completano la disciplina già prevista nel nostro ordinamento, esaminata nei precedenti capitoli, le quali si prefiggono come obiettivo quello di armonizzare sempre di più la disciplina fiscale internazionale e di “ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori [...]”¹²⁰. Nel presente paragrafo si illustrano le novità introdotte dall'articolo 11 del Decreto Legislativo in analisi, relativamente alla disciplina della “Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimenti all'estero”, di primaria importanza quindi nell'analisi che si sta compiendo, focalizzandosi altresì sulle previsioni dell' articolo 12 del suddetto Decreto, concernente invece il trasferimento di residenza “in entrata” nel territorio dello Stato, formulando delle considerazioni di coordinamento tra le due discipline.

¹²⁰ Si noti quanto esposto nella Relazione Illustrativa allegata al decreto.

2.1 . Le modifiche all' articolo 166 TUIR

Come si è avuto modo di esaminare in precedenza, l' articolo 166 del TUIR ha subito numerose modifiche anche e soprattutto in virtù della procedura di infrazione avviata dalla Comunità Europea, la quale ha indotto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento diverse modifiche alla normativa; queste hanno trovato completa espressione nell'emanazione dei due decreti ministeriali del 2013 e del 2014 e del provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, esaminati nel precedente capitolo¹²¹.

Come osservato in precedenza però, la disciplina in esame presentava, alla fine del 2014, ancora diverse lacune ed imprecisioni che meritavano di trovare disciplina all' interno del nostro ordinamento.

L' articolo 166 non si occupava dei trasferimenti delle stabili organizzazioni in stati UE o SEE fino l' introduzione del decreto 2013 nel quale vediamo che le disposizioni relative alla sospensione o rateizzazione delle imposte vengono estese alla fattispecie in cui si verifica il trasferimento di una stabile organizzazione dal territorio dello Stato, in un altro paese UE o SEE *white list*, la norma però non si esprime

¹²¹ Per un quadro generale delle modifiche avvenute nella normativa si invita a consultare l' articolo di **G. Albano**, “**Sospensione della riscossione anche per le operazioni straordinarie intracomunitarie**”, Guida normativa IlSole24ore, agosto 2015

per quanto concerne il trasferimento di singoli beni, distolti appunto dalla stabile¹²².

Al comma 3 dell' articolo 11 del decreto legislativo viene previsto che le disposizioni dell'articolo 166 comma quater si posano applicare anche al trasferimento di una parte degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ma, come avevamo in precedenza osservato nel capitolo 2 mediante l'analisi della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-38/10, il regime di sospensione si estende a quest'ultima fattispecie purché abbiano ad oggetto un "azienda" o un "ramo d'azienda"; si necessita quindi che tali elementi siano di per sé in grado di costituire singolarmente un complesso produttivo¹²³. Il legislatore, pronunciandosi in tal senso ha ritenuto, secondo parte della dottrina, non agevole accertare la motivazione sottostante al trasferimento di una parte di attivi di una stabile organizzazione in un altro Stato estero, e quindi se per la

¹²² Di questo orientamento si mostrava Assonime, nella circolare a commento del decreto 2 agosto 2013, nel quale affermava che una stabile organizzazione avrebbe potuto godere della sospensione o della rateizzazione, solo nell'ipotesi di trasferimento all'estero dell'intero complesso aziendale; ed escludeva in linea di massima la possibilità che ciò avvenisse nella fattispecie del trasferimento di singoli beni; peraltro visto e considerato che nemmeno il decreto ministeriale successivo apportò delle modifiche in merito, si pensò che il legislatore non volesse aderire all'interpretazione estensiva di tale norma; considerazioni illustrate **da M. Piazza e G. D'Angelo in "Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni"**, Il fisco, 2015

¹²³ Tale impostazione è considerata da **M. Piazza e G. D'Angelo in "Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni"**, Il fisco, 2015, "restrittiva rispetto allo spirito e alla portata della giurisprudenza comunitaria [...]. La norma pare sancire che gli attivi trasferiti abbiano anche all'origine i connotati di un ramo d'azienda, e non solo che – come si desume dalla giurisprudenza comunitaria – i beni – anche singolarmente presi – provengano da un'azienda o un ramo d'azienda e nel contesto "di arrivo" siano comunque funzionali al proseguimento dell'attività economica in tale altro Stato

prosecuzione dell'attività nello Stato di destinazione o per cessazione dell'attività nello Stato in cui tali attivi erano impiegati¹²⁴.

Altra novità di rilevante importanza contenuta nelle disposizioni dell'articolo 11 si trova nel comma 1, punto b), mediante il quale si estende la disciplina del c.d. *tax deferral* ai trasferimenti avvenuti in virtù di operazioni straordinarie (quali scissioni, fusioni e conferimenti d'azienda intracomunitari); mediante l'aggiunta al comma 6 dell' articolo 179 TUIR del seguente periodo: "Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell' articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo".

Come si è potuto osservare dall'analisi effettuata nel secondo capitolo, la mancanza di tale previsione nell'assetto normativo interno lasciava spazio a non poche incertezze¹²⁵; si attendeva infatti un intervento normativo atto a disciplinare questa fattispecie rimasta priva di disciplina¹²⁶, la quale come riportato già nel secondo capitolo costituiva

¹²⁴ Cfr. M. Piazza e G. D'Angelo in "Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni", Il fisco, 2015

¹²⁵ Si faccia riferimento a quanto esposto da **G. Albano, "Sospensione della riscossione anche per le operazioni straordinarie intracomunitarie"**, Guida normativa IlSole24ore, agosto 2015, il quale, esponendo le varie fattispecie di trasferimento di residenza in seguito ad operazioni straordinarie, conclude affermando che "il sistema, pertanto, non appare del tutto coerente, in quanto in caso di operazioni straordinarie l'articolo 179 non garantisce il regime di *tax deferral* che risulta invece applicabile nel caso in cui la società italiana trasferisca prima la residenza nel territorio Ue e subito dopo venga fusa (o scissa) in una società comunitaria.

¹²⁶ Gli effetti distorsivi di tale situazione – secondo **M. Piazza e G. D'Angelo in "Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni"**, Il fisco, 2015 sono facilmente riscontrabili: diversamente dal caso della fusione, se i beni della società incorporata fossero confluiti in una stabile organizzazione in Italia, sarebbe stato poi possibile trasferire in sospensione di imposta la stabile organizzazione così creata, beneficiando comunque del regime sospensivo"

un “incongruenza di sistema”. Si ritenne inizialmente di non espandere le disposizioni dell’articolo 166 anche alle ipotesi di operazioni straordinarie in quanto il procedimento d’infrazione si riferiva unicamente alla casistica del trasferimento di sede, senza far riferimento ad altre fattispecie¹²⁷.

Tali disposizioni si prevede siano applicate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo, seppure tale norma comporta, come anche esplicitato dalla relazione illustrativa al decreto, un effetto retroattivo in virtù del carattere interpretativo della stessa disposizione.

Nonostante si auspicava di trovare, tra le novità di questo decreto, l’introduzione del principio del c.d. *split year* per dirimere le questioni di doppia imposizione e doppia esenzione generate dalle differenti discipline fiscali dei diversi paesi, di questo non vi è menzione nel Decreto Legislativo in esame. Permangono in quest’ottica le difficoltà affrontate nel precedente capitolo, a cui l’ordinamento interno ancora non ha saputo dare una disciplina definitiva, la quale ci si augura sarà oggetto di futuri interventi e riforme. Si ritiene comunque allo stato attuale, come

¹²⁷ “ciò faceva quindi ritenere che, in caso di fusione, scissione o conferimento intracomunitario che non comporti la costituzione di una stabile organizzazione in Italia, vi fosse integrale e immediato realizzo dei beni appartenuti alla società fusa o scissa e che il regime di sospensione per i beni confluiti a in una stabile organizzazione in seguito a fusioni scissioni o conferimento d’azienda intracomunitari venisse meno, nel caso in cui tali beni fossero stati, in un secondo momento, distolti dalla stabile organizzazione anche se ciò fosse avvenuto per trasferirli in altro Stato UE o SEE white list con lo scopo di destinarli al proseguimento dell’attività in tale Stato” **M. Piazza e G. D’Angelo in “Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni”, Il fisco, 2015**

già affermato nella trattazione del secondo capitolo, di potersi appellare a quanto disposto nel Commentario dell'articolo 4 del modello OCSE, relativamente al criterio del c.d. *place of effective management* per dirimere le questioni che possono sorgere alla luce di trasferimenti di residenza riferiti a frazioni di periodo d'imposta.

2.2. Il novello articolo 166 bis TUIR

E' importante inoltre in questa sede prestare particolare attenzione all'articolo 12 del Decreto Legislativo, il quale introduce una norma che non può essere lasciata priva di attenzione in questo elaborato.

Mediante l'articolo 12 viene introdotto nel Testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 166 bis, dal titolo "Trasferimento di residenza nel territorio dello Stato", disciplinando così la fattispecie opposta in cui il trasferimento di residenza viene effettuato in "entrata" e non "in uscita" come finora considerato.

Con tale previsione normativa viene colmata al primo comma, un'importante lacuna presente nel nostro ordinamento¹²⁸, riguardante la determinazione dei "valori in ingresso" degli assets dell'impresa la quale traferisce la propria residenza fiscale in Italia. Tale argomento era stato brevemente trattato nel

¹²⁸ Così si esprime anche **A. Prampolini**, "Trasferimento di residenza di società e "valori in ingresso" ", *Fiscalità internazionale, Corriere Tributario*, 2015

secondo capitolo, concludendo altresì che non vi era nell'ordinamento una disciplina atta a regolare codesta fattispecie.

Viene previsto a tal fine, al comma 1 del nuovo articolo la previsione secondo cui le imprese che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio italiano “assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9”¹²⁹. L'adozione del criterio del valore normale è stato sicuramente ben visto dalla dottrina¹³⁰; mediante tale approccio infatti si è in grado separare le minusvalenze o le plusvalenze maturate all'estero, da quelle maturate dal momento in cui la società diventa fiscalmente residente in Italia, assoggettando solo quest'ultime a tassazione.

L'adozione del criterio del valore normale risulta peraltro coerente con quanto già disposto per i trasferimenti in “uscita”; ai sensi dell'articolo 166 infatti gli *assets* si considerano realizzati al valore normale.¹³¹

¹²⁹ Si veda il testo dell'articolo 166 – bis presente nel decreto legislativo in esame

¹³⁰ In questo senso si mostrano diversi autori, tra cui **A. Prampolini**, “**Trasferimento di residenza di società e “valori in ingresso”**”, **Fiscalità internazionale, Corriere Tributario, 2015** ed anche **G. Zizzo** in “**Le riorganizzazioni societarie: il trasferimento all'estero o dall'estero della sede**”, **Corriere Tributario, 2008**

¹³¹ Cfr. **A. Prampolini**, “**Trasferimento di residenza di società e “valori in ingresso”**”, **Fiscalità internazionale, Corriere Tributario, 2015**, nell'analisi che egli compie rispetto alle diverse possibilità per la determinazione dei “valori in ingresso” di una società che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia, egli, oltre la possibilità di valutarle al loro “valore normale”, la quale comunque rimane la preferita dell'autore, evidenzia altre due tesi: “In base alla prima tesi, poiché il trasferimento di sede ha luogo in continuità giuridica e senza eventi traslativi, i beni della società estera dovrebbero essere valorizzati al loro “costo storico”. La tesi non trova tuttavia un fondamento di diritto positivo, né nell'art. 65, comma 3-bis TUIR (in materia di immissione nel regime di impresa dei beni provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore), che è norma eccezionale, né, si ritiene, nell'art. 110 TUIR. Se è vero infatti che la norma da ultimo citata opera un riferimento generalizzato al “costo dei beni”, senza distinguere in base alla loro provenienza, è altrettanto vero che, quando si è trattato di disciplinare l'“immissione giuridica” dei beni di una società estera nel reddito di impresa, il legislatore vi ha provveduto espressamente (si veda l'art. 2, comma 2 del DM 21 novembre 2001, n. 429, in materia di determinazione dei c.d. valori di partenza fiscali ai fini CFC). [...] La terza tesi fa dipendere la valorizzazione dei beni dalla fiscalità dell'ordinamento estero di provenienza. Se tale ordinamento

Vediamo che il Decreto Legislativo individua, come requisito necessario ai fini dell'applicazione della previsione suddetta, la provenienza dell'impresa da Stati o Territori inclusi nella *white list* da c.d. scambio di informazioni, prevista all'articolo 11, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 239/1996; il valore normale applica prescindendo dall'applicazione o meno da parte dello Stato di provenienza di una possibile *Exit Tax*.

Si noti che, nel testo del novello articolo si fa riferimento solamente all'ipotesi di trasferimento di residenza rilevante ai fini fiscali, senza far riferimento allo spostamento di *assets* da uno Stato membro in entrata. In quest'ultima fattispecie, nella quale insieme al trasferimento di residenza si ha un effettivo spostamento di attività e passività, il valore degli *assets* sarà determinato come previsto dalla normativa. Cosa accade se, invero, le attività e le passività dell'impresa rimangono in una stabile organizzazione "superstite" nello Stato d'origine? Questa eventualità non viene espressamente codificata dalla norma. In accordo con quanto espresso dall'articolo 166 bis, gli *assets* confluiti nella stabile organizzazione "superstite", dovrebbero essere valutati in ingresso al loro "valore normale", seppure questa ipotesi da origine ad ipotesi di

applica un'imposta all'uscita, il valore di ingresso dei beni dovrebbe essere fatto coincidere con quello assunto a base per l'applicazione delle *exit tax* (tendenzialmente, ma non necessariamente, coincidente con il valore normale ai sensi dell' art. 9 del TUIR), mediante concessione del c.d. *step-up in value*, mentre nel caso contrario dovrebbe essere fatto coincidere con il costo storico. [...] La tesi ora in esame è finalizzata in modo specifico ad eliminare sia i fenomeni di doppia imposizione internazionale sia quelli di doppia non imposizione internazionale. [...] Nella misura in cui mira ad evitare i "salti di imposta" internazionali, tale approccio sottende considerazioni di natura lato sensu antielusiva, dove però la reazione dello Stato di destinazione sacrifica la "coerenza interna dell'ordinamento, perché attribuisce rilevanza fiscale "in ingresso" a plusvalori maturati all'estero, che lo Stato di origine ha deliberatamente scelto di non tassare.

tassazione concorrente¹³². La soluzione a questa problematica potrebbe ritrovarsi ricorrendo all'istituto del credito d'imposta¹³³.

Al primo periodo del comma 1 inoltre, si osserva che viene inserito un requisito soggettivo coerente con l'impostazione adottata per l'art. 166; le disposizioni della norma sono applicabili ai soggetti che esercitano imprese commerciale commerciali. La simmetria delle disposizioni previste per i trasferimenti in "entrata" ed in "uscita" dallo Stato si evince, come già abbiamo analizzato in passato, da quanto era stato precedentemente espresso dalla normativa comunitaria¹³⁴.

Nella relazione illustrativa dell'articolo 12, è espressamente indicato che il novello articolo "trova applicazione anche nei casi cc.dd. di esterovestizione".

¹³² Tale tesi è quella generalmente accolta in dottrina. Si veda in merito, R. Lupi, "Una soluzione che va al di là delle ipotesi in cui esiste una exit tax, cit., pag. 582; G. Zizzo, "Le fusioni e scissioni transnazionali", riportata anche da **A. Prampoilini in "Trasferimento di residenza di società e "valori in ingresso" , Corriere Tributario, 2015**

¹³³ La circolare Assonime n.5 del 2014, riporta tra le note che "[...] Laddove, invece, i beni restino nello Stato d'origine e in particolare rimangano in tale Stato ad integrare una stabile organizzazione della società che ha spostato la sede, la questione si presenta in termini affatto diversi. Come già osservammo, infatti, nella circolare Assonime n. 67 del 2007, nota 72, ove lo stato in cui la sede della società viene spostata – ad esempio l'Italia – intenda attribuire anche a questi beni i valori attuali, si aprirebbe una questione di non facile soluzione, tenuto conto che questi beni rimangono nel circuito impositivo dello Stato di origine e su di essi lo Stato di arrivo – ad esempio l'Italia – avrebbe una potestà impositiva concorrente. In una situazione del genere il riconoscimento dei valori correnti dovrebbe essere coordinato con il meccanismo di funzionamento del credito d'imposta per evitare che il soggetto trasferito possa beneficiare dell'aggiornamento dei valori dei beni e fruire altresì del credito per le imposte assolte all'estero nel periodo di permanenza della stabile organizzazione. [...]".

¹³⁴ Si ricordi infatti il principio della libertà di stabilimento sancito dall' art. 52 TFUE. Anche in dottrina viene operato questo rimando da **M. Piazza e G. D'Angelo, "Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esterovestizione e voluntary disclosure", Il fisco, 2015**, i quali per altro citano, tra la normativa comunitaria, la risoluzione del Consiglio 2 dicembre 2008 (2008/C 323/01), la quale regola il coordinamento della tassazione in uscita in caso di cambio di residenza, che definisce genericamente il "trasferimento di attività economiche" tutte le operazioni nelle quali il contribuente (che sia persona fisica o giuridica) cessa di essere assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche/giuridiche di uno Stato membro per essere assoggettato all'imposta di un altro, o che trasferisce un complesso di beni da una sede ad un'altra sede in due Stati membri differenti".

Questa tematica era stata affrontata in precedenza nel primo capitolo, definendo la fattispecie dell'esterovestizione quale ipotesi in cui un soggetto possiede fittiziamente la residenza fiscale in uno Stato estero al fine di beneficiare di un regime fiscale più favorevole. Mediante l'applicazione del nuovo articolo 166 bis previsto dal Decreto Legislativo, in ipotesi di verifica fiscale nella quale sia contestata l'esterovestizione, sarebbe applicato quanto previsto dalla norma¹³⁵.

Il comma 2 del nuovo articolo in esame statuisce che, nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 "il valore delle attività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31 ter [...]". Vi è quindi un espresso rimando alla nuova disciplina prevista all'articolo 1 del Decreto Legislativo in esame, la quale come già esaminato dispone una nuova tipologia di interpello preventivo, il nuovo *ruling* internazionale, finalizzato al raggiungimento di un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui tale accordo non venga raggiunto, il valore fiscale di trasferimento delle attività e passività si individua nel minor valore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio ed il valore normale, per le attività, mentre per le passività in misura pari al maggiore tra questi. La ragione sottesa a quanto previsto al comma due

¹³⁵ E quindi, come illustrato da **M. Piazza e G. D'Angelo, "Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esterovestizione e voluntary disclosure", Il fisco, 2015**, "[...] 1) In ipotesi di esterovestizione di società residente in uno dei paesi di cui alla white list del D. Lgs. n. 239/1996, il riconoscimento automatico dei valori correnti degli assets di tale veicolo, a far data dal momento in cui si è verificata l'esterovestizione (è da tale momento infatti, che si considera verificato il "trasferimento della sede in Italia); 2) In ipotesi di esterovestizione di società non residente in uno dei Paesi di cui alla white list del D.Lgs. n. 239/1996, la rideterminazione dei valori fiscali degli assets di tale veicolo come segue: a) per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale; b) per le passività, al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale."

non è chiara in dottrina, e lascia diversi dubbi perplessità in quanto contraria all'ottica generale del decreto di incoraggiare gli investimenti esteri nel territorio dello Stato, poiché costitutiva di un onere per il contribuente¹³⁶.

Come abbiamo osservato in precedenza, l'art. 166 ha subito delle modifiche nel tempo concernenti in particolare la disciplina applicabile alle stabili organizzazioni che vengono trasferite nel loro complesso o relativamente ad un ramo d'azienda in uno stato estero. Dapprima la modifica è avvenuta con il decreto ministeriale del 2 luglio 2014, il quale apre la possibilità di sospensione e rateizzazione dell'imposta anche alle stabili organizzazioni; con quest'ultimo decreto legislativo si ha l'ulteriore precisazione relativa al trasferimento di una parte degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi però ad oggetto un'azienda od un ramo d'azienda. Di converso nell'articolo 166 bis non si hanno espressi riferimenti in merito alla stabile organizzazione; le prime espressioni della dottrina in merito ritengono che, anche in assenza di un espresso riferimento, l'articolo 166 bis si debba ritenere applicabile anche nella fattispecie in cui siano stabili organizzazioni a trasferirsi all'interno del territorio italiano¹³⁷. Sarebbe in ogni caso auspicabile, per una maggiore completezza ed esaustività della norma, un espresso rimando a tale previsione normativa con successivi interventi legislativi.

¹³⁶ A tal proposito si fa riferimento a quanto espresso da **A. Prampolini**, "Trasferimento di residenza di società e "valori in ingresso" ", **Fiscalità internazionale, Corriere Tributario, 2015**, nella trattazione dell' articolo 166 bis.

¹³⁷ I sostenitori di questa tesi, da **M. Piazza e G. D'Angelo**, "Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esteroinvestizione e voluntary disclosure", **Il fisco, 2015**, fanno nuovamente riferimento alla normativa comunitaria, riferendosi ai principi indicati nel paragrafo 29 della sentenza affrontata già nel precedente capitolo, della Corte di Giustizia C-38/10, "la quale, seppur tratti il tema della exit tax, è piuttosto esplicita nel sancire che anche il trasferimento di una parte di attivi di una stabile organizzazione da uno Stato all'altro debba essere trattato come se il trasferimento fosse fatto all'interno dello Stato stesso"

Parte della dottrina ritiene necessario un intervento normativo atto a disciplinare le ipotesi di trasferimento in “entrata” a seguito di un’operazione straordinaria prevista all’ articolo 178 e ss del TUIR. A sostegno di questa tesi viene sostenuto che, come si è ritenuto imprescindibile in precedenza, un intervento in tal senso, che coordinasse le disposizioni dell’ articolo 166 TUIR con le ipotesi di trasferimento di residenza a seguito di operazioni straordinarie, il quale ha trovato esplicitazione in quest’ultimo Decreto Legislativo, è doveroso prevedere in un successivo intervento legislativo, disposizioni di coordinamento del novello articolo con le ipotesi di trasferimento in “entrata” dovute ad operazioni straordinarie, onde evitare ulteriori effetti distorsivi¹³⁸.

A parere di chi scrive, la novella previsione inserita nell’ articolo 179 TUIR mediante quest’ultimo Decreto legislativo, la quale compie un rimando a quando previsto al comma 2-quater dell’articolo 166 TUIR, rispondeva alla ragione di estendere la disciplina della sospensione o rateizzazione dell’*exit tax*, anche nell’ipotesi di realizzo conseguenti da un’operazione straordinaria; l’ articolo 166 bis, disciplina unicamente la definizione dei valori in ingresso di *assets* derivanti da riorganizzazioni transfrontaliere “in entrata”; il valore normale di questi ultimi è riconosciuto indipendentemente dall’applicazione di un’*exit tax* nello Stato di provenienza; in questo senso si ritiene estensibile in via interpretativa questa disciplina anche alle operazioni straordinarie¹³⁹, seppure sarebbe auspicabile un intervento esplicativo del legislatore in merito.

¹³⁸ Di questa idea sono **M. Piazza e G. D’Angelo**, “Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esterovestizione e voluntary disclosure”, **Il fisco**, 2015

¹³⁹ Di questo avviso si mostra **A. Prampoilini** in “Trasferimento di residenza di società e “valori in ingresso””, **Corriere Tributario**, 2015

Nel complesso si può concludere con un giudizio nel complesso positivo del Decreto Legislativo in esame; si evidenziano nelle conclusioni le maggiori novità apportate da tale decreto alla disciplina in esame.

Conclusioni

L'articolo 166 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riveste un'importanza centrale nel nostro ordinamento poiché, mediante l'introduzione della tassazione in uscita in ipotesi di trasferimento di residenza fiscale, consente di assicurare la coerenza del sistema di tassazione interna dello Stato, garantendone la potestà impositiva sino al momento in cui viene a mancare l'elemento di collegamento rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.

La tematica relativa all'applicazione dell'*Exit Tax* da parte di diversi Stati membri della Comunità Europea, è stata oltretutto ampiamente esaminata dalla Corte di Giustizia Europea che, come si è avuto modo di osservare, è stata il motore trainante del cambiamento normativo all'interno del nostro ordinamento.

La verifica della compatibilità delle diverse fattispecie di tassazione in uscita dei vari Stati membri, con l'applicazione del principio riconosciuto a livello comunitario della c.d. libertà di stabilimento, ha dato avvio ad una serie di procedure di infrazione contro vari ordinamenti, tra cui l'ordinamento italiano, al fine di conformare i vari regimi di *Exit Tax* a quanto previsto a livello internazionale.

Il cambiamento che si richiedeva all'ordinamento interno era la possibilità di riconoscere al contribuente la scelta tra l'opzione per il pagamento immediato dell'imposta, opzione che singolarmente collideva secondo la Corte

di Giustizia Europea con la libertà di stabilimento, e l'opzione per la sospensione del pagamento sino al momento in cui gli *assets* trasferiti si fossero effettivamente realizzati.

Si è giunti quindi, dopo diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea, a una stesura dell'articolo 166 T.U.I.R. maggiormente conforme con quanto era previsto in materia di tassazione in uscita a livello comunitario. E' stata inserita, al comma 2-quater, la possibilità per il contribuente di optare per la sospensione degli effetti del realizzo.

La nuova disposizione ha reso necessaria una serie di ulteriori integrazioni normative, aventi come obiettivo quello di formare un quadro di regole più complete per l'applicazione della norma. In questa sede si è proceduto ad un'analisi di questi interventi normativi, evidenziando gli aspetti maggiormente chiarificatori di tali disposizioni ed al contempo mostrando le debolezze che tutt'ora permangono nel nostro sistema, le quali si auspica saranno oggetto di futuri interventi legislativi.

A tal proposito si è osservato infatti come, grazie all'ultimo intervento del legislatore (il Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese), il regime di sospensione della *Exit Tax* ha potuto trovare applicazione anche alle ipotesi di trasferimento di residenza che si verificano mediante o spostamento di sede per effetto di operazioni straordinarie, alle quali pertanto è stato esteso il regime di *tax deferral*; la coesistenza all'interno dello stesso ordinamento di regimi differenti in materia di Exit Tax legati all'operazione generatrice del trasferimento di residenza, costituiva un' "incongruenza del sistema" ampiamente dibattuta nel nostro

ordinamento, la quale ha trovato disciplina all'interno del novello Decreto Legislativo.

Tra le questioni rimaste aperte ci si è chiesti se il beneficio del *tax deferral*, applicabile all'ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione grazie all'introduzione di questa possibilità dal decreto 2013, fosse applicabile anche nel caso di trasferimento di un ramo aziendale idoneo a svolgere o a proseguire un'attività nello stato di destinazione. Tale ipotesi è stata confermata dal Decreto Legislativo di recentissima emanazione, seppure limita espressamente tale possibilità alle sole ipotesi di rami d'azienda o complessi produttivi coordinati, negando l'estensione alla fattispecie in cui vengano trasferiti singoli beni della stabile.

Una tematica rimasta priva di disciplina sino all'emanazione del Decreto Legislativo esaminato, era la determinazione dei valori fiscali da attribuire ai beni delle imprese estere che trasferiscono la loro sede, nonché la residenza fiscale in Italia, ipotesi questa di "entrata" e non più di "uscita" come fin'ora trattato. Il Decreto codifica questa fattispecie inserendo nel nostro Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'articolo 166 bis, il quale prevede la determinazione dei "valori in ingresso" degli *assets* dell'impresa al loro valore normale; tale disposizione è stata positivamente accolta dalla dottrina, poiché mediante tale approccio è possibile separare i plusvalori maturati all'estero da quelli maturati in Italia al momento in cui si verifica il cambiamento di residenza.

E' stato però altresì osservato che il Decreto Legislativo non codifica la fattispecie in cui vengano trasferiti nel territorio dello Stato un complesso di beni produttivi, nonché una stabile organizzazione. Seppure è parere condiviso

dalla dottrina che tale articolo si debba ritenere applicabile anche nella fattispecie in cui siano stabili organizzazioni a trasferirsi all'interno del territorio italiano, sarebbe in ogni caso auspicabile un espresso rimando a tale possibilità mediante successivi interventi normativi.

Un punto di importanza cruciale nell'ambito di tale disciplina è rappresentato dalle controversie che sorgono in virtù dell'individuazione del momento in cui si verifica la perdita della residenza fiscale del soggetto che trasferisce la propria sede all'estero. Questo perché mentre nella normativa italiana è presente un meccanismo presuntivo di determinazione della residenza di un soggetto, connessa alla permanenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta ai sensi dell'articolo 73 comma 3 T.U.I.R., nei diversi ordinamenti dei vari Stati membri, il trasferimento di residenza è considerato un evento puntuale che determina l'interruzione della residenza in corso del periodo. Come si è avuto modo di osservare, questo genera meccanismi di doppia imposizione e doppia esenzione del contribuente, i quali potrebbero essere risolti mediante il riconoscimento all'interno del nostro ordinamento del c.d. *split year*; secondo l'Agenzia delle Entrate tuttavia, è da escludere l'applicazione di questo principio poiché in contrasto con la normativa italiana.

Un debole intervento normativo si è avuto con il decreto 2014, il quale per risolvere le questioni relative la doppia imposizione fa espresso riferimento all'applicazione delle Convenzioni. A parere di chi scrive, al fine di dirimere le suddette questioni, bisognerebbe aver riguardo alla data di trasferimento del c.d. *place of effective management*, criterio previsto a livello OCSE per dirimere

questioni di doppia imposizione derivanti da fenomeni di residenza fiscale concorrente tra due Stati membri; mediante l'applicazione di questo principio anche dove non espressamente previsto all'interno convenzioni, sarebbe possibile disciplinare sia l'ipotesi del trasferimento di residenza nella prima metà dell'anno, ipotesi generatrice di doppia esenzione fiscale, sia l'ipotesi del trasferimento di residenza nell'ultima, la quale genera ipotesi di doppia imposizione.

Nonostante quanto considerato, ci si aspettava un intervento del legislatore in tal senso proprio nel novello Decreto Legislativo, intervento che ad oggi non risulta essersi concretizzato, ma che ci si augura sarà oggetto di futuri interventi normativi.

In conclusione si ritiene di poter comunque accogliere con favore gli interventi normativi finora emanati, con particolare riferimento al Decreto Legislativo in esame il quale, oltre a favorire una maggiore collaborazione tra fisco e contribuente, cerca di adeguarsi alle disposizioni previste in sede OCSE, recando importanti modifiche alla normativa fiscale fortemente richieste dalla realtà imprenditoriale. Si ritiene altresì che le disposizioni normative in quest'ottica siano in una fase ancora evolutiva e di sperimentazione, i quali necessitano di ulteriori revisioni e perfezionamenti da parte del legislatore, nell'ottica di uniformarsi sempre più a quanto previsto a livello comunitario, al fine di favorire una maggiore integrazione nel nostro sistema imprenditoriale a livello internazionale.

Bibliografia

Dottrina

A. Felicioni in “Exit Tax, sospensione a ostacoli”, ItaliaOggi, 2014.

A. Prampolini, “Trasferimento di residenza di società e “valori in ingresso””, Fiscalità internazionale, Corriere Tributario, 2015

A. Righini “Alcune problematiche fiscali del trasferimento della sede all'estero: La tassazione dei valori immateriali”, Il fisco, 2005

A. Righini “Il trasferimento di sede all'estero: il valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione nel registro delle imprese”, Il fisco, 2008 al par. 3

C. Alagna e P. Valente ne, “La sentenza National Grid Indus BV: l'Exit Tax nel caso di trasferimento all'estero”, il fisco, 2012

C. De Pietro, “Exit tax societaria e le garanzie della proporzionalità: una questione rimessa agli stati membri”, Rassegna Tributaria, 2012, par. 5

C. De Pietro, Exit tax e libertà di stabilimento. Profili nazionali, europei ed internazionali, Bologna, 2013

CNDCEC, Osservazioni e proposte del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Roma, 20 maggio 2015

E. Ribacchi, “CFC: disapplicazione del regime senza interpello preventivo”, Quotidiano Ipsa, 2015

E. Ribacchi, Internazionalizzazione imprese: novità per consolidato e soggetti non residenti, 2015, Ipsa Quotidiano

E. Volpicella, “Il Trasferimento della sede della società tra diritto nazionale e giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”, il fisco, 2012, par.1

E.M. Bagarotto (a cura di), La presunzione di residenza fiscale delle società “esterovestite”, Padova, 2008.

F. Baccaglioni, “Gli effetti del decreto attuativo della exit tax italiana nei trasferimenti di sede verso la Svizzera”, Diritto Tributario Italiano

F. Baccaglioni, “Il trasferimento di sede come esercizio della libertà di stabilimento”, *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2012

F. Ghiselli, il quale in “Delega fiscale: come cambia la deducibilità degli interessi passivi”, *Ipsa Quotidiano*, 2015

G. Albano, “Sospensione della riscossione anche per le operazioni straordinarie intracomunitarie”, *Guida normativa IlSole24ore*, agosto 2015

G. Costa, “Il credito per le imposte assolte all'estero”, *Promos*, 2015

G. Melis, “Profili sistematici del “trasferimento” della residenza fiscale delle società”, 2005, al par. 3

G. Melis, “Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi”, 2009, *Giuffrè*, cap. 1 par. 4

G. Salvi “Novità e aspetti applicativi dell'Exit Tax”, *Bilancio&Imposte*

G. Tombesi e A. Dragonetti “Tassazione all’uscita (Exit Tax): i dubbi interpretativi ancora irrisolti”, *IL FISCO*, 2015, par. 6

G. Zizzo in “Le riorganizzazioni societarie: il trasferimento all’estero o dall’estero della sede”, *Corriere Tributario*, 2008

L. Miele, “Trasferimento oltrefrontiera con effetti differenziati”, *IlSole24Ore*

M. Leo Audizione presso la Commissione Finanza e tesoro del Senato della Repubblica del 21 maggio 2015, “I contenuti del Decreto Crescita e Internazionalizzazione”

M. Leo, “Verso un ordinamento fiscale più moderno, con meno liti e più dialogo”, *il fisco*, 2015

M. Piazza e G. D’Angelo in “Revisione della exit tax: estensione a fusioni, scissioni e rami di stabili organizzazioni”, *Il fisco*, 2015

M. Piazza e G. D’Angelo, “Trasferimento di sede in Italia al valore normale, esterovestizione e voluntary disclosure”, *Il fisco*, 2015

M. Piazza e M. Valsecchi in “Exit Tax: questioni ancora aperte dopo l’emanazione delle norme attuative”, il Fisco, 2014

Marino G., in La residenza nel diritto tributario, Cedam, 1999, p. 236

P. Valente. D. M. Cardone “Il concetto di Estervestizione”, Wolters Kluwer Italia

R. Baggio, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Milano, 2009.

R. De Pirro, “Internazionalizzazione imprese: cosa cambia”, Ipsoa Quotidiano, 22 luglio 2015

R. Gabrielli e F. Di Cesare ne, “Il trasferimento della sede e della residenza fiscale in Italia”, La gestione straordinaria delle imprese, 2014

S. Mayr, “Effetti del trasferimento della sede all’estero”

S. Mayr, “Trasferimento della residenza delle società: i problemi che dovrà affrontare il decreto attuativo”

SAPSI – Crowe Horwath, “Branch exemption: esenzione di utili e perdite delle stabili organizzazioni all'estero”, Ipsoa Quotidiano, 2015

V. Alliotti, F. Pernazza, Trasferimento della sede effettiva delle società in Europa e libertà di stabilimento, in *Le soc.*, 2003

V. Ficari, Trasferimento della sede all'estero, continuità della destinazione imprenditoriale e contrarietà al trattato Ce dell'exit tax sulle plusvalenze latenti, in *Rass. trib.*, 2004, p. 2146 ss.

“Exit Tax analisi fiscale e giurisprudenziale”, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

Giurisprudenza, normativa e prassi

Direttiva n. 90 /434/CEE

Art. 4, modello OCSE

Giulia Caggese

Art. 166, comma 1 del D. P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 49 TUE

Art. 3 T.U.I.R.

Art. 73 T.U.I.R.

Art. 85 T.U.I.R.

Art. 115 T.U.I.R.

Art. 167 T.U.I.R.

Art. 169 T.U.I.R.

Art. 178 T.U.I.R.

Circolare Assonime n. 5/2014

Art. 91 DL 24.01.2012 n.1

Art. 167¹ Code gènèral des Impôts

Decreto 2 agosto 2013

Decreto 2 luglio 2014

Giulia Caggese

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014

Agenzia delle Entrate risoluzione 471/E del 2008

Art. 20 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Articolo 8 del Dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326

Modello OCSE art. 4

Commentario modello OCSE

Sentenza 11.3.2004 – Causa C 9/02 – De Lasteyrie Du Saillant

Comunicazione della Commissione n. 825 del 19.12.2006

Sentenza National Grid Indus, causa C – 371/10 del 29.11.2011

Conclusioni della Sentenza della Corte di giustizia, Causa C – 371/10, del
29.11.2011

Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi relative alla Causa C – 38/10

Massima n. 9, “Trasferimento sede di società italiana all'estero e di società
estera in Italia”

Decreto Legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione
delle imprese (atto n. 161 bis)

Relazione illustrativa dello Schema di Decreto Legislativo recante misure per la
crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

Confindustria, “Prime Osservazioni – schema di decreto legislativo recante
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”, 28 aprile 2015

Assonime nella “Nota tecnica sugli schemi di D.L.vo di attuazione della legge
delega fiscale approvata in via preliminare dal consiglio dei ministri in data
21.04.2015”, del 15.05.2015

Dedico questo elaborato alla mia famiglia, che in ogni momento ha saputo sostenermi in questo percorso universitario e di vita, alle mie amiche che hanno saputo rasserenare le mie giornate, ai miei storici compagni di studio e di lavoro e a Lorenzo, per ogni cosa.